



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 357/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull'efficacia successivamente all'autorizzazione ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 358/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica l'allegato II e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 ⁽¹⁾** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia** 13
- ★ **Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione ⁽¹⁾** 39
- ★ **Regolamento (UE) n. 362/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾** 56

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 57

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

2014/196/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo** 59

2014/197/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 febbraio 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo** 61

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 303/13/COL, del 10 luglio 2013, relativa a un regime che istituisce un fondo per voli charter destinato alla Norvegia settentrionale (Norvegia)** 69

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 357/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2014

che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull'efficacia successivamente all'autorizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22 *ter*,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che decisioni in materia di autorizzazione di medicinali siano prese in base a criteri obiettivi di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale in questione, al fine di garantire che siano immessi sul mercato e somministrati ai pazienti solo medicinali di alto livello qualitativo. Ne consegue che i medicinali nuovi devono essere sottoposti a studi approfonditi, comprese le sperimentazioni cliniche, prima di venire autorizzati.
- (2) In forza dell'articolo 21 *bis*, lettera f), della direttiva 2001/83/CE e dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera c *quater*) del regolamento (CE) n. 726/2004 può essere necessario in determinate situazioni integrare i dati disponibili al momento dell'autorizzazione con informazioni aggiuntive relative all'efficacia del medicinale al fine di risolvere problematiche che non potevano trovare risposta prima del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Inoltre, in conformità all'articolo 22 *bis*, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 726/2004, le informazioni successive all'autorizzazione possono imporre revisioni significative delle precedenti valutazioni dell'efficacia e richiedere dati sull'efficienza aggiuntivi a conferma, mentre resta valida l'autorizzazione all'immissione in commercio. In entrambe le situazioni le competenti autorità nazionali, l'Agenzia europea per i medicinali e la Commissione (nel seguito «le autorità competenti») possono imporre al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di effettuare uno studio sull'efficacia successivo all'autorizzazione.
- (3) L'obbligo di effettuare uno studio sull'efficacia successivo all'autorizzazione dovrebbe riguardare determinate problematiche scientifiche ben argomentate, tali da avere un impatto diretto sul mantenimento in vigore dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Esso non andrebbe usato come giustificazione per il rilascio anzitempo

⁽¹⁾ GUL 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽²⁾ GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1.

di un'autorizzazione all'immissione in commercio. A termini dell'articolo 22 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE e dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 l'obbligo di effettuare tale studio dovrebbe essere giustificato caso per caso tenendo conto delle proprietà del medicinale e dei dati disponibili. Lo studio dovrebbe fornire alle autorità competenti e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio le informazioni necessarie al fine di integrare le evidenze iniziali o di verificare se mantenere in vigore l'autorizzazione all'immissione in commercio nella sua forma originale oppure con modifiche, o se essa vada sospesa o revocata in base ai nuovi dati risultanti dallo studio.

- (4) L'articolo 22 *ter* della direttiva 2001/83/CE e l'articolo 10 *ter* del regolamento (CE) n. 726/2004 conferiscono alla Commissione il potere di specificare le situazioni nelle quali possono essere imposti studi sull'efficacia successivamente all'autorizzazione. Nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, nonché alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, risulta opportuno stilare un elenco delle specifiche situazioni e circostanze da esaminare.
- (5) In diversi settori terapeutici sono stati usati end-point surrogati, quali i biomarcatori o la riduzione del tumore in oncologia, come strumenti atti a definire l'efficacia dei medicinali in studi clinici esplorativi o confermativi. Per convalidare le valutazioni in base a tali end-point può essere opportuno generare ulteriori dati relativi all'efficienza nella fase successiva all'autorizzazione, per verificare l'impatto dell'intervento sull'esito clinico o sul progredire della patologia. Può altresì essere necessario verificare se i dati generali sulla sopravvivenza nella fase successiva all'autorizzazione smentiscano o confermino l'esito dell'end-point surrogato.
- (6) Alcuni medicinali possono venire usati regolarmente in associazione con altri medicinali. Se da un lato vige la presunzione che il richiedente dell'autorizzazione abbia preso in considerazione gli effetti di tali associazioni negli studi clinici, dall'altro non viene frequentemente imposto, né è opportuno, lo studio esaustivo, nella fase precedente l'autorizzazione, di tutte le possibili associazioni ammesse in termini generali dall'autorizzazione all'immissione in commercio. La valutazione scientifica può invece fondarsi in parte su un'estrapolazione a partire dai dati esistenti. In alcuni casi può essere opportuno raccogliere ulteriori evidenze cliniche successivamente all'autorizzazione per determinate associazioni specifiche, se tali studi possono chiarire un dubbio che non ha ancora trovato risposta. Tale approccio ha particolare valore se tali associazioni vengono usate, o ne è previsto l'uso, nella pratica medica quotidiana.
- (7) Nel corso degli studi clinici fondamentali effettuati prima del rilascio dell'autorizzazione può essere difficile raccogliere grandi numeri di soggetti che rappresentino tutte le diverse sottopopolazioni alle quali viene somministrato il medicinale. Tale aspetto può non pregiudicare a priori un rapporto rischio-beneficio complessivamente positivo al momento dell'autorizzazione. Però per alcune specifiche sottopopolazioni, per le quali sono stati avanzati dubbi sui benefici, può rendersi necessaria un'ulteriore convalida dell'efficacia mediante studi clinici appositamente mirati nella fase successiva all'autorizzazione.
- (8) In circostanze normali non esiste un obbligo normativo di monitorare a lungo termine l'efficacia dei medicinali nell'ambito della sorveglianza successiva all'autorizzazione, neanche per i medicinali autorizzati per patologie croniche. In molti casi gli effetti di un medicinale declinano nel tempo, il che impone di rivedere la terapia. Ciò però non pregiudica a priori il rapporto rischio-beneficio del medicinale e la valutazione dell'effetto benefico esercitato fino ad un certo punto temporale. In casi eccezionali andrebbero imposti studi successivi all'autorizzazione laddove una potenziale inefficacia a lungo termine possa suscitare dubbi sul fatto che il rapporto rischio-beneficio dell'intervento resti favorevole. Tale caso potrebbe applicarsi alle terapie innovative, nelle quali vige la presunzione che gli interventi andranno a modificare il decorso della malattia.
- (9) In situazioni eccezionali potrebbero venire imposti studi che riguardano la pratica medica quotidiana, laddove esista una chiara evidenza che i benefici di un medicinale, dimostrati nel corso di sperimentazioni cliniche controllate randomizzate, possano risentire in misura significativa delle condizioni d'uso vigenti nella realtà, o nei casi in cui il migliore approccio per trovare risposta ad un dubbio scientifico specifico consista nell'accedere a dati raccolti nel corso della pratica medica quotidiana. Inoltre, non è sempre possibile effettuare studi sull'efficacia protettiva dei vaccini. Quale alternativa si potrebbero usare stime dell'efficacia ottenute con studi prospettivi effettuati nel corso delle campagne di vaccinazione successivamente all'autorizzazione, al fine di ottenere una migliore conoscenza dell'effettiva capacità del vaccino di conferire una protezione a breve o a lungo termine.

- (10) Durante il ciclo di vita di un medicinale autorizzato possono intervenire cambiamenti significativi degli standard sanitari di diagnosi, cura o prevenzione di una patologia, facendo insorgere la necessità di riaprire il dibattito sul rapporto rischio-beneficio accertato del medicinale. La Corte di giustizia ha sentenziato che l'evoluzione del consenso all'interno della comunità medica in merito agli opportuni criteri di valutazione dell'effetto terapeutico di un medicinale può costituire un elemento concreto e oggettivo su cui basare la conclusione che il rapporto benefici/rischi del medicinale in questione sia negativo ⁽¹⁾. Può di conseguenza diventare necessario fornire nuove prove dell'efficacia del medicinale per confermare che il rapporto rischio-beneficio è favorevole. Analogamente, si possono prospettare studi aggiuntivi se progressi nella comprensione della patologia o della farmacologia di un medicinale hanno fatto nascere dubbi sulla validità dei criteri usati per stabilire l'efficacia del medicinale al momento del rilascio dell'autorizzazione.
- (11) Per ottenere dati significativi è necessario garantire che la progettazione di uno studio sull'efficacia successivo all'autorizzazione sia adatta a trovare soluzione ai dubbi scientifici che esso è chiamato a risolvere.
- (12) Le autorità competenti possono imporre obblighi al fine di accertare o confermare l'efficacia di un medicinale per uso umano nel contesto di un'autorizzazione all'immissione al commercio soggetta a determinate condizioni e/o rilasciata in circostanze eccezionali, o quando essa sia il risultato di una procedura esperita a termini degli articoli 31 e 107 *decies* della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004. Inoltre i titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale per terapie avanzate o di un medicinale per uso pediatrico possono dover sottostare a specifiche disposizioni per garantire il monitoraggio successivo dell'efficacia. Ne consegue che è necessario effettuare uno studio sull'efficacia successivamente all'autorizzazione. La necessità di tale studio va valutata nel contesto delle procedure sopraindicate e a prescindere dalle specifiche situazioni e circostanze menzionate nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità nazionali competenti, l'Agenzia europea per i medicinali o la Commissione europea possono imporre al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di effettuare uno studio sull'efficacia successivo all'autorizzazione in conformità all'articolo 21 *bis*, lettera f) e all'articolo 22 *bis*, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2001/83/CE, nonché all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c *quater*) e all'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 726/2004:
- a) se sono state identificate problematiche relative ad alcuni aspetti dell'efficacia del medicinale che possono essere risolte solo dopo l'immissione in commercio del medicinale;
- b) se la comprensione della patologia, della metodologia clinica o dell'uso del medicinale in condizioni reali indicano che le precedenti valutazioni di efficacia possano dover essere riviste in misura significativa.
2. Le autorità nazionali competenti, l'Agenzia europea per i medicinali o la Commissione applicano il paragrafo 1 solo in presenza di uno o più tra i casi seguenti:
- a) una valutazione iniziale di efficacia fondata su end-point surrogati, tale da richiedere la verifica dell'impatto dell'intervento sull'esito clinico o sul progredire della patologia o la conferma dei precedenti presupposti in materia di efficacia;
- b) nel caso di medicinali usati in associazione con altri medicinali, se sono necessari ulteriori dati sull'efficacia per chiarire dubbi che non erano stati affrontati quando era stato autorizzato il medicinale;
- c) dubbi sull'efficacia del medicinale in alcune sottopopolazioni che non era possibile risolvere prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio e che impongono di raccogliere ulteriori evidenze cliniche;

⁽¹⁾ Causa C-221/10P *Artegodan* contro la Commissione europea, non ancora pubblicata, paragrafi 100-103.

- d) potenziale inefficacia a lungo termine, tale da suscitare dubbi sul fatto che il rapporto rischio-beneficio del medicinale resti favorevole;
- e) se i benefici del medicinale dimostrati nel corso di sperimentazioni cliniche possono risentire in misura significativa dell'uso del medicinale in condizioni reali o, nel caso dei vaccini, se non è stato possibile effettuare studi sull'efficacia della protezione;
- f) un cambiamento del modo di intendere gli standard sanitari di una patologia o la farmacologia di un prodotto, tale da richiedere prove aggiuntive della sua efficacia;
- g) nuovi fattori scientifici concreti e oggettivi tali da indurre a ritenere che le precedenti valutazioni di efficacia possano dover essere riviste in misura significativa.

3. Le situazioni esposte ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'imposizione al titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio dell'obbligo di effettuare uno studio sull'efficacia successivo all'autorizzazione nel contesto di qualsiasi situazione tra le seguenti:

- a) un'autorizzazione all'immissione in commercio soggetta a determinate condizioni a termini dell'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 726/2004;
- b) un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali e fatte salve determinate condizioni in forza dell'articolo 14, paragrafo 8 della direttiva (CE) n. 726/2004 o dell'articolo 22 della direttiva 2001/83/CE;
- c) un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata per un medicinale per una terapia avanzata in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- d) l'uso pediatrico di un medicinale in conformità all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- e) una procedura esperita a termini degli articoli 31 o 107 *decies* della direttiva 2001/83/CE o dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GUL 324 del 10.12.2007, pag. 121).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GUL 378 del 27.12.2006, pag. 1).

REGOLAMENTO (UE) N. 358/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****che modifica l'allegato II e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, nella voce relativa al numero d'ordine 25 è specificata una concentrazione massima pari a 0,3 % per quanto concerne l'impiego del triclosan come conservante nei prodotti cosmetici.
- (2) Il Comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC»), sostituito dal Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») con la decisione 2008/721/CE della Commissione ⁽²⁾, ha adottato un parere sulla sicurezza per la salute umana dell'impiego del triclosan nel gennaio 2009 ⁽³⁾, al quale ha fatto seguito un addendum nel marzo 2011 ⁽⁴⁾.
- (3) Il CSPC ha ritenuto che l'uso continuato del triclosan come conservante al limite attuale di concentrazione massima dello 0,3 % in tutti i prodotti cosmetici non sia sicuro per il consumatore a causa dell'entità dell'esposizione totale e il CSSC ha confermato tale posizione. Il CSPC ha però ritenuto che l'uso del triclosan alla concentrazione massima dello 0,3 % in dentifrici, saponi per le mani, saponi per il corpo/gel doccia e deodoranti, ciprie e correttori sia sicuro. Inoltre il CSSC ha ritenuto che altri usi del triclosan in prodotti per le unghie, laddove l'uso previsto sia la pulizia delle unghie delle mani e dei piedi prima dell'applicazione di unghie artificiali a una concentrazione massima dello 0,3 %, e in colluttori a una concentrazione massima dello 0,2 %, siano sicuri per il consumatore.
- (4) Alla luce dei sopracitati pareri del CSSC la Commissione ritiene che mantenere la restrizione all'impiego del triclosan al livello attuale costituisca un rischio potenziale per la salute umana. Occorre pertanto attuare nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 le restrizioni aggiuntive suggerite dal CSPC e dal CSSC.
- (5) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, alla voce relativa al numero d'ordine 12 è specificata, in relazione all'impiego dei parabeni come conservanti nei prodotti cosmetici, una concentrazione pari a 0,4 % per un singolo estere e a 0,8 % per le miscele di esteri sotto la denominazione acido p-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri.
- (6) Nel dicembre 2010 il CSSC ha adottato un parere sui parabeni ⁽⁵⁾, seguito da un chiarimento nell'ottobre 2011 ⁽⁶⁾, in risposta ad una decisione unilaterale della Danimarca adottata a norma dell'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾ e recante il divieto di utilizzo di propilparabene e butilparabene, loro isoforme e loro sali nei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore ai tre anni in considerazione della loro potenziale attività endocrina.
- (7) Il CSSC ha confermato che il metilparabene e l'etilparabene sono sicuri se utilizzati alle concentrazioni massime autorizzate. Inoltre, il CSSC ha osservato che l'industria aveva presentato informazioni insufficienti o non aveva presentato informazioni per la valutazione della sicurezza di isopropilparabene, isobutilparabene, fenilparabene, benzilparabene e pentilparabene. Di conseguenza non è possibile valutare i rischi per la salute umana di tali composti. Tali sostanze non devono pertanto più figurare nell'allegato V e, poiché potrebbero essere impiegate come agenti antimicrobici, devono figurare nell'allegato II affinché sia chiaro che il loro impiego nei prodotti cosmetici è vietato.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

⁽³⁾ SCCP/1192/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_166.pdf

⁽⁴⁾ SCCS/1414/11, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_054.pdf

⁽⁵⁾ SCCS/1348/10 revisione 22 marzo 2011.

⁽⁶⁾ SCCS/1446/11.

⁽⁷⁾ Direttiva 76/768/CE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GUL 262 del 27.9.1976, pag. 169).

- (8) Le conclusioni formulate dal CSSC negli stessi pareri sul propilparabene e sul butilparabene sono state messe in discussione da uno studio effettuato dalle autorità francesi ⁽¹⁾; nel maggio 2013 il CSSC ha quindi adottato un'ulteriore valutazione dei rischi connessi alle due sostanze ⁽²⁾. Le misure riguardanti il propilparabene e il butilparabene sono in corso di elaborazione nel quadro della seconda fase della gestione dei rischi connessi ai parabeni.
- (9) Nessuna preoccupazione è stata espressa in relazione alla sicurezza dell'acido p-idrossibenzoico e ai suoi sali (*calcium paraben, sodium paraben, potassium paraben*).
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (11) È opportuno differire l'applicazione delle restrizioni sopraccitate per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare, occorre concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e quindici mesi per cessare la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per consentire lo smaltimento delle scorte esistenti.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 30 ottobre 2014 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.

A decorrere dal 30 luglio 2015 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Gazin V., Marsden E., Briffaux J-P (2012), Propylparaben: 8-week postweaning juvenile toxicity study with 26-week treatment free period in male Wistar rat by the oral route (gavage) Poster SOT Annual Meeting San Francisco USA — Abstract ID 2359*327.

⁽²⁾ SCCS/1514/13.

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono così modificati:

1) all'allegato II sono aggiunte le seguenti voci da 1374 a 1378:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
«1374	4-idrossibenzoato di isopropile (INCI: Isopropylparaben) sale di sodio oppure sali di isopropilparabene	4191-73-5	224-069-3
1375	4-idrossibenzoato di isobutile (INCI: Isobutylparaben)	4247-02-3	224-208-8
	sale di sodio oppure sali di isobutilparabene	84930-15-4	284-595-4
1376	4-idrossibenzoato di fenile (INCI: Phenylparaben)	17696-62-7	241-698-9
1377	4-idrossibenzoato di benzile (INCI: Benzylparaben)	94-18-8	
1378	4-idrossibenzoato di pentile (INCI: Pentylparaben)	6521-29-5	229-408-9»

2) l'allegato V è così modificato:

a) il testo del numero d'ordine 12 è sostituito dal seguente:

		Identificazione della sostanza			Condizioni			
Numero d'ordine	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«12	Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri esclusi gli esteri di isopropile, isobutile, fenile, benzile e pentile	4-Hydroxybenzoic acid	99-96-7	202-804-9		0,4 % (in acido) per un singolo estere, 0,8 % (in acido) per le miscele di esteri»		
		methylparaben	99-76-3	202-785-7				
		butylparaben	94-26-8	202-318-7				
		potassium ethylparaben	36457-19-9	253-048-1				
		potassium paraben	16782-08-4	240-830-2				
		propylparaben	94-13-3	202-307-7				
		sodium methylparaben	5026-62-0	225-714-1				
		sodium ethylparaben	35285-68-8	252-487-6				
		sodium propylparaben	35285-69-9	252-488-1				
		sodium butylparaben	36457-20-2	253-049-7				
		ethylparaben	120-47-8	204-399-4				
		sodium paraben	114-63-6	204-051-1				
		potassium methylparaben	26112-07-2	247-464-2				
		potassium butylparaben	38566-94-8	254-009-1				
		potassium propylparaben	84930-16-5	284-597-5				
calcium paraben	69959-44-0	274-235-4						

b) il testo del numero d'ordine 25 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«25	5-cloro-2-(2,4-diclorofenossi)fenolo	Triclosan	3380-34-5	222-182-2	a) Dentifrici Saponi per le mani Saponi per il corpo/gel doccia Deodoranti (non spray) Ciprie e correttori Prodotti per le unghie per la pulizia delle unghie delle mani e dei piedi prima dell'applicazione di unghie artificiali b) Collutori	a) 0,3 % b) 0,2 %»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 359/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce che la Commissione deve redigere un elenco di prodotti vegetali che devono essere sottoposti ai controlli veterinari alle frontiere e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell'Unione.
- (3) Di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽²⁾ elenca fieno e paglia come prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre la parte I dell'allegato V di tale regolamento reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno.
- (4) Il regolamento (CE) n. 136/2004 è stato adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 2003. La parte II dell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 reca un elenco di Stati aderenti che era pertinente fino al 30 aprile 2004. Di conseguenza non è più necessario mantenere né la parte II dell'allegato V né la separazione dell'allegato V in due parti.
- (5) Per motivi di chiarezza è opportuno aggiungere all'elenco V i codici ISO dei paesi.
- (6) La Serbia ha chiesto di recente l'autorizzazione ad esportare fieno e paglia nell'Unione.
- (7) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽³⁾ elenca la Serbia quale paese da cui possono essere importate nell'Unione partite di carni fresche di animali delle specie bovina, ovina e caprina e di solipedi domestici.
- (8) Sebbene gli ungulati vivi provenienti dalla Serbia non siano autorizzati a essere introdotti nell'Unione, fieno e paglia possono esserlo, poiché la situazione zoonosanitaria in Serbia non presenta un rischio di propagazione di malattie degli animali contagiose o infettive attraverso tali prodotti vegetali che potrebbero essere stati in contatto con animali vivi.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 136/2004.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GUL 21 del 28.1.2004, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

—

ALLEGATO

«ALLEGATO V

ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Codice ISO	Paese
AU	Australia
BY	Bielorussia
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
GL	Groenlandia
IS	Islanda
NZ	Nuova Zelanda
RS	Serbia ⁽¹⁾
US	Stati Uniti d'America
ZA	Sud Africa (ad eccezione delle zone di controllo dell'afta epizootica situate nella regione veterinaria del Transvaal settentrionale e orientale, nel distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera con il Botswana a est della longitudine di 28°).

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 360/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia**

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure in vigore**

- (1) Il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 172/2008 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio («FeSi») attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia («le misure antidumping definitive»).
- (2) Le misure hanno assunto la forma di dazio ad valorem istituito con un'aliquota del 31,2 % sulle importazioni dalla RPC, eccetto quelle della società Erdos Xijin Kuangye Co. (15,6 %) e della società Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., (29,0 %), del 18,0 % sulle importazioni dall'Egitto, eccetto quelle della società The Egyptian Ferroalloys Co. (15,4 %), del 33,9 % sulle importazioni dal Kazakistan, del 5,4 % sulle importazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del 22,7 % sulle importazioni dalla Russia, eccetto quelle della società Bratsk Ferroalloy Plant (17,8 %).
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2009 del Consiglio ⁽³⁾ ha abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 sulle importazioni di FeSi originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (4) Il 30 novembre 2009 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («il riesame intermedio») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, presentata da un produttore esportatore della Russia, Joint Stock Company Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società ad esso collegata Joint Stock Company Kuznetsk Ferroalloy Works (in appresso congiuntamente denominate «gruppo russo»). Il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 60/2012 ⁽⁴⁾, ha concluso il riesame intermedio parziale in quanto non sono emerse prove sufficienti della natura permanente del mutamento delle circostanze. In particolare, il gruppo russo non ha dimostrato che la sua politica dei prezzi fosse di carattere duraturo. Pertanto, il margine di dumping accertato per il gruppo russo nell'inchiesta iniziale non è stato modificato. L'offerta di impegno presentata dal gruppo russo è stata respinta per gli stessi motivi.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽²⁾ GUL 55 del 28.2.2008, pag. 6.⁽³⁾ GUL 351 del 30.12.2009, pag. 1.⁽⁴⁾ GUL 22 del 25.1.2012, pag. 1.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping definitive in vigore, il 28 novembre 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Euroalliages («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano più del 25 %, della produzione complessiva di FeSi dell'Unione.
- (6) La domanda riguardava i due paesi seguenti: RPC e Russia.
- (7) Essa era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 28 febbraio 2013, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (9) L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012 («periodo in esame»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori dell'Unione noti, i produttori esportatori della RPC e della Russia, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (11) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (12) Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e di importatori indipendenti dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (13) Dato che solo un produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e si è dichiarato disposto a collaborare con la Commissione, è stato deciso di non ricorrere al campionamento per i produttori esportatori della RPC. Dopo aver ricevuto il questionario, il produttore esportatore ha deciso di non proseguire la collaborazione. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore della RPC abbia collaborato all'inchiesta.

⁽¹⁾ GU C 186 del 26.6.2012, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 58 del 28.2.2013, pag. 15.

- (14) Per quanto riguarda la Russia, tutti i produttori russi noti sono stati invitati a collaborare all'inchiesta, ossia Bratsk Ferroalloy Plant, Serov Ferroalloy Plant, NLMK e il gruppo russo. Solo un gruppo russo ha collaborato con la Commissione nella presente inchiesta di riesame.
- (15) Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, non sono pervenute risposte al questionario. Si ritiene quindi che nessun importatore indipendente dell'Unione abbia collaborato all'inchiesta.
- (16) Sono pervenute risposte ai questionari da sei dei sette produttori noti di FeSi dell'Unione. In considerazione del numero relativamente limitato di produttori dell'Unione, il campionamento non è stato previsto nell'inchiesta di riesame.
- (17) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) Produttori dell'Unione
- Gruppo FERROATLANTICA:
- Ferroatlantica S.L. — Madrid, Spagna
- Ferropem — Chambéry, Francia
- HUTA LAZISKA, — Laziska Gorne, Polonia
- OFZ a.s. — Istebne, Slovacchia
- TDR LEGURE d.o.o. — Ruse, Slovenia
- VARGON ALLOYS A.B. — Vargon, Svezia
- b) Utilizzatori dell'Unione:
- Aperam SA — Lussemburgo
- Ugitech — Ugine, Francia
- c) Produttore esportatore in Russia:
- Il gruppo russo:
- JSC Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant («JSC CHEMK») — Chelyabinsk, Russia
- JSC Kuznetsk Ferroalloy Works («JSC KF») — Novokuznetsk, Russia
- RFA International LP («RFAI») — Mishawaka, USA.
- d) Produttori nel paese di riferimento
- Elkem AS, Oslo, Norvegia
- FESIL Rana Metall AS, Trondheim, Norvegia
- Finnfjord AS, Finnsnes, Norvegia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (18) Il prodotto in esame è il ferrosilicio attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della RPC e della Russia.

- (19) La produzione di FeSi avviene in forni elettrici ad arco attraverso la riduzione del quarzo per mezzo di prodotti contenenti carbonio. Questo processo è ad alta intensità di energia. Il FeSi è venduto in blocchi, in grani o in polvere ed è disponibile in varie qualità a seconda del tenore di silicio e di impurità (p.es. alluminio). Il FeSi con tenore di silicio uguale o superiore al 70 % è considerato un prodotto di elevata purezza. Se il tenore di silicio è superiore al 55 % e inferiore al 70 %, si tratta di un prodotto di media purezza, se il tenore di silicio non supera il 55 % si tratta di un prodotto di scarsa purezza. Il prodotto in esame è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica come deossidante e componente per leghe.

2. Prodotto simile

- (20) Il FeSi prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il FeSi prodotto e venduto in Norvegia («paese di riferimento»), dato che la RPC non è un paese ad economia di mercato e non è stata esaminata nel corso della presente inchiesta, e in Russia è risultato avere essenzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi impieghi di base del FeSi prodotto nella RPC e in Russia e venduto all'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (21) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione delle pratiche di dumping da parte dei due paesi interessati.

IMPORTAZIONI DALLA RPC

1. Osservazioni preliminari

- (22) Come affermato nel precedente considerando 13, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, in mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si basa sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (23) Di conseguenza, la probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping è stata valutata utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali sulle importazioni ed esportazioni (dati sulle esportazioni cinesi e di Eurostat) nonché altre informazioni a disposizione del pubblico.
- (24) L'assenza di cooperazione ha influito sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei diversi tipi di prodotto. Come spiegato al seguente paragrafo 30, si è ritenuto opportuno stabilire sia il valore normale che il prezzo all'esportazione su base globale, ossia sulla base di un unico prodotto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (25) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, lo stesso metodo utilizzato per determinare il dumping nel corso dell'inchiesta iniziale è stato seguito ogniqualvolta si è constatato che le circostanze non erano cambiate.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1. Determinazione del valore normale

- (26) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni sulla sua proposta di utilizzare la Norvegia come paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la RPC. Nell'inchiesta iniziale la Norvegia era stata utilizzata come paese di riferimento. In assenza di osservazioni delle parti su questo aspetto, si è concluso che la Norvegia doveva essere selezionata nuovamente come paese di riferimento per stabilire il valore normale per la RPC in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

- (27) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se, per i produttori che hanno cooperato in Norvegia, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato nazionale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative.
- (28) Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite effettuate con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR.
- (29) Il valore normale è stato quindi basato sul prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il PIR.

2.2. Determinazione del prezzo all'esportazione

- (30) Come affermato nel precedente considerando 24, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto determinato sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (31) Il volume e i prezzi delle importazioni sono stati dapprima estratti dalla base dati di Eurostat sulle importazioni per i tre codici NC elencati al precedente considerando 18, vale a dire con la distinzione a seconda della qualità. Dato che si è ritenuto opportuno stabilire il prezzo medio all'esportazione, i dati estratti per i codici NC 7202 29 10 e 7202 29 90 sono stati adeguati al tenore di silicio di cui al codice NC 7202 21 00. Questo metodo è quello proposto nella domanda di riesame per stimare il volume totale delle importazioni sulla base della qualità FeSi75. Il volume e i prezzi delle importazioni di queste tre codici NC sono stati aggregati e ponderati in modo da riflettere una media.
- (32) Infine, il prezzo medio d'importazione a livello cif è stato adeguato detraendo in particolare i costi di trasporto per arrivare al valore franco fabbrica. Il prezzo di vendita è stato quindi calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base del prezzo realmente pagato o pagabile indicato nelle statistiche delle importazioni di Eurostat.

2.3. Confronto e adeguamenti

- (33) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In particolare, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei dazi all'esportazione, basandosi su dati menzionati nella domanda di riesame, data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi.

2.4. Dumping durante il PIR

- (34) Sulla base di quanto precede, il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato constatato al 165 %.
- (35) Tuttavia, si deve osservare che il volume totale delle importazioni del prodotto in esame verso l'Unione è drasticamente diminuito dopo l'istituzione delle misure iniziali e che il suddetto margine di dumping è stato calcolato sulla base di un volume limitato di importazioni (cioè inferiore a 2 500 tonnellate durante il PIR).
- (36) Pertanto, per la completezza dell'analisi, è stata esaminata anche la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi per quanto riguarda i tre principali mercati dei paesi terzi, cioè Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti d'America («USA»).
- (37) A tal fine, le cifre relative alle esportazioni cinesi sono state utilizzate per determinare il prezzo delle esportazioni cinesi verso il Giappone, la Corea del Sud e gli USA. Il confronto con il valore normale stabilito in precedenza ha inoltre dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping, che varia tra l'86 % e il 92 % a seconda del paese di destinazione.

3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1. Capacità di produzione della RPC

- (38) La RPC è di gran lunga il principale paese produttore mondiale di FeSi. La capacità di produzione è stata stimata a 10-11 milioni di tonnellate l'anno durante il PIR. Pertanto l'industria della RPC opera al 50 % circa della sua capacità di produzione. Questo significa che vi è attualmente una capacità inutilizzata di circa 5,5 milioni di tonnellate l'anno, il che rappresenta quasi sette volte il consumo totale dell'Unione. Nonostante questa situazione attuale di sovraccapacità e sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, risulta che la capacità della RPC è tuttora in continua espansione, dato che sono attualmente in costruzione forni più grandi e più efficienti.
- (39) Nulla lascia presupporre che il livello di consumo sul mercato interno della Cina o di altri paesi terzi aumenti in modo significativo e possa quindi assorbire l'aumento di produzione qualora i produttori cinesi decidessero di impiegare la capacità produttiva inutilizzata.

3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (40) Dopo l'istituzione delle misure definitive nel febbraio 2008 le importazioni dalla RPC sono diminuite costantemente e sono diventate marginali, rappresentando meno dell'1 % del consumo dell'Unione durante il PIR. Dopo aver raggiunto un picco di circa 330 400 tonnellate nel 2007, le importazioni sono scese a meno di 2 500 tonnellate nel 2012. Tuttavia il mercato UE del FeSi resta interessante per le esportazioni cinesi, in considerazione dei livelli di prezzo osservati.
- (41) Come indicato in precedenza, vi è una notevole sovraccapacità produttiva nella RPC, quindi un forte incentivo a trovare mercati alternativi in grado di assorbire questo eccesso di capacità produttiva. Tuttavia, a causa di varie restrizioni all'esportazione imposte dal governo cinese (vale a dire un dazio all'esportazione del 25 %, un'aliquota IVA non rimborsabile pari al 17 % e le licenze di esportazione), nel complesso le esportazioni cinesi sono diminuite da un picco di 1,5 milioni di tonnellate nel 2007 a solo 0,4 milioni di tonnellate nel 2009. Ciononostante, a partire dal 2010 si è osservata una forte ripresa di tutte le esportazioni, il cui volume è aumentato a 0,8 milioni di tonnellate ed è stato stimato a 0,7 milioni di tonnellate nel 2013. I dati più recenti indicano un livello sostenuto delle esportazioni, il cui volume è più elevato che l'intero consumo dell'Unione.
- (42) Malgrado le suddette restrizioni alle esportazioni, i produttori cinesi hanno esportato un volume significativo di FeSi sui mercati mondiali non soggetti a restrizioni all'importazione (vale a dire il Giappone, la Corea del Sud e gli USA).
- (43) A prima vista il mercato asiatico potrebbe essere un'alternativa per assorbire parte dell'eccesso di produzione cinese. Tuttavia, secondo le informazioni presentate dal richiedente, i recenti sviluppi su tale mercato possono renderlo meno interessante per le esportazioni cinesi.
- (44) Infatti, il mercato asiatico sarà gravemente influenzato dalla messa in produzione di due nuovi progetti relativi al ferrosilicio in Malaysia (gli stabilimenti di Pertama Ferroalloys e Sarawak Ferroalloys). Si stima che la produzione annuale di ferrosilicio della Malaysia, che aumenterà di 420 000 tonnellate a partire dal 2014, sarà venduta a paesi limitrofi del Sudest asiatico, in particolare al Giappone, che necessita di 600 000 tonnellate di ferrosilicio all'anno. La produzione degli impianti della Malaysia avrà un impatto negativo sulle esportazioni cinesi verso il Sudest asiatico. Inoltre, i produttori di acciaio giapponesi e le acciaierie della Corea del Sud hanno già concluso accordi per l'acquisto annuale di notevoli volumi di ferrosilicio dai nuovi produttori della Malaysia, rendendo in tal modo più difficile l'ingresso nel mercato per le esportazioni cinesi.
- (45) Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore ha affermato che la produzione della Malaysia era sopravvalutata. In seguito a verifica tale osservazione è stata ritenuta pertinente e, di conseguenza, la produzione della Malaysia è stata corretta a circa 370 000 tonnellate.
- (46) Si prevede pertanto che la produzione supplementare della Malaysia farà aumentare la concorrenza su questo mercato già saturo, nel quale la RPC e la Russia oggi detengono una quota considerevole.
- (47) La ridotta presenza di prodotti cinesi sul mercato dell'Unione nel PIR è dovuta essenzialmente alle restrizioni alle esportazioni imposte dal governo cinese di cui al precedente considerando 41.

- (48) I prezzi sul mercato dell'UE rappresenterebbero anche un'attrattiva per assorbire l'eccesso di capacità dei produttori cinesi. Infatti, il prezzo di mercato medio per l'Unione nel 2012 era almeno pari ai prezzi all'esportazione dei produttori cinesi per i loro principali paesi di destinazione (Giappone, Corea del Sud e USA), il che sottolinea ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione quando le vendite verso altre destinazioni diventano più problematiche.
- (49) Si può pertanto concludere che il mercato europeo, uno dei più ampi a livello mondiale, rimane interessante per i produttori cinesi.

4. Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

- (50) La capacità inutilizzata disponibile nella RPC e il livello dei prezzi relativamente attraente sul mercato dell'Unione lasciano concludere che sussiste il rischio di un aumento delle esportazioni cinesi del prodotto in esame qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere.
- (51) Data la capacità inutilizzata attuale e potenziale della RPC e tenuto conto del fatto che il mercato dell'Unione è uno dei maggiori al mondo e che le esportazioni cinesi nel Sudest asiatico saranno verosimilmente esposte a pressioni si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero abrogate, gli esportatori cinesi aumenteranno probabilmente le loro esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

IMPORTAZIONI DALLA RUSSIA

1. Osservazioni preliminari

- (52) Come affermato nel precedente considerando 14, solo un gruppo di produttori ha collaborato al procedimento. Tuttavia, si è constatato che il gruppo russo rappresentava una quota notevole della produzione totale russa, cioè circa il 78 % della produzione complessiva di FeSi della Russia e la maggior parte delle importazioni di FeSi provenienti dalla Russia verso l'Unione. Pertanto, la Commissione ha concluso che le informazioni fornite dal gruppo russo, combinate con quelle provenienti da altre fonti quali la domanda di riesame e le statistiche commerciali disponibili sulle importazioni (Eurostat), dovevano essere usate per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping.
- (53) Per calcolare il margine di dumping le imprese facenti parte del gruppo russo JSC CHEMK e JSC KF sono considerate collegate ai sensi dell'articolo 143 del codice doganale (¹), come nell'inchiesta iniziale. Pertanto è stato calcolato un unico margine di dumping per l'intero gruppo, utilizzando la seguente metodologia. L'importo del dumping è stato calcolato per ogni singolo produttore esportatore prima di stabilire una media ponderata del margine di dumping per l'intero gruppo. Va osservato che tale metodologia è diversa da quella applicata nell'inchiesta iniziale, in cui il calcolo del dumping era stato effettuato aggregando tutti i dati relativi alla produzione e alle vendite delle entità produttive. Tale diversa metodologia è stata impiegata nel riesame intermedio concluso. Tale modifica metodologica è giustificata dal cambiamento della struttura societaria del gruppo, che permette l'individuazione dei singoli produttori in seno al gruppo con riferimento alle vendite e alla produzione.

2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1. Determinazione del valore normale

- (54) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se per i produttori esportatori che hanno cooperato il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle loro esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato nazionale corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame.

(¹) A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

- (55) Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale esame è stato effettuato per tipi di prodotto, venduti da un produttore esportatore sul suo mercato interno, che sono risultati essere direttamente comparabili al tipo di prodotto venduto per esportazione nell'Unione. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.
- (56) Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale delle vendite con margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.
- (57) Per i tipi di prodotto per i quali più dell'80 % in volume delle vendite di questo tipo di prodotto nel mercato interno era superiore ai costi e la media ponderata dei prezzi di vendita di tale tipo era uguale o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi reali nel mercato interno di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo di prodotto in questione.
- (58) Quando il volume delle vendite remunerative di tale tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate nel mercato interno durante il PIR.
- (59) Quando non vi erano vendite di un particolare tipo di prodotto sul mercato interno, oppure se tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (60) Per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, sulla base dei dati effettivi riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nell'ambito di normali operazioni commerciali, da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato o sui dati disponibili.

2.2. Determinazione del prezzo all'esportazione

- (61) Durante il PIR le vendite all'esportazione del gruppo russo verso l'Unione sono state effettuate tramite la società collegata (l'importatore collegato) RFAI, che ha svolto tutte le funzioni di importatore per quanto concerne le merci immesse in libera pratica nell'Unione, ovvero quelle di un importatore collegato.
- (62) Il prezzo all'esportazione è quindi stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguati per tenere conto di tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita, nonché di un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. A tal fine è stata impiegata la percentuale effettiva delle SGAV e, in assenza di nuove informazioni sui profitti fornite da importatori indipendenti, si è utilizzata la stessa percentuale di profitto utilizzata nell'inchiesta iniziale, ovvero il 6 %.
- (63) Il gruppo russo ha affermato che la RFAI dovrebbe essere trattata come parte della stessa ed unica entità economica («UEE») poiché entrambi sono controllati e gestiti dalle stesse persone e operano come un'unica entità economica. Di conseguenza, calcolando i prezzi all'esportazione, non andrebbero effettuate detrazioni per le SGAV e i profitti della RFAI.
- (64) Nel contesto dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, effettuato per calcolare il prezzo all'esportazione, è irrilevante stabilire se l'associazione tra il gruppo russo e la RFAI abbia o non abbia assunto la forma di «UEE».
- (65) Pertanto, poiché le vendite all'esportazione del gruppo russo sono state effettuate tramite una società collegata (RFAI), il prezzo all'esportazione ha dovuto essere adeguato detraendo un margine ragionevole per le SGAV e i profitti, come espressamente consentito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

- (66) Il produttore esportatore ha ribadito le sue argomentazioni relative all'esistenza di una «UEE» e il fatto che questo impedisse gli adeguamenti per le SGAV e i profitti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Egli ha inoltre affermato che, anche se gli adeguamenti fossero giustificati, nel calcolo del prezzo all'esportazione si dovrebbero includere solo i costi relativi alle importazioni da parte della RFAI, escludendo tutte le SGAV relative alle esportazioni della «UEE». Infine il produttore esportatore ha dichiarato il proprio disaccordo in merito alla conclusione riguardante la non esistenza di una «UEE» nel caso in questione.
- (67) Il fatto che esista o meno una «UEE» è irrilevante nel contesto del calcolo del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Fintantoché le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono rispettate, il livello di controllo o di integrazione è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità degli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9⁽¹⁾. L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base prescrive alla Commissione di costruire, in determinate situazioni, un prezzo all'esportazione e di adeguarlo per tenere conto di un determinato numero di fattori, anche nei casi in cui le parti risultano collegate. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base indica chiaramente che «sono applicati gli adeguamenti» (sottolineatura aggiunta dalla Commissione). La Commissione ha accertato che la RFAI ha svolto tutte le funzioni che vengono normalmente svolte da un importatore collegato nell'Unione. La RFAI è infatti strettamente coinvolta nell'attività internazionale del gruppo (assistenza ai clienti, logistica e calendario delle consegne, acquisto di beni strumentali e materie prime fondamentali ecc.). Di conseguenza è rispettata la condizione richiesta dall'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che giustifica gli adeguamenti applicati. Pertanto si conclude che gli adeguamenti applicati erano necessari sulla base dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (68) Il produttore esportatore ha sostenuto che dalla sentenza *Nikopolsky/Interpipe*⁽²⁾ si evince che, se l'esportatore e l'operatore commerciale collegato costituiscono una «UEE», l'adeguamento al prezzo di esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non è consentito. Quest'affermazione è priva di fondamento. La sentenza in questione riguarda infatti un adeguamento effettuato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) per tenere conto delle commissioni nominali ricevute da un operatore che svolge funzioni analoghe a quelle di un agente che opera su commissione. Essa è quindi irrilevante per il caso in questione, in cui la società svizzera RFAI svolge tutte le funzioni solitamente svolte da un importatore collegato. L'esistenza di una «UEE» non ha lo stesso impatto sugli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e sugli adeguamenti applicati in virtù dell'articolo 2, paragrafo 9, del medesimo regolamento. Inoltre non vi è alcun margine discrezionale per la richiesta di un adeguamento riguardante un margine ragionevole per le SGAV e i profitti. Tale adeguamento è applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base quando le parti sono collegate.
- (69) Per quanto concerne la portata dell'adeguamento, la richiesta riguardante detrazioni parziali delle SGAV e dei profitti non può essere accolta, in assenza di prove pertinenti presentate dal produttore esportatore. Gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono quelli caratteristici nella costruzione del prezzo all'esportazione nei casi più consueti di associazione. Se le SGAV e i profitti fossero unicamente oggetto di un adeguamento parziale, tale modifica dovrebbe essere fondata sulle prove fornite dal produttore esportatore riguardanti i costi e, in particolare, attestanti che tali costi costituiscono spese speciali sostenute in relazione ad attività non direttamente collegate all'importazione del prodotto in esame tra l'importazione e la successiva rivendita.
- (70) Il gruppo russo ha anche sostenuto che non si dovrebbe detrarre il dazio antidumping quando si calcola il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, dato che il dazio è debitamente rispecchiato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione.
- (71) L'inchiesta ha accertato, in particolare, che i prezzi di rivendita del prodotto in esame nell'Unione non rispecchiavano il dazio pagato per il 99 % delle transazioni segnalate. Si può quindi concludere che il dazio antidumping non era rispecchiato correttamente nei prezzi di rivendita del gruppo russo. Di conseguenza, l'argomentazione del gruppo russo non ha potuto essere accettata e l'importo dei dazi antidumping è stato detratto dal calcolo dei prezzi all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

2.3. Confronto e adeguamenti

- (72) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Causa C-260/84, *Minebea Company Limited contro Consiglio delle Comunità europee*, paragrafo 37.

⁽²⁾ Causa T-249/06, *Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) contro Consiglio dell'Unione europea*. Racc. [2009] pag. II-00383. La sentenza è stata in seguito confermata dalla Corte di giustizia in appello nelle cause riunite C-191/09P e C-200/09P.

- (73) Sono stati effettuati adeguamenti per i costi relativi a trasporto e assicurazione, carico e movimentazione, credito e commissioni, ove applicabile e giustificato, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

2.4. Dumping durante il PIR

- (74) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei due produttori esportatori che costituiscono il gruppo russo.
- (75) Il produttore esportatore in questione ha presentato varie argomentazioni riguardanti il calcolo del margine di dumping.
- (76) Innanzitutto, per quanto concerne l'adeguamento del costo della quarzite acquistata da una società produttrice del gruppo dall'altra società produttrice del gruppo, è stata contestata l'aggiunta di un margine di profitto del 5 % al prezzo di acquisto riveduto. L'argomentazione adottata è che le due società sono membri della stessa entità economica unica.
- (77) Pur essendo tale argomentazione relativa alla «UEE» irrilevante nel contesto dell'adeguamento del costo della quarzite, si riconosce che le transazioni tra parti collegate possono essere effettuate senza realizzare profitto. Vista l'assenza di vendite di quarzite a controparti esterne, non è stato neppure possibile dimostrare l'esistenza di eventuali profitti. Di conseguenza, il margine di profitto sul costo adeguato della quarzite è stato omesso e la determinazione del dumping è stata opportunamente riveduta.
- (78) Una seconda argomentazione riguardava l'applicazione da parte della Commissione delle raccomandazioni dell'organo di conciliazione dell'OMC nella controversia sul salmone con la Norvegia. Nella suddetta situazione era stato raccomandato, nei casi in cui le vendite di un determinato tipo di prodotto non fossero rappresentative, di utilizzare comunque le SGAV e i profitti realizzati su tali transazioni nella costruzione del valore normale. Il produttore esportatore ha anche sostenuto che non era consentito applicare la nuova metodologia in un riesame in previsione della scadenza, dato che non erano intervenuti cambiamenti sostanziali delle circostanze che giustificassero tale applicazione.
- (79) La Commissione ha spiegato la metodologia del panel nel caso del salmone durante un'audizione con il produttore esportatore, che ha continuato a considerare la raccomandazione del panel una violazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. La Commissione è tuttavia tenuta ad attuare tali sentenze nel quadro delle sue obbligazioni nei confronti dell'OMC. La metodologia in questione riguarda tutti i casi e non solo le inchieste avviate sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base.
- (80) In seguito ad una terza argomentazione, la Commissione ha corretto le occorrenze in cui il costo di un produttore esportatore del gruppo era confrontato a determinate vendite dell'altro produttore esportatore.
- (81) La Commissione conferma inoltre di avere adeguato il fatturato allo stesso modo del costo di produzione, ovvero tenendo conto dei costi di trasporto, assicurazione e movimentazione per testare la redditività, e dei costi di imballaggio per determinare i margini di dumping.
- (82) In una quarta argomentazione il produttore esportatore ritiene che il dazio antidumping in vigore sia stato indebitamente detratto dal prezzo all'esportazione. Per provare tale affermazione ha dichiarato che i prezzi delle vendite all'esportazione erano superiori di oltre il 100 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, e che tale fatto proverebbe che il dazio antidumping era compreso nei prezzi all'esportazione. Inoltre taluni dazi all'importazione e dazi antidumping non avrebbero dovuto essere detratti, perché sarebbero stati pagati in anticipo e si riferivano ad un periodo successivo. Infine la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto dei costi relativi ad un ufficio in Giappone e alle imposte cantonali e federali svizzere sul reddito.

- (83) Le prove fornite dal produttore esportatore non consentono di concludere in modo definitivo che il dazio antidumping fosse debitamente rispecchiato nel prezzo all'esportazione in questo caso e per questo prodotto. Sia i prezzi di rivendita che i costi di produzione sono fortemente aumentati rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Per tale motivo l'aumento dei prezzi all'esportazione non può essere attribuito in via definitiva al presunto effetto del dazio. Per illustrare il carattere non decisivo delle prove presentate, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione con il costo dei beni, compreso il dazio antidumping, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, giungendo al risultato che il 99 % delle transazioni di esportazione non è effettuato ad un prezzo di esportazione sufficientemente elevato da coprire il dazio antidumping. Infine, anche non detraendo il dazio, questo non basterebbe ad invalidare la conclusione relativa al dumping notevole e non influirebbe neppure sulla conclusione in merito alla probabilità del persistere del dumping. Di conseguenza non vi sarebbe alcun impatto sull'esito della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
- (84) La Commissione ha osservato che non è possibile pagare in anticipo dazi all'importazione e dazi antidumping e che tali dazi sono riscossi all'importazione. Inoltre il gruppo ha fatto ricorso ad un deposito doganale, il che significa che i dazi erano corrisposti solo al momento dell'effettiva realizzazione delle importazioni e delle vendite. Da un confronto tra la situazione contabile generale del 31 dicembre 2012 e i bilanci certificati risulta inoltre chiaramente che i revisori hanno riqualificato i cosiddetti dazi antidumping prepagati in dazi antidumping effettivamente versati come costo nel conto profitti e perdite.
- (85) I costi relativi all'ufficio in Giappone non riguardavano il prodotto in esame e quindi non hanno influito sul calcolo effettuato dalla Commissione. L'argomentazione è stata quindi respinta. Infine, le imposte svizzere citate avrebbero potuto essere escluse solo se fossero state imposte sul reddito societario, come risulta dall'osservazione successiva alla diffusione delle conclusioni. Il calcolo del dumping è stato quindi adeguato di conseguenza.
- (86) La Commissione ha riveduto il tasso d'interesse adeguato su un prestito contratto da una società del gruppo nelle Isole Vergini britanniche a favore di un'altra società del gruppo, in risposta all'argomentazione secondo cui tali prestiti possono essere contratti a tassi inferiori a quelli del mercato ed essenzialmente sono opportuni solo se il tasso d'interesse è inferiore a quello ottenibile presso una banca. Inoltre la Commissione conferma che il margine di profitto per la RFAI era stato applicato al valore netto di fatturazione nella valuta di conto della società e non era fondato sul cif dopo l'aggiunta di determinati costi.
- (87) Tenendo conto delle considerazioni appena esposte e rivedendo il calcolo fondato sull'accettazione delle argomentazioni relative alle vendite intragruppo di quarzite, al prestito intragruppo e alle imposte federali e cantonali svizzere sul reddito, il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stato riveduto e constatato al 43 %.
- (88) Si ricorda che il riesame intermedio di cui al precedente considerando 4, ha concluso che le importazioni del gruppo russo erano state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo ottobre 2009 – settembre 2010.

3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

- (89) Dopo avere esaminato l'esistenza di pratiche di dumping durante il PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping.

3.1. Capacità di produzione della Russia

- (90) La Russia è il secondo maggiore produttore mondiale di FeSi. Secondo la società di ricerche di mercato Metal Expert, la capacità di produzione di FeSi in Russia è pari a circa 900 000 tonnellate. Questa cifra comprende la produzione effettuata da forni che possono produrre FeSi, ma anche altri tipi di ferroleghie. Infatti, le apparecchiature di produzione dei due produttori (JSC CHEMK e Serov Ferroalloy Plant) consentono di passare rapidamente dal FeSi ad altri tipi di ferroleghie. Le attrezzature degli altri produttori russi (Bratsk Ferroalloy Plant, NLMK e JSC KF) consentono invece di produrre unicamente FeSi.

- (91) Dopo la divulgazione delle conclusioni, l'unico produttore esportatore che ha collaborato ha affermato che le sue informazioni non erano state prese in considerazione nel calcolo della capacità di produzione della Russia. Tuttavia, come indicato nel considerando 52, la fonte primaria d'informazione utilizzata era quella fornita dal gruppo russo. La relazione di Metal Export è stata utilizzata per stabilire la capacità di produzione degli altri produttori russi. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (92) Lo stesso produttore esportatore ha anche affermato che la produzione della società JSC CHEMK era stata valutata in modo non corretto, dato che a suo avviso è praticamente impossibile passare dalla produzione di una ferrolega alla produzione di un'altra senza notevoli costi aggiuntivi e tempi supplementari. Tuttavia le prove rinvenute durante il sopralluogo presso la sede della società JSC CHEMK dimostrano che i loro forni possono passare da una ferrolega all'altra senza i tempi supplementari di cui sopra. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (93) La produzione effettiva durante il PIR ammontava secondo le stime a circa 633 000 tonnellate (base FeSi75), con capacità inutilizzata disponibile fino a 267 000 tonnellate. Utilizzando un approccio prudente e prendendo in esame la capacità di produzione utilizzata per la produzione delle altre ferroleghie, la capacità inutilizzata per il FeSi è pari ad almeno 120 000 tonnellate.
- (94) Il gruppo russo ha sostenuto che la stima della capacità inutilizzata della Russia è stata calcolata erroneamente, dato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il gruppo russo stava operando al 95-100 % della propria capacità. Tuttavia, come indicato nel considerando di cui sopra, è stato adottato un approccio cauto anche tenendo conto dell'effettiva capacità inutilizzata. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (95) Secondo la relazione della società Metal Expert, l'elevata capacità inutilizzata è da attribuire a un significativo calo del 50 % della domanda interna tra il 2002 e il 2009, ed è rimasta stabile fino al 2012. La capacità di produzione è quindi ampiamente superiore alla domanda sul mercato interno. I produttori russi dipendono pertanto dalle esportazioni.

3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (96) Nonostante le misure attualmente in vigore, il mercato UE continua ad essere attraente per le esportazioni russe. Il livello delle importazioni osservato durante il PIR dimostra che le importazioni russe hanno in una certa misura risentito dei dazi antidumping istituiti, pur essendo ancora nettamente presenti durante il PIR.
- (97) Una parte ha sostenuto che il mercato dell'Unione europea di FeSi non sarebbe interessante per un fornitore mondiale come il gruppo russo, e che vi è un forte calo generale delle importazioni che è continuato nel 2012. Essa ha sostenuto che tale tendenza non verrebbe ribaltata in futuro. L'esame dei dati commerciali raccolti da Eurostat e in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base ha dimostrato tuttavia che le importazioni dalla Russia sono rimaste piuttosto stabili durante il periodo 2010-2012.
- (98) Inoltre, confrontando i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione europea con i prezzi applicati per il FeSi sui mercati dei paesi terzi, risulta che il gruppo russo ha praticato prezzi più elevati nei confronti dell'UE, a seconda del paese di destinazione.
- (99) Di conseguenza, l'affermazione secondo cui il mercato dell'Unione non è attraente per i produttori russi è stata respinta.
- (100) Una parte ha sostenuto che il mercato russo sta diventando sempre più attraente in considerazione di diversi progetti futuri, come i giochi olimpici invernali del 2014, che dovrebbero stimolare la domanda interna di acciaio e quindi aumentare il consumo interno di FeSi. Tuttavia, occorre innanzitutto rilevare che tale parte non ha fornito dati pertinenti né stime per quanto riguarda l'impatto di tali progetti sul consumo interno di FeSi. In ogni caso, qualora tale situazione dovesse effettivamente concretizzarsi, tale effetto avrebbe dovuto già essere visibile nel corso del 2012 e del 2013. I dati disponibili rivelano invece che il consumo interno è rimasto stabile. Infine, l'effetto di questi progetti sarebbe in ogni caso limitato e di natura temporanea. Di conseguenza, questo argomento è respinto. Una delle parti ha sostenuto che l'eccesso di capacità in Russia è ampiamente assorbito dalle esportazioni verso i mercati asiatici e gli USA. In realtà, durante il PIR i produttori russi hanno esportato a livello

mondiale oltre il 73 % della loro produzione. Tuttavia, come indicato al precedente considerando 93, in Russia vi è ancora una notevole sovracapacità produttiva a causa della diminuzione del consumo interno, e quindi una forte esigenza di trovare mercati alternativi per compensare la perdita di vendite sul mercato interno e assorbire l'eccesso di capacità produttiva.

- (101) Come indicato al precedente considerando 44, la concorrenza sui mercati asiatici aumenterà a causa dei nuovi impianti costruiti in Malaysia, che inizieranno a produrre circa 420 000 tonnellate nel 2014. Questa situazione renderà più difficoltose le esportazioni russe per il mercato asiatico.
- (102) Come illustrato dal considerando 45, la produzione della Malaysia è stata rivista a 370 000 tonnellate.
- (103) Inoltre negli USA, uno dei loro principali mercati di esportazione, gli esportatori russi sono già oggetto di un'inchiesta antidumping nell'ambito della quale sono presunti notevoli margini di dumping.
- (104) Di conseguenza, si deve concludere che i produttori esportatori russi sono in gran parte dipendenti dalle esportazioni verso i mercati dei paesi terzi sui quali la concorrenza sarà più pronunciata. In questo contesto il mercato dell'Unione sarà ancora più interessante per i suddetti produttori.

4. Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

- (105) Alla luce delle risultanze di cui sopra, si può concludere che le importazioni dalla Russia sono tuttora oggetto di dumping e che il rischio del persistere del dumping è assai elevato. Data la capacità inutilizzata attuale e potenziale futura della Russia, tenuto conto che il mercato dell'Unione è uno dei maggiori al mondo e considerata la prevista espansione della capacità sul mercato del Sudest asiatico si può concludere che, qualora le misure antidumping fossero lasciate scadere, gli esportatori russi aumenterebbero probabilmente ancora di più le loro esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.

5. Conclusioni

- (106) Alla luce delle considerazioni di cui sopra si è concluso che esiste un significativo e concreto rischio di persistenza del dumping per il FeSi originario della RPC e della Russia qualora le attuali misure antidumping fossero lasciate scadere.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (107) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori noti dell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e saranno nel prosieguo denominati «l'industria dell'Unione».
- (108) Come indicato al precedente considerando 16, sei produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste. Le società in questione rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'Unione e la loro situazione è considerata rappresentativa per l'industria dell'Unione.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo dell'Unione

- (109) Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base ai volumi delle vendite collegate e indipendenti dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, ad una stima per il produttore che non ha collaborato (sulla base della domanda di riesame) e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat a livello di codice NC.

- (110) Durante il periodo considerato il consumo dell'Unione è aumentato del 40 %. Tuttavia, si dovrebbe tener conto del fatto che il primo anno del periodo in esame (2009) è stato un anno estremamente negativo a causa degli effetti sfavorevoli della crisi economica. Nonostante una parziale ripresa dopo il 2009, il consumo dell'Unione non ha raggiunto i livelli registrati durante l'inchiesta iniziale, nella quale ogni anno il consumo è stato superiore a 850 000 tonnellate.

Tabella 1

Consumo

	2009	2010	2011	PIR
Consumo (in t)	544 093	799 233	841 796	760 128
Indice (2009 = 100)	100	147	155	140

Fonte: Risposte al questionario, domanda di riesame in previsione della scadenza, Eurostat.

2. Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni provenienti dai paesi interessati

- (111) I volumi e le quote di mercato delle importazioni dalla RPC e dalla Russia sono stati analizzati sulla base delle informazioni statistiche di Eurostat e dei dati raccolti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono molto bassi, le importazioni dai paesi interessati non sono state valutate cumulativamente.

a) Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

- (112) Durante il periodo in esame le importazioni oggetto di dumping nell'Unione hanno evidenziato, in termini di volume e di quote di mercato, l'andamento seguente:

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni in esame

	2009	2010	2011	PIR
RPC				
Volume delle importazioni (in t)	8 105	13 828	5 125	2 516
Indice (2009 = 100)	100	171	63	31
Quota di mercato (in %)	1,5	1,7	0,6	0,3
Indice (2009 = 100)	100	116	41	22
Russia				
Volume delle importazioni (in t)	74 678	53 671	29 338	40 725
Indice (2009 = 100)	100	72	39	55
Quota di mercato (in %)	13,7	6,7	3,5	5,4
Indice (2009 = 100)	100	49	25	39

	2009	2010	2011	PIR
Totale dei paesi interessati				
Volume delle importazioni (in t)	82 783	67 499	34 463	43 241
Indice (2009 = 100)	100	82	42	52
Quota di mercato (in %)	15,2	8,4	4,1	5,7
Indice (2009 = 100)	100	56	27	37

Fonte: Eurostat

(113) I volumi delle importazioni provenienti dai paesi interessati sono diminuiti notevolmente, del 48 %, durante il periodo in esame. Anche la loro quota di mercato è diminuita, passando dal 15,2 % nel 2009 al 5,7 % nel PIR. A seguito di questa tendenza le esportazioni cinesi sul mercato dell'Unione sono quasi cessate. I produttori esportatori russi, invece, detengono ancora una quota di mercato notevole, rendendo la Russia il quarto maggiore esportatore verso l'Unione.

b) Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

(114) La tabella riportata qui sotto indica il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping. Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è diminuito del 38 %. Il prezzo medio delle importazioni dalla Russia è aumentato del 31 % nel corso dello stesso periodo, ma è comunque rimasto inferiore ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni in dumping

	2009	2010	2011	PIR
RPC				
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	991	1 088	873	611
Indice (2009 = 100)	100	110	88	62
Russia				
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	716	776	889	999
Indice (2009 = 100)	100	108	124	140
Totale dei paesi interessati				
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	742	840	887	976
Indice (2009 = 100)	100	113	119	131

Fonte: Eurostat

(115) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione che hanno collaborato a clienti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping praticati dai produttori russi che hanno collaborato al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali.

(116) Dal momento che nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta di riesame, la sottoquotazione dei prezzi di esportazione cinesi è stata determinata mediante il confronto tra la media ponderata dei prezzi dei produttori dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, a livello franco fabbrica, e il prezzo all'esportazione medio delle esportazioni cinesi su base cif ottenuti da Eurostat, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali.

(117) Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il PIR, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione sul mercato dell'Unione pari al 6 - 39 % per la Russia e al 46 % per la RPC.

3. Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi

	2009	2010	2011	PIR
Brasile				
Volume delle importazioni (in t)	37 303	90 324	72 769	58 548
Indice (2009 = 100)	100	242	195	157
Prezzo in EUR/tonnellata	974	1 136	1 352	1 173
Indice (2009 = 100)	100	117	139	120
Quota di mercato (in %)	6,9	11,3	8,6	7,7
Indice (2009 = 100)	100	165	126	112
Islanda				
Volume delle importazioni (in t)	101 036	103 043	91 462	101 275
Indice (2009 = 100)	100	102	91	100
Prezzo in EUR/tonnellata	985	1 027	1 251	1 118
Indice (2009 = 100)	100	104	127	114
Quota di mercato (in %)	18,6	12,9	10,9	13,3
Indice (2009 = 100)	100	69	59	72
Norvegia				
Volume delle importazioni (in t)	122 707	193 121	224 372	224 542
Indice (2009 = 100)	100	157	183	183
Prezzo in EUR/tonnellata	1 019	1 142	1 287	1 286
Indice (2009 = 100)	100	112	126	126
Quota di mercato (in %)	22,6	24,2	26,7	29,5
Indice (2009 = 100)	100	107	118	131
Altri paesi terzi				
Volume delle importazioni (in t)	119 274	160 690	211 670	120 966
Indice (2009 = 100)	100	135	177	101
Prezzo in EUR/tonnellata	917	1 054	1 190	1 067
Indice (2009 = 100)	100	115	130	116
Quota di mercato (in %)	21,9	20,1	25,1	15,9
Indice (2009 = 100)	100	92	115	73

	2009	2010	2011	PIR
Totale paesi terzi				
Volume delle importazioni (in t)	380 320	547 178	600 273	505 331
Indice (2009 = 100)	100	144	158	133
Prezzo in EUR/tonnellata	974	1 093	1 255	1 187
Indice (2009 = 100)	100	112	129	122
Quota di mercato (in %)	69,9	68,5	71,3	66,5
Indice (2009 = 100)	100	98	102	95

Fonte: Eurostat

(118) I volumi delle importazioni dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione sono aumentati del 33 % durante il periodo in esame, nel quale hanno seguito la tendenza al rialzo del consumo. La quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi si è mantenuta relativamente stabile nel periodo in esame, attorno al 70 % circa del consumo dell'Unione, con una lieve riduzione nel PIR. Tuttavia, la struttura geografica delle importazioni è stata più variabile, con un notevole aumento del volume delle importazioni e delle quote di mercato del Brasile e della Norvegia, i paesi che sembrano aver tratto il massimo vantaggio dall'aumento del consumo.

(119) I prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi sono aumentati del 22 % nel corso del periodo in esame e restano molto al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC e dalla Russia.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

(120) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(121) Ai fini dell'analisi del pregiudizio, la situazione economica dell'industria dell'Unione è valutata sulla base di indicatori come produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi unitari medi, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, scorte e costi del lavoro.

a) *Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti*

(122) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata notevolmente durante il periodo in esame. L'aumento è stato particolarmente marcato fra il 2009 e il 2011, quando la produzione è aumentata del 178 %. In seguito, è rimasta stabile nel PIR. Si ricorda che il primo anno del periodo in esame è stato eccezionale a causa della crisi economica, è stato quindi caratterizzato da livelli di produzione insolitamente bassi. In effetti, nonostante un notevole recupero dopo il 2009, è opportuno ricordare che la produzione dell'industria dell'Unione non ha raggiunto il livello di partenza dell'inchiesta iniziale (anno 2003), nel corso della quale era stata registrata una produzione superiore a 270 000 tonnellate.

Tabella 5

Produzione totale dell'industria dell'Unione

	2009	2010	2011	PIR
Produzione (in tonnellate)	81 147	192 495	225 376	224 540
Indice (2009 = 100)	100	237	278	277

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

- (123) La capacità di produzione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame ed è lievemente aumentata durante il PIR. Mentre la produzione aumentava notevolmente nel periodo 2009-2011, l'utilizzo degli impianti ha registrato un aumento globale del 179 %. Questa tendenza è cambiata durante il PIR, quando è diminuito l'utilizzo degli impianti. Questa variazione negativa non è tuttavia dovuta alla diminuzione della produzione effettiva, ma all'aumento della capacità in sé.

Tabella 6

Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

	2009	2010	2011	PIR
Capacità di produzione (in tonnellate)	301 456	301 456	299 914	324 884
Indice (2009 = 100)	100	100	99	108
Utilizzo degli impianti (in %)	27	64	75	69
Indice (2009 = 100)	100	237	279	257

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

b) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

- (124) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione (calcolato sulla base delle vendite a clienti sia collegati che indipendenti nell'Unione) ha seguito l'andamento dei consumi negli anni dal 2009 al 2011. Un ulteriore improvviso aumento durante il PIR è stato causato dal riorientamento delle vendite dell'industria dell'Unione verso gli acquirenti indipendenti, anziché collegati, nell'Unione, che è stato osservato quest'anno. Il riorientamento era dovuto ad un cambiamento nella struttura societaria di un produttore dell'Unione.

Tabella 7

Vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti

	2009	2010	2011	RIP
Volume (in t)	60 257	113 048	122 860	191 525
Indice (2009 = 100)	100	188	204	318

Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame

- (125) I volumi delle vendite sul mercato dell'Unione hanno seguito l'andamento del consumo; la quota di mercato dell'industria dell'Unione, dopo un iniziale aumento repentino nel 2010, è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, con una lieve tendenza al rialzo.

Tabella 8

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

	2009	2010	2011	PIR
Quota di mercato dell'industria dell'Unione (in %)	14	21	22	25
Indice (2009 = 100)	100	155	165	187

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat

- (126) Come indicato al precedente considerando 111, il consumo dell'Unione era aumentato del 40 % tra il 2009 e il PIR. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione è riuscita a trarre vantaggio da tale crescita aumentando lievemente i volumi di vendita e la quota di mercato.

c) **Occupazione e produttività**

- (127) L'occupazione nell'industria dell'Unione in relazione al prodotto in esame è aumentata di quasi il 50 % nel corso del periodo in esame. Oltre al numero degli addetti, allo stesso tempo è aumentata in misura anche maggiore la produttività, misurata in termini di produzione (in tonnellate) annua per addetto, che nello stesso periodo è cresciuta dell'86 %.

Tabella 9

Occupazione e produttività

	2009	2010	2011	PIR
Numero di addetti	701	869	1064	1042
Indice (2009 = 100)	100	124	152	149
Produttività (unità/addetto)	116	222	212	216
Indice (2009 = 100)	100	191	183	186

Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame

d) **Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping**

- (128) Come indicato ai precedenti considerando 37 e 87, i margini di dumping delle importazioni dai paesi interessati sono rimasti elevati. Dall'analisi degli indicatori di pregiudizio è risultato che l'industria si sta riprendendo dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. La ripresa è tuttavia recente e durante il PIR nel mercato dell'Unione si è registrato un certo calo di vari indicatori di pregiudizio, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito. Inoltre, va osservato che tale sviluppo positivo si verifica sotto la protezione delle attuali misure anti-dumping. Qualora le misure venissero abrogate, l'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione sarebbe rilevante.

e) **Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari**

- (129) I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione è cresciuto del 25 % nel periodo 2009-2011 e ha poi registrato un nuovo calo nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo andamento dei prezzi riflette in generale cambiamenti dei costi delle materie prime e dell'energia durante lo stesso periodo. Una tendenza analoga, ovvero aumento nel periodo 2009-2011 e poi diminuzione durante il PIR, si osserva per i prezzi di vendita delle importazioni dai paesi terzi, che rappresentano la maggioranza del mercato dell'Unione.

Tabella 10

Prezzi di vendita e costi

	2009	2010	2011	PIR
Prezzo medio unitario di vendita a clienti indipendenti nell'Unione (EUR/tonnellata)	1 136	1 282	1 421	1 151
Indice (2009 = 100)	100	113	125	101
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	1 094	1 031	1 228	1 063
Indice (2009 = 100)	100	94	112	97

Fonte: risposte al questionario

f) **Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali**

- (130) Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2009	2010	2011	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	2,3	27,0	18,3	7,4
Flusso di cassa (in EUR)	4 554 714	44 888 689	39 959 668	19 353 017
Investimenti (in EUR)	26 599 036	20 962 570	25 274 658	27 076 802
Indice (2009 = 100)	100	79	95	102
Utile sul capitale investito (in %)	- 62,6	159,2	58,3	24,8

Fonte: risposte al questionario

- (131) La redditività dei produttori dell'Unione che hanno collaborato è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti nell'Unione come percentuale sul fatturato pertinente. Nel 2009, il margine di profitto è stato molto basso, addirittura negativo per alcuni produttori dell'Unione. Tuttavia nel 2010 ha iniziato a riprendersi, in linea con la crescita del consumo e delle vendite. Va però osservato che, nel PIR, il margine di profitto è in calo nonostante il fatto che i volumi delle vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato (considerando anche le modifiche nella struttura societaria) siano rimasti stabili. Ciò suscita preoccupazioni sul futuro andamento dei margini di profitto dell'industria dell'Unione.
- (132) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività e che è stato calcolato sulla base delle operazioni, è risultato positivo in tutto il periodo in esame. Tuttavia tale indicatore è migliorato solo nel 2010; nei due anni seguenti si è invece notevolmente deteriorato. Dall'inchiesta è emerso anche che il deterioramento del flusso di cassa è stato più pronunciato per i piccoli produttori dell'Unione. Questo risultato è fonte di preoccupazione in merito alla capacità dell'industria UE di operare il necessario autofinanziamento delle proprie attività nel contesto economico attuale.
- (133) L'andamento della redditività e del flusso di cassa durante il periodo in esame ha influito sulla capacità dei produttori dell'Unione che hanno collaborato di investire nelle loro attività. Di conseguenza il livello d'investimento è rimasto relativamente elevato e stabile durante il periodo in esame. L'utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è diventato positivo solo dopo il 2009. Tuttavia, seguendo la tendenza della redditività e del flusso di cassa, tale indicatore ha anch'esso raggiunto il suo valore massimo nel 2010, per poi diminuire costantemente negli anni 2011-2012.
- (134) Alla luce di quanto esposto finora si può concludere che, sebbene i risultati finanziari dei produttori dell'Unione che hanno collaborato siano rimasti solidi durante la maggior parte del periodo in esame, essi hanno cominciato a deteriorarsi verso la fine di tale periodo, in particolare durante il PIR. Come illustrato dalla tabella 11, la redditività delle vendite UE è crollata e il flusso di cassa generato dall'industria dell'Unione è stato inferiore al valore degli investimenti, situazione indicativa del fatto che l'industria ha dovuto ricorrere a finanziamenti esterni durante il PIR.

(135) Allo stesso tempo sono emerse inquietudini in merito alla capacità di reperire capitale. Questo fattore potrebbe costituire un elemento critico della fragilità dell'industria dell'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere. Probabilmente nell'attuale situazione economica per l'industria dell'Unione risulterebbe difficile reperire i mezzi finanziari necessari ad affrontare il ritorno delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e molto rapidamente essa sarebbe oggetto di un pregiudizio grave. Il rischio è particolarmente elevato per le PMI che fanno parte dell'industria dell'Unione.

g) **Scorte**

(136) Sebbene il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione che hanno collaborato sia aumentato del 32 % tra il 2009 e il PIR, esso è diminuito rispetto ai livelli di produzione e non è considerato eccezionalmente elevato dai produttori.

Tabella 12

Scorte finali

	2009	2010	2011	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	23 946	21 214	26 117	31 504
Indice (2009 = 100)	100	89	109	132

Fonte: risposte al questionario

h) **Costo del lavoro**

(137) Il numero di addetti dei produttori dell'Unione che hanno collaborato è aumentato del 50 % circa nel periodo in esame, ma il loro salario medio in tale periodo è rimasto stabile.

Tabella 13

Costo del lavoro

	2009	2010	2011	PIR
Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)	29 705	30 296	28 991	29 837
Indice (2009 = 100)	100	102	98	100

Fonte: risposte al questionario

Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(138) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati sono diminuite sul mercato dell'Unione successivamente all'istituzione delle misure iniziali nel 2008. Questo ha consentito all'industria dell'Unione di raggiungere livelli di produzione elevati, di incrementare il volume delle vendite, la quota di mercato e la redditività nonché di migliorare la sua situazione finanziaria generale.

(139) Per tale motivo si conclude che l'industria dell'Unione durante il PIR non ha subito un pregiudizio notevole. Tuttavia, visto il declino dei consumi e il deterioramento di determinati indicatori finanziari durante il PIR, ovvero redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, la situazione dell'industria dell'Unione continua ad essere vulnerabile.

F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(140) Per valutare la probabilità di reiterazione del pregiudizio qualora le misure venissero lasciate scadere, è stato esaminato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base l'impatto potenziale delle importazioni cinesi e russe sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione.

- (141) L'esame ha riguardato in modo particolare la tendenza dei consumi sul mercato dell'Unione, la capacità inutilizzata, i flussi commerciali e l'attrattiva del mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi dei paesi interessati.

2. Consumo dell'Unione

- (142) Il consumo del prodotto in esame nell'Unione è diminuito del 10 % durante il PIR rispetto all'anno precedente. Si tratta di una riduzione di oltre il 25 % rispetto ai livelli precedenti alla crisi del 2007. Il crollo dei consumi del prodotto in esame è una conseguenza del declino della produzione d'acciaio nell'Unione e nei prossimi anni si assisterà verosimilmente ad un'ulteriore diminuzione. Questo metterà in difficoltà l'industria dell'Unione, che dovrà affrontare un contesto altamente competitivo. Si ritiene quindi che la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC e dalla Russia non possa essere tollerata. Tali importazioni eserciterebbero una pressione verso il basso sui prezzi del mercato, falserebbero la concorrenza e, di conseguenza, i produttori dell'Unione subirebbero un notevole pregiudizio.

3. Capacità inutilizzata, flussi commerciali e attrattiva del mercato dell'Unione; politica dei prezzi dei paesi interessati

a) La RPC

- (143) Occorre osservare che la capacità di produzione totale del prodotto in esame nella RPC è stimata a 10-11 milioni di tonnellate, una quantità superiore al consumo mondiale di FeSi. Allo stesso tempo, l'utilizzo totale degli impianti raggiunge circa il 50 %.
- (144) Le esportazioni cinesi di FeSi a livello mondiale sono state relativamente stabili durante il periodo in esame, ad un livello di 0,8 milioni di tonnellate. Questo livello di esportazioni è principalmente dovuto alle restrizioni delle esportazioni di cui al considerando 41. Tuttavia l'Unione non ha alcuna possibilità di controllare tali meccanismi e il governo cinese può revocare le restrizioni delle esportazioni in qualsiasi momento, esponendo il mercato dell'Unione alla grave minaccia d'invasione da parte delle esportazioni del prodotto in esame dalla Cina.
- (145) Anche se le restrizioni delle esportazioni dovessero restare in vigore, occorre sottolineare che i volumi attuali delle esportazioni mondiali della Cina sono superiori al consumo totale dell'Unione.
- (146) Considerata l'attrattiva del mercato UE descritta nei considerando da 40 a 49, si può ragionevolmente prevedere che, qualora le misure dovessero essere revocate, almeno una parte delle esportazioni cinesi attuali sarebbe nuovamente diretta verso il mercato dell'Unione, specialmente se si tiene conto del fatto che tra breve la Cina dovrà affrontare una maggiore concorrenza sui suoi tradizionali mercati asiatici a causa dello sviluppo di capacità di produzione supplementari in Malaysia, come illustrato dal precedente considerando 44.
- (147) La scadenza dei dazi antidumping, unitamente ad una maggiore concorrenza in Asia, renderà il mercato dell'Unione estremamente interessante per gli esportatori cinesi. In tale contesto si ricorda che, prima dell'istituzione delle misure, la Cina era uno dei principali esportatori verso il mercato dell'Unione.
- (148) Infine, l'attuale livello dei prezzi delle esportazioni cinesi, l'entità del margine di dumping accertato e l'esistenza di una significativa sottoquotazione dei prezzi confermano che, in assenza delle misure antidumping, la concorrenza sleale delle esportazioni cinesi causerebbe una reiterazione del grave pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

b) Russia

- (149) L'inchiesta di riesame ha consentito di accertare che la produzione del prodotto in esame in Russia durante il PIR ammontava a 633 000 tonnellate, mentre la capacità di produzione raggiungeva, secondo le stime, 900 000 tonnellate. La capacità inutilizzata ammonta quindi a 267 000 tonnellate, un quantitativo corrispondente ad un terzo della domanda dell'Unione.

- (150) Per quanto riguarda l'esportazione russa del prodotto in esame, occorre osservare che attualmente la Russia esporta il 73 % della sua produzione. Oltre all'Unione, gli altri mercati di esportazione abituali della Russia sono gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud. Vista la maggiore concorrenza sui mercati asiatici, descritta nel precedente considerando 44, la maggior parte di tali flussi commerciali sarà presumibilmente diretta verso l'Unione, qualora le misure antidumping dovessero essere abrogate. Quest'effetto potrebbe essere più pronunciato qualora, in seguito all'inchiesta antidumping in corso negli USA e riguardante le importazioni dalla Russia (conseguente all'inchiesta avviata nel 2013) venissero istituite misure.
- (151) In merito a tale punto un produttore esportatore della Russia ha affermato che è improbabile che gli USA istituiscano dazi sul FeSi originario della Russia. A sostegno di tale affermazione sono stati forniti taluni risultati ufficiali dell'inchiesta in corso. Il produttore non ha però presentato prove documentali a sostegno delle sue affermazioni e, visto che l'inchiesta antidumping degli USA è stata avviata ed è tuttora in corso, l'istituzione di misure non può essere esclusa.
- (152) La scadenza dei dazi antidumping, unitamente ad una maggiore concorrenza sui loro principali mercati d'esportazione, renderà il mercato dell'Unione estremamente interessante per gli esportatori russi. In tale contesto occorre ricordare che, prima dell'istituzione delle misure, la Russia era uno dei maggiori esportatori sul mercato dell'Unione e continua ad esservi presente malgrado le misure in vigore da cinque anni.
- (153) Infine va sottolineato che la minaccia russa, in termini di volume, è accompagnata dalla sua politica dei prezzi sui mercati di esportazione. Sia l'inchiesta iniziale che l'attuale riesame in previsione della scadenza hanno dimostrato che le pratiche di dumping da parte della Russia sono strutturali: il suo prezzo all'esportazione è sistematicamente inferiore a quello del mercato nazionale russo. Inoltre, l'inchiesta attuale conferma che i prezzi delle importazioni russe continuano ad essere sottoquotati rispetto ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione.

4. Conclusioni

- (154) In considerazione dei risultati dell'inchiesta, ovvero della capacità inutilizzata disponibile nei paesi interessati, del persistere del dumping e della limitata capacità degli esportatori cinesi e russi di vendere su altri mercati dei principali paesi terzi, che rende più interessante il mercato dell'Unione, si ritiene che l'abrogazione delle misure indebolirebbe la posizione dell'industria dell'Unione sul suo mercato principale e che il pregiudizio subito si ripeterebbe, a causa delle probabili importazioni cinesi e russe a prezzi di dumping.
- (155) Non vi è alcun motivo di ritenere che il miglioramento dei risultati dell'industria dell'Unione dovuto alle misure in vigore persista o si rafforzi in caso di abrogazione delle stesse. Al contrario, le condizioni sono favorevoli ad un probabile riorientamento delle importazioni dai paesi interessati verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi considerevoli, il che comprometterebbe gli sviluppi positivi raggiunti sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Le probabili importazioni a prezzi di dumping sarebbero in grado di esercitare una pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, le farebbero perdere quote di mercato e di conseguenza l'impatto sui suoi risultati finanziari sarebbe negativo, in un momento in cui essa è ancora vulnerabile.
- (156) Su tale punto la Commissione ha ricevuto un'osservazione da un produttore esportatore russo, che sostiene che la reiterazione del pregiudizio non può essere basata unicamente sulla possibilità e dovrebbe piuttosto essere basata sulla probabilità. Tuttavia, dall'inchiesta sono emersi diversi elementi concreti, fra i quali il fatto che i produttori russi hanno continuato a praticare prezzi di dumping e l'esistenza di capacità inutilizzate in Russia. Inoltre è stato accertato che il consumo dell'Unione durante il PIR è inferiore rispetto al periodo che precede l'inchiesta iniziale. Infine, a livello mondiale è previsto un aumento della produzione, specialmente sul mercato asiatico. Questi elementi, considerati congiuntamente, rendono ragionevolmente certo che, basandosi sui fatti disponibili, l'industria dell'Unione subirebbe nuovamente un pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping se le misure venissero lasciate scadere.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Introduzione

- (157) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base si è esaminato se mantenere le misure esistenti sarebbe contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. Per determinare l'interesse dell'Unione ci si è basati su una valutazione dei vari interessi in gioco, ovvero quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di trasmettere le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (158) Poiché la presente inchiesta costituisce un riesame delle misure esistenti, è stato possibile valutare eventuali impatti negativi involontari delle misure antidumping esistenti per le parti interessate.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (159) Nel precedente considerando 154 si era concluso che l'industria dell'Unione subirebbe un grave deterioramento della propria situazione qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere. Il mantenimento delle misure sarebbe pertanto benefico per l'industria dell'Unione, perché consentirebbe ai produttori dell'Unione di mantenere i loro volumi di vendita, la loro quota di mercato, la loro redditività e la loro situazione economica complessivamente positiva. L'abrogazione delle misure costituirebbe invece una grave minaccia per la sostenibilità dell'industria dell'Unione, visto che si può ragionevolmente prevedere che le importazioni cinesi e russe si sposterebbero sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping e con volumi considerevoli, causando la reiterazione del pregiudizio.

3. Interesse degli utilizzatori

- (160) Nell'ambito del riesame attuale dieci utilizzatori dell'Unione (fonderie e produttori d'acciaio) hanno collaborato con la Commissione. Quattro risposte erano costituite da osservazioni di carattere generale e solo sei contenevano risposte complete al questionario. Sulla base di tali informazioni si è accertato che il costo del prodotto in esame ha un impatto medio dell'1 % circa sul costo totale di produzione degli utilizzatori e non raggiunge il 2 % per nessuno degli utilizzatori che hanno collaborato. Quindi, sebbene taluni utilizzatori abbiano subito perdite durante il 2011 ed il PIR, esse non possono essere state causate dalla presenza dei dazi antidumping sulle importazioni di FeSi.
- (161) Occorre tenere presente che la quota di mercato della Cina e della Russia durante l'inchiesta iniziale era pari al 40 % circa del mercato dell'Unione e che i dazi per questi due paesi erano compresi tra il 15,6 % ed il 31,2 %. Di conseguenza, l'impatto potenziale della scadenza dei dazi si potrebbe stimare in termini di risparmio sui costi non superiore, in media, allo 0,1 % (calcolato sulla base di una quota di mercato del 40 % per i paesi oggetto delle misure e di un dazio medio ad valorem del 20 %). Per tale motivo risulta improbabile che la scadenza dei dazi possa avere un effetto sul ritorno alla redditività degli utilizzatori che hanno subito perdite durante gli ultimi due anni del periodo in esame. Inoltre, vista la natura del prodotto e la varietà delle fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato, gli utilizzatori possono facilmente cambiare fornitore.

4. Interesse degli importatori

- (162) Tutti gli importatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. Nessun importatore del prodotto in esame ha risposto al questionario di campionamento allegato all'avviso di apertura. Dall'inchiesta è risultato che gli importatori possono facilmente acquistare da varie fonti attualmente disponibili sul mercato, in particolare dall'industria dell'Unione e dai principali esportatori di paesi terzi che non vendono a prezzi di dumping. Quindi, vista l'assenza di interesse da parte degli importatori, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario al loro interesse.

5. Conclusioni

- (163) In considerazione di quanto esposto finora, si conclude che non vi sono motivi impellenti di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (164) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione delle informazioni. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate.
- (165) Ne consegue che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario della RPC e della Russia istituite dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio.

- (166) Nel caso in questione, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Fra le suddette misure speciali, che si applicano solo alle società per le quali è stabilita un'aliquota individuale, figura la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno soggette all'aliquota del dazio antidumping residuo, applicabile a tutti gli altri produttori.
- (167) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento di base non ha fornito alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.
- L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd., Qipanjing Industry Park	15,6	A829
	Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd., Xicha Villa	29,0	A830
	Tutte le altre società	31,2	A999
Russia	Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk	17,8	A835
	Tutte le altre società	22,7	A999

- L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, sarà applicata l'aliquota applicabile a «tutte le altre società».
- Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

- 1) Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.
- 2) La seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di ferrosilicio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome e sede della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma

REGOLAMENTO (UE) N. 361/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che i servizi regolari ed alcuni servizi regolari specializzati siano soggetti ad autorizzazione.
- (2) L'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che per i servizi occasionali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, è necessario un documento di controllo.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento prescrive che i trasporti effettuati per conto proprio, definiti all'articolo 2, paragrafo 5, siano soggetti ad un regime di attestazione.
- (4) È opportuno stabilire le norme che disciplinano l'utilizzo dei documenti di controllo di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento, nonché le modalità di comunicazione agli Stati membri interessati dei nomi dei vettori che effettuano servizi occasionali e dei punti delle coincidenze durante il viaggio.
- (5) È necessario uniformare, per motivi di semplicità, il foglio di viaggio per i servizi occasionali internazionali e per i trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali.
- (6) Il foglio di viaggio utilizzato come documento di controllo nell'ambito di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati deve essere compilato in forma di riepilogo mensile.
- (7) È necessario uniformare i formulari per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione delle informazioni statistiche relative al numero di autorizzazioni per servizi regolari nonché per trasporti di cabotaggio.
- (8) Per motivi di trasparenza e semplicità è opportuno adeguare tutti i modelli di documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus ⁽²⁾, al regolamento (CE) n. 1073/2009, applicabile ai servizi internazionali di trasporto effettuati con autobus.
- (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2121/98.
- (10) Gli Stati membri necessitano di un determinato periodo per far stampare e distribuire i nuovi documenti. Pertanto, nel frattempo, i vettori devono poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98, nei quali si dovrebbe specificare che essi tengono conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/2009.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i trasporti su strada,

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 88.

⁽²⁾ GUL 268 del 3.10.1998, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DOCUMENTO DI CONTROLLO

Articolo 1

1. Il documento di controllo (foglio di viaggio) per i servizi occasionali, definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, deve essere conforme all'allegato I del presente regolamento.
2. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello riportato all'allegato II. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per adeguare tali requisiti al trattamento informatizzato dei fogli di viaggio.

Articolo 2

1. Il libretto di cui all'articolo 1 è intestato al vettore e non è cedibile.
2. Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
3. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa.
4. Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.

Articolo 3

Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

Articolo 4

1. Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.
2. In caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati ai sensi dell'articolo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 1073/2009, il foglio di viaggio di cui all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

Articolo 5

Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio internazionale occasionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito, secondo le modalità indicate all'articolo 13, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le escursioni locali vengono registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale.

Articolo 6

Il documento di controllo deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI*Articolo 7*

1. La domanda di autorizzazione per i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione deve essere conforme al modello riportato all'allegato III.
2. La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni:
 - a) gli orari;
 - b) le tariffe;
 - c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009;
 - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - f) uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
3. A sostegno della domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.

Articolo 8

1. Le autorizzazioni devono essere conformi al modello riportato all'allegato IV.
2. Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione.
3. Le autorizzazioni devono essere valide per un periodo massimo di cinque anni.

TITOLO III

ATTESTAZIONI*Articolo 9*

1. Le attestazioni per i servizi per conto proprio definiti all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere conformi al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.
2. L'impresa che richiede un'attestazione fornisce all'autorità competente la prova o la garanzia che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009.
3. Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
4. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.

TITOLO IV

COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI*Articolo 10*

La comunicazione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 relativi ai trasporti di cabotaggio è effettuata mediante una tabella conforme al modello riportato all'allegato VI del presente regolamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 11*

1. Ogni Stato membro può autorizzare l'uso delle scorte esistenti degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni redatti in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione fino al 31 dicembre 2015.
2. Gli altri Stati membri accettano i fogli di viaggio e le domande di autorizzazione nei loro territori fino al 31 dicembre 2015.
3. Le autorizzazioni e le attestazioni redatte in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione e rilasciate prima del 31 dicembre 2015 restano valide fino alla loro data di scadenza.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 2121/98 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO









ALLEGATO I

FOGLIO DI VIAGGIO – MODELLO N. del libretto N.

(Colore Pantone 358 (verde chiaro) o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta non patinata)

SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI e TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI

(Ciascuna rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio distinto)

1	  Luogo, data e firma del vettore					
2	 	1. 2. 3.					
3	 	1. 2. 3.					
4	Organismo organizzatore o persona fisica organizzatrice del servizio occasionale	1. 3. 2. 4.					
5	Tipo di servizio	<input type="checkbox"/> Servizio occasionale internazionale <input type="checkbox"/> Trasporto di cabotaggio effettuato in quanto servizio occasionale <input type="checkbox"/> Trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati — rendiconto mensile Mese Anno					
6	Luogo di partenza del servizio : Paese : Luogo di destinazione del servizio : Paese :						
7	Programma di viaggio	Itinerario/Tappe giornaliere e/o punti di salita e discesa dei viaggiatori				Chilometraggio previsto	
	Date	da	a	numero di viaggiatori	a veicolo vuoto (indicare event. con una croce)		
8	Eventuali punti di coincidenza con un altro vettore del medesimo gruppo	Numero di viaggiatori depositati	Destinazione finale dei viaggiatori depositati	Nome del vettore che riprende a bordo i viaggiatori			
Escursioni locali							
9	Data	Chilometraggio previsto	Luogo della partenza	Luogo dell'escursione	Numero di viaggiatori		
10	Modificazioni impreviste						
						

ALLEGATO II

Risguardo del libretto(Formato DIN A4 carta non patinata di 100 g/m² o superiore)*Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore*

STATO CHE RILASCIATA IL LIBRETTO

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

LIBRETTO N. ...**di fogli di viaggio:**

- a) **per i servizi occasionali internazionali effettuati mediante autobus tra Stati membri rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009;**
- b) **per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali effettuati mediante autobus da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, rilasciato in base al regolamento (CE) n. 1073/2009.**

a:

(Nome e cognome o ragione sociale del vettore)

.....

.....

(Indirizzo completo e numeri di telefono e telefax)

.....

(Luogo e data di rilascio)

.....

(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

⁽¹⁾ Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU).

(Secondo risguardo del libretto)

Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

AVVERTENZA IMPORTANTE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevedono che per i servizi occasionali è necessario un documento di controllo (foglio di viaggio estratto dal libretto di fogli di viaggio rilasciato ad un vettore).
2. L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009 definisce i servizi occasionali come i servizi «che non rientrano né nella definizione di servizi regolari, né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso».

D'altra parte i servizi regolari sono definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 come «i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite». I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di altri viaggiatori. Tali servizi sono denominati in appresso «servizi regolari specializzati» e comprendono:

- a) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori,
 - b) il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti. Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati
3. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
 4. Il titolare della licenza comunitaria e del foglio di viaggio è autorizzato ad effettuare:
 - i) servizi occasionali internazionali tra due o più Stati membri effettuati con autobus;
 - ii) trasporti di cabotaggio in quanto servizi occasionali effettuati da un vettore in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
 5. Il foglio di viaggio viene compilato, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente prima dell'inizio di ciascun servizio. La copia del foglio di viaggio rimane presso l'impresa. Il conducente conserva l'originale a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
 6. Alla conclusione del viaggio il conducente restituisce il foglio di viaggio all'impresa che lo ha rilasciato. Il vettore è responsabile della tenuta regolare di tali documenti; essi sono compilati a caratteri leggibili e con inchiostro indelebile.

(Terzo riguardo del libretto)

B. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI

1. L'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono lo stesso pubblico di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione.
2. Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati in precedenza dal medesimo vettore nell'ambito di un servizio occasionale internazionale. Essi sono trasportati con il medesimo veicolo o con un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
3. Nel caso di escursioni locali, il foglio di viaggio è compilato prima della partenza del veicolo per l'escursione in questione.
4. Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai viaggiatori con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio è conservato a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.

C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TRASPORTI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN QUANTO SERVIZI OCCASIONALI

1. I trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
 - i) le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
 - ii) i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
 - iii) le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone a mobilità ridotta;
 - iv) il tempo di guida e i periodi di riposo;
 - v) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto. In questo settore si applica ai servizi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1073/2009 la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾. In particolare l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 193 e 194.
2. Le norme tecniche di costruzione e di attrezzatura che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali..
3. Le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai vettori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
4. Nel caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali, i fogli di viaggio devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo ⁽²⁾.
5. In caso di esecuzione di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati, il foglio di viaggio deve essere compilato in forma di rendiconto mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità od organismo.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Le autorità competenti degli Stati membri possono integrare il presente punto 4 con informazioni sul personale dell'organismo incaricato di ritirare i fogli di viaggio oltreché sulle modalità di trasmissione di queste informazioni.

ALLEGATO III

Risguardo del libretto

(Formato DIN A4 carta non patinata)

Testo redatto nella /, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ⁽¹⁾:PER UN SERVIZIO REGOLARE PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO ⁽²⁾ PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE AD UN SERVIZIO ⁽³⁾ PER MODIFICARE LE CONDIZIONI DI UN SERVIZIO AUTORIZZATO ⁽³⁾ **effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 1073/2009**

a:

(Autorità competente)

1. Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo, telefono, telefax e/o indirizzo di posta elettronica del richiedente e, eventualmente, dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool):

.....

2. Servizio/i gestito/i
- ⁽¹⁾

da un'impresa da un'associazione di imprese (pool) in subappalto

3. Nomi e indirizzi:

del vettore del/dei vettore/i associato/i oppure del/dei subappaltatore/i ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

3.1 tel.

3.2 tel.

3.3 tel.

3.4 tel.

⁽¹⁾ Indicare la menzione pertinente.⁽²⁾ Si tratta dei servizi regolari specializzati che non sono contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore.⁽³⁾ Nel contesto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1073/2009.⁽⁴⁾ Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un vettore associato o di un subappaltatore.⁽⁵⁾ Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un vettore associato o di un subappaltatore.

(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

4. In caso di servizio regolare specializzato
- 4.1 Categoria dei viaggiatori
5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:
.....
.....
.....
.....
6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui vengono presi a bordo i viaggiatori)
.....
.....
.....
.....
7. Periodo di gestione
.....
.....
.....
8. Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.)
.....
9. Tariffe: Allegato accluso
10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di periodo di guida e periodo di riposo
11. Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste ⁽¹⁾
.....
12. Eventuali indicazioni complementari:
.....
.....
.....
13.
(Luogo e data) *(Firma del richiedente)*

⁽¹⁾ Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, dato che l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero di autorizzazioni di cui dovrà disporre deve corrispondere al numero di veicoli che devono circolare simultaneamente in un qualunque momento per l'esecuzione del servizio richiesto.

(Terza pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. Devono essere allegati alla presente domanda:
 - a) gli orari;
 - b) le tariffe;
 - c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009;
 - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - f) uno schema di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
2. A sostegno della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.
3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che siano soggetti ad autorizzazione:
 - a) i servizi regolari, servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. Un adeguamento delle condizioni di gestione del servizio non incide sul carattere regolare del servizio stesso;
 - b) i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altri. Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati» e comprendono:
 - i) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
 - ii) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle esigenze variabili dei viaggiatori non incide sul carattere regolare dei servizi specializzati..
4. La domanda è presentata presso l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il punto di partenza del servizio, vale a dire uno dei terminali del servizio.
5. L'autorizzazione è valida per una durata massima di cinque anni.

ALLEGATO IV

(Prima pagina dell'autorizzazione)

(Colore Pantone 182 (rosa), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

<i>Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore</i>

STATO CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

AUTORIZZAZIONE N.....

di servizio regolare ⁽²⁾**di servizio regolare specializzato****effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata a norma del****Capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009**

a:

(Cognome, nome o ragione sociale dell'impresa titolare o dell'impresa incaricata della gestione nel caso di un'associazione di imprese (pool))

.....

Indirizzo: Tel., telefax e/o e-mail:

.....

Nome, indirizzo, telefono, telefax e/o e-mail dei vettori associati o dei membri dell'associazione di imprese (pool) e dei vettori subappaltatori:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Elenco allegato, se del caso.

Data di scadenza dell'autorizzazione:

.....
(Luogo e data di rilascio).....
(Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo che rilascia l'autorizzazione)

⁽¹⁾ Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU).

⁽²⁾ Cancellare la menzione inutile.

(Seconda pagina dell'autorizzazione n)

1. Itinerario:

- a) Luogo di partenza del servizio:
- b) Luogo di destinazione del servizio:
- c) Itinerario principale del servizio con indicazione dei punti in cui vengono presi a bordo e depositati i viaggiatori:
.....
.....
.....
.....

2. Periodi di gestione:

3. Frequenze:

4. Orari:

5. Servizio regolare specializzato:

— categoria di viaggiatori:

6. Condizioni o osservazioni particolari (ad esempio, trasporti di cabotaggio autorizzati ⁽¹⁾):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(Timbro e/o firma dell'autorità che rilascia l'autorizzazione)

⁽¹⁾ Come deciso dallo Stato membro ospitante e comunicato all'autorità che rilascia l'autorizzazione entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

(Terza pagina dell'autorizzazione)

Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

AVVERTENZA IMPORTANTE

1. La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. Essa può essere utilizzata solo da un'impresa o da imprese il cui nome vi sia esplicitamente indicato.
2. L'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità che rilascia il documento deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
3. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere tenuta a bordo del veicolo.

—

ALLEGATO V

(Prima pagina dell'attestazione)

(Colore Pantone 100 (giallo), o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata di 100 g/m² o superiore)

<i>Testo redatto nella / nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore</i>

STATO CHE RILASCIATA L'ATTESTAZIONE

Denominazione dell'autorità competente

Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾

.....

ATTESTAZIONE

rilasciata per i trasporti su strada per conto proprio effettuati mediante autobus tra Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1073/2009

(Parte riservata alla persona fisica o giuridica che effettua servizi per conto proprio)

Il sottoscritto.....
responsabile dell'impresa, dell'associazione senza scopo di lucro o altro (descrivere)

.....
(Cognome e nome o altra denominazione ufficiale, indirizzo completo)

certifica:

- che il servizio di trasporti fornito non è a scopo di lucro o a fini commerciali;
- che l'attività di trasporto costituisce solo un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica;
- che l'autobus recante il numero d'immatricolazione..... è di proprietà dell'impresa o dell'associazione, ovvero è stato acquistato a rate dalla stessa, oppure è stato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine;
- che l'autobus sarà guidato da un dipendente della suddetta persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.

.....
(Firma della persona fisica o del rappresentante della persona giuridica)

(Parte riservata all'autorità competente)

La presente deve essere considerata un'attestazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009

.....
(Durata della validità)

.....
(Luogo e data di rilascio)

.....
(Firma e timbro dell'autorità competente)

⁽¹⁾ Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Grecia (EL), Irlanda (IE), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Slovacchia (SK), Slovenia (SI), Spagna (ES), Svezia (SE), Ungheria (HU).

(Seconda pagina dell'attestazione)

Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento del vettore

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009, definisce i «trasporti per conto proprio»: i trasporti effettuati senza scopo di lucro ed a fini non commerciali, da una persona fisica o giuridica, a condizione che:
 - l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica, e
 - i veicoli utilizzati siano di proprietà di tale persona fisica o giuridica ovvero siano stati acquistati a rate dalla stessa o abbiano formato oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente della persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall'impresa o messo a disposizione dell'impresa in base a un obbligo contrattuale.
 2. Ciascun vettore per conto proprio è autorizzato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, ad effettuare tale tipo di trasporto senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, a condizione che:
 - sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti tramite autobus conformemente alle condizioni di accesso al mercato stabilite dalla legislazione nazionale,
 - osservi le norme in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda conducenti e veicoli, prescritte nella pertinente legislazione dell'Unione.
 3. I servizi per conto proprio indicati al paragrafo 1 sono soggetti ad un regime di attestazione.
 4. L'attestazione autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali con autobus per conto proprio. Essa viene rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato ed è valida per tutto il percorso del trasporto, compreso il transito.
 5. L'attestazione deve essere compilata in caratteri stampati con inchiostro indelebile, in triplice esemplare, da una persona fisica o dal responsabile della persona giuridica che effettua il trasporto, e deve essere completata dall'autorità competente. Una copia viene conservata dall'amministrazione ed una copia rimane alla persona fisica o giuridica. Il conducente conserva l'originale o una copia certificata conforme a bordo del veicolo per tutta la durata dei viaggi di traffico internazionale. L'attestazione deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. La persona fisica o giuridica, a seconda dei casi, è responsabile della tenuta delle attestazioni.
 6. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.
-

ALLEGATO VI

MODELLO DI COMUNICAZIONE

(previsto all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006)

Numero di autorizzazioni rilasciate per trasporti di cabotaggio in quanto servizi regolari effettuati nel

..... (biennio)

in (name of the host Member State)

Stato nel quale l'operatore è stabilito	Numero di autorizzazioni rilasciate
BE	
BG	
CZ	
DK	
D	
EE	
EL	
ES	
FR	
IE	
HR	
IT	
CY	
LV	
LT	
LU	
HU	
MT	
NL	
AT	
PL	
PT	
RO	
SI	
SK	
FIN	
SE	
UK	
Totale	

REGOLAMENTO (UE) N. 362/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****che rettifica la versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (UE) n. 1258/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Si è verificato un errore nella versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 1881/2006 ⁽³⁾ e nella modifica ad esso apportata dal regolamento (UE) n. 1258/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi ammissibili di nitrati nei prodotti alimentari. È pertanto necessaria una rettifica del testo della tabella contenuta nell'allegato della versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 1881/2006. Le altre lingue non sono interessate.
- (2) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(Riguarda solo la versione in lingua spagnola).**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GUL 320 del 3.12.2011, pag. 15.⁽³⁾ Regolamento n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 363/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	62,4
	TN	100,0
	TR	130,0
	ZZ	97,5
0707 00 05	EG	170,1
	MA	44,0
	TR	126,8
0709 93 10	ZZ	113,6
	MA	39,8
	TR	85,7
0805 10 20	ZZ	62,8
	EG	49,3
	IL	68,0
	MA	52,3
0805 50 10	TN	50,1
	TR	60,1
	ZZ	56,0
	MA	63,6
0808 10 80	TR	63,1
	ZZ	63,4
	AR	84,7
0808 30 90	BR	103,6
	CL	102,5
	CN	77,1
	MK	23,1
	NZ	140,3
	US	174,6
	ZA	108,1
	ZZ	101,8
	AR	105,3
	CL	157,3
CN	81,0	
ZA	103,6	
ZZ	111,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2014

che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo

(2014/196/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che beneficiano già, al momento della sua entrata in vigore, di assistenza finanziaria, incluso dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF).
- (2) Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l'approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria, le quali devono essere applicate in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce il MESF nei casi in cui lo Stato membro interessato riceva assistenza sia dal MESF che da altre fonti.
- (3) Il Portogallo ha ottenuto l'assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, con la decisione di esecuzione 2011/344/UE ⁽³⁾, che del FESF.
- (4) Per ragioni di uniformità è opportuno che l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 sia approvato con riguardo alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE.
- (5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme al Fondo monetario internazionale e in collaborazione con la Banca centrale europea, il decimo riesame per valutare i progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell'attuazione delle misure concordate nell'ambito del programma di aggiustamento macroeconomico, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale. A seguito di tale riesame dovrebbero essere apportate modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico.
- (6) Tali modifiche sono contenute nelle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE, quale modificata dalla decisione di esecuzione 2014/197/UE del Consiglio, del 18 febbraio 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GUL 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GUL 159 del 17.6.2011, pag. 88).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 61 di questa Gazzetta Ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure stabilite all'articolo 3, paragrafi 8 e 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, che il Portogallo è tenuto ad adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**del 18 febbraio 2014****che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo**

(2014/197/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 maggio 2011 il Consiglio ha concesso assistenza finanziaria al Portogallo, su richiesta di quest'ultimo, mediante la decisione di esecuzione 2011/344/UE ⁽²⁾. Tale assistenza finanziaria è stata concessa a sostegno di un robusto programma di riforma economica e finanziaria («il programma») volto a ripristinare la fiducia, a consentire il ritorno dell'economia a una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Portogallo, nella zona euro e nell'Unione.
- (2) In linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha svolto tra il 4 e il 16 dicembre 2013, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE), il decimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità portoghesi nell'attuazione delle misure concordate nell'ambito del programma.
- (3) I dati trimestrali di crescita del prodotto interno lordo (PIL) sono rimasti positivi nel terzo trimestre del 2013 e gli indicatori a breve termine evidenziano la ripresa economica prevista. Su base annua, nel 2013 si prevede ancora un calo del PIL reale dell'1,6 %, ma i dati di crescita dovrebbero tornare positivi nel 2014 e nel 2015, toccando rispettivamente lo 0,8 % e l'1,5 %. Nonostante siano migliorate anche le prospettive relative al mercato del lavoro, la disoccupazione rimane elevata: dovrebbe raggiungere un picco del 16,8 % nel 2014 e diminuire progressivamente in seguito. Le previsioni macroeconomiche restano gravate da rischi al ribasso poiché la ripresa prevista dipende in misura determinante dall'evoluzione positiva del commercio e dei mercati finanziari, che dipende a sua volta dalle prospettive più ampie a livello europeo.
- (4) Fino al novembre del 2013 il disavanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche ha registrato un miglioramento dello 0,25 % del PIL (al netto di fattori straordinari) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie a una crescita delle entrate superiore a quella della spesa. L'accelerazione della crescita del gettito fiscale riflette la ripresa dell'attività economica negli ultimi mesi, nonché una maggiore efficienza dell'amministrazione tributaria, in particolare nella lotta contro la frode. Sul lato della spesa l'esecuzione del bilancio è nel complesso in linea con gli obiettivi del secondo bilancio suppletivo.
- (5) L'obiettivo di raggiungere un disavanzo pubblico del 5,5 % del PIL (al netto delle ricapitalizzazioni bancarie) nel 2013 sarà presumibilmente raggiunto e il disavanzo potrebbe essere addirittura inferiore all'obiettivo prefissato. Ciò è dovuto al verificarsi di elementi positivi negli ultimi mesi dell'anno e al venir meno della maggior parte dei rischi negativi. In particolare, la riscossione delle imposte dovrebbe superare gli obiettivi impliciti del secondo bilancio suppletivo. Inoltre, il rendimento del regime una tantum di regolarizzazione del debito tributario e previdenziale, varato alla fine del 2013, è stato più elevato del previsto di circa lo 0,3 % del PIL. Anche l'assorbimento dei fondi dell'Unione europea dovrebbe essere migliore di quanto inizialmente stimato. Sono stati altresì attenuati i rischi negativi delle rinegoziazioni dei partenariati pubblico-privato. Permangono tuttavia alcuni rischi negativi: in particolare entrate inferiori alle stime per le imposte patrimoniali e possibile sfioramento di voci di spesa specifiche, comprese soprattutto le spese per il personale, i consumi intermedi e le prestazioni pensionistiche.
- (6) Il bilancio dello Stato per il 2014 e la legislazione di sostegno sono coerenti con un obiettivo di disavanzo del 4 % del PIL nel 2014. Al fine di raggiungere l'obiettivo sono in fase di attuazione misure di risanamento, pari a circa il 2,3 % del PIL, che coprono anche le pressioni sul bilancio e la necessità di ricostituire la dotazione del bilancio di previsione per il 2014. Esse hanno principalmente carattere permanente e si basano soprattutto su risparmi di spesa.

⁽¹⁾ GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GUL 159 del 17.6.2011, pag. 88).

- (7) La maggior parte del risanamento previsto nel 2014, circa l'1,8 % del PIL, dovrebbe provenire dalla revisione della spesa pubblica che è stata effettuata negli ultimi 12 mesi con l'obiettivo di aumentare l'equità e l'efficienza dei trasferimenti sociali e dei servizi pubblici. Le misure più rilevanti previste dalla revisione della spesa pubblica si articoleranno sostanzialmente intorno a tre assi principali: 1) limitazione della spesa salariale del settore pubblico, riducendo la forza lavoro e modificandone altresì la composizione, privilegiando i lavoratori con qualifiche più elevate attraverso un programma di riqualificazione e un programma di esuberi volontari; ulteriore convergenza delle norme sul lavoro nel settore pubblico e privato e revisione della griglia salariale, nonché razionalizzazione dei supplementi; aumento dei contributi dei beneficiari ai regimi speciali di assicurazione sanitaria pubblici affinché siano in grado di autofinanziarsi; 2) limitazione della spesa pubblica nel settore pensionistico, vista la necessità di riesaminarne la sostenibilità con riguardo agli sviluppi demografici e di proteggere al tempo stesso le pensioni più basse, innalzando l'età pensionabile legale mediante modifiche del fattore di sostenibilità; ricalibrazione del «contributo di solidarietà straordinario», abbassando la soglia minima per l'applicazione dell'aliquota progressiva nonché le soglie per l'applicazione delle aliquote più elevate; razionalizzazione delle pensioni di reversibilità sia nel regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Caixa Geral de Aposentações — CGA) che nel sistema pensionistico generale; riduzione delle pensioni vitalizie dei politici; 3) risparmi nei consumi intermedi e nei programmi di spesa in tutti i ministeri settoriali.
- (8) Al fine di conseguire l'obiettivo di disavanzo del 4 % del PIL le autorità dovrebbero adottare altre misure permanenti sul lato delle entrate di minore portata (pari allo 0,4 % del PIL) volte a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'equità dell'attuale struttura impositiva e previdenziale e a completare il pacchetto di misure per la revisione della spesa pubblica. Inoltre sarà attuata una serie di misure una tantum, per un totale dello 0,2 % del PIL, che compensa ampiamente i costi derivanti dai pagamenti una tantum anticipati relativi all'introduzione di un programma di esuberi volontari nel settore pubblico.
- (9) La maggior parte delle misure summenzionate è stata adottata mediante la legge di bilancio 2014 o modifiche della legislazione specifica. Ad oggi alcune delle misure di risanamento previste non sono ancora pienamente introdotte nella legislazione, fra cui l'inasprimento delle condizioni di ammissibilità alle pensioni di reversibilità (oltre alla modifica dei tassi di sostituzione in caso di cumulo con altre pensioni), la vendita di licenze per il gioco d'azzardo online, il trasferimento del fondo sanitario del servizio postale (CTT) al settore delle amministrazioni pubbliche e la vendita di concessioni portuali.
- (10) Nel dicembre 2013 il parlamento ha approvato una riforma completa dell'imposta sul reddito delle società, volta a promuovere la semplificazione nonché a potenziare l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese portoghesi, entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Un elemento essenziale della riforma è la riduzione dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società dal 25 % al 23 % e l'introduzione di un'aliquota ridotta del 17 % applicabile ai primi 15 000 EUR di reddito imponibile delle piccole e medie imprese (PMI). Oltre alle sovrattasse esistenti, ai redditi imponibili superiori a 35 milioni di EUR si applicherà una terza addizionale statale del 7 %. Altre disposizioni fondamentali della riforma riguardano l'aggiornamento degli incentivi fiscali, le modifiche dell'imposizione su dividendi e plusvalenze, la tassazione dei gruppi e il regime per gli attivi immateriali, l'introduzione di un regime di esenzione delle partecipazioni, la proroga del periodo di riporto delle perdite e un'ulteriore limitazione della detraibilità degli interessi.
- (11) Il rapporto debito/PIL dovrebbe culminare a quasi il 129,5 % nel 2013 per poi scendere successivamente. La revisione al rialzo del profilo del debito rispetto all'ottavo e al nono riesame, nonostante un'esecuzione del bilancio migliore del previsto, è dovuta in larga misura a un aumento cospicuo del saldo di cassa del Tesoro e al rinvio al 2014 di alcune operazioni di riduzione del debito a breve termine da parte del Fondo di stabilizzazione finanziaria della sicurezza sociale. Di conseguenza, si prevede che il debito netto — esclusi i depositi liquidi dell'Istituto de Gestão do Crédito Público (IGCP) — raggiunga un massimo di circa il 120 % del PIL, leggermente inferiore al livello previsto nell'ultimo riesame. Il calo del rapporto debito pubblico/PIL previsto a partire dal 2014 sarà sostenuto dalla ripresa economica prevista, nonché da un calo dei depositi liquidi e dalla realizzazione delle operazioni di riduzione del debito a breve termine nella sicurezza sociale.
- (12) Il processo di aggiustamento di bilancio è rafforzato da una serie di misure strutturali volte a rafforzare il controllo della spesa pubblica e a migliorare la riscossione delle entrate. La riforma generale della legge quadro di bilancio sta progredendo in una serie di settori importanti. Tuttavia, vista la portata della riforma e la necessità di impegnarsi in un'ampia consultazione con tutte le parti interessate, si prevede che il processo avvenga in due fasi. Il nuovo regime di controllo degli impegni sta dando risultati limitando l'accumulo di nuovi arretrati, ma l'attuazione richiede una sorveglianza rigorosa intesa a garantire che gli impegni siano coperti dai finanziamenti disponibili. Verrà creata una taskforce per valutare e migliorare il processo. Sono in fase di attuazione riforme della pubblica amministrazione, al fine di modernizzare e razionalizzare il pubblico impiego e gli enti pubblici. Proseguono le riforme verso un modello moderno di gestione del rischio di inadempimento tributario dell'amministrazione delle entrate. È stata recentemente istituita una nuova unità per la valutazione del rischio che diventerà

operativa a breve e si concentrerà innanzitutto sul miglioramento del rispetto dell'obbligo tributario da parte di alcuni gruppi di contribuenti, quali i lavoratori autonomi e i titolari di grandi patrimoni. Alcune altre riforme, come la riduzione degli uffici tributari locali, sono in ritardo. Sebbene abbia compiuto progressi, la rinegoziazione dei partenariati pubblico-privato non ha potuto concludersi entro la fine del 2013, ma si prevedono comunque notevoli economie di spesa per il 2014 e oltre. Le imprese statali hanno raggiunto l'equilibrio operativo, in media, entro la fine del 2012 e sono previste ulteriori riforme intese a evitare un nuovo deterioramento dei loro risultati. Nelle privatizzazioni sono stati compiuti buoni progressi e i proventi superano l'obiettivo previsto dal programma. Le riforme nel settore della sanità stanno producendo notevoli economie di spesa e nel complesso l'attuazione prosegue in linea con gli obiettivi stabiliti.

- (13) Progrediscono l'attuazione delle politiche e le riforme nel settore della sanità, generando economie di spesa mediante incrementi di efficienza. Il disavanzo consolidato per il settore è stato significativamente ridotto dal 2010. Tuttavia, il rimanente volume di arretrati, le restrizioni di bilancio e i maggiori costi del lavoro dovuti al ripristino della tredicesima e della quattordicesima hanno costretto le autorità ad accelerare le riforme esistenti. Il notevole volume di arretrati è fortemente (ma non esclusivamente) collegato al finanziamento sistematicamente insufficiente degli ospedali di proprietà pubblica rispetto al livello di servizio prestato. Le autorità confermano l'impegno a favore dell'attuazione della riforma ospedaliera in corso e del perfezionamento costante delle misure relative ai prodotti farmaceutici, alle procedure d'appalto centralizzate e all'assistenza sanitaria di base.
- (14) I coefficienti patrimoniali delle banche hanno continuato a soddisfare con ampio margine i requisiti dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia di riserve di capitale nonché l'obiettivo del programma del 10 % di capitale primario di classe 1. Tale riserva di capitale resta in generale adeguata quando si applicano le nuove norme della direttiva sui requisiti patrimoniali IV (CRD IV) per la valutazione dei fondi propri delle banche. Queste nuove norme patrimoniali si applicano a partire da gennaio 2014, con una soglia del 7 % del coefficiente di capitale di base di classe 1. Il rapporto prestiti/depositi dell'intero sistema è pari al 120,7 % ed è probabile che continui a diminuire fino alla fine del 2014; alcune banche sono già al di sotto di questa soglia. Continuano ad intensificarsi gli sforzi per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese. Sulla base delle raccomandazioni formulate a seguito della revisione esterna delle attuali linee di credito sostenute dal governo effettuata nel 2013, le autorità stanno attuando misure intese a migliorare l'efficienza e la *governance* di tali strumenti comprese le capacità e la prassi in materia di gestione del rischio. È stato adottato ed è pienamente operativo il quadro giuridico per i nuovi strumenti di ristrutturazione del debito destinati alle famiglie e volti al regolamento extragiudiziale dei debiti. Analogamente, è in fase di valutazione l'impatto delle modifiche nella legislazione in materia di insolvenza e risanamento delle imprese poiché i nuovi meccanismi di ristrutturazione e di recupero dei debiti sono ora in funzione. Sta per essere completato lo strumentario di gestione delle crisi. Il fondo di risoluzione delle crisi bancarie è in funzione, sono stati introdotti poteri di intervento precoce e la legge sulla ricapitalizzazione è stata modificata al fine di riflettere il contenuto della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ⁽¹⁾. È in fase di attuazione la tabella di marcia per migliorare l'efficacia e la *governance* del Sistema nazionale di garanzia per rispondere meglio al fabbisogno di finanziamento delle PMI.
- (15) Si sono registrati ulteriori progressi nell'attuazione di riforme strutturali intese a rafforzare la crescita e la competitività. Le autorità hanno adottato misure aggiuntive per ridurre la disoccupazione e per rafforzare l'efficacia del mercato del lavoro, comprese migliori politiche di attivazione e un piano di attuazione della garanzia per i giovani. Dopo che precedenti accordi sono stati dichiarati incostituzionali, è in via di revisione la definizione di licenziamento per giusta causa nel codice del lavoro. Nel settore dell'istruzione sono state adottate misure aggiuntive e i progressi sono globalmente soddisfacenti.
- (16) Il governo ha approvato un nuovo prelievo da applicare per il 2014 agli operatori del settore energetico, il quale deve essere attentamente monitorato al fine di evitare distorsioni nel sistema. Sono necessarie ulteriori riforme per eliminare il debito derivante dalle tariffe dell'energia e per garantire la sostenibilità del sistema.
- (17) Nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali sono state intraprese azioni per conformarsi alle norme dell'Unione e per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del programma. La selezione dei fornitori del servizio universale e la revisione del contratto vigente con l'operatore storico rappresentano sviluppi positivi verso la completa attuazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Con la pubblicazione della legislazione che stabilisce il quadro del contratto di concessione con il fornitore nazionale del servizio postale verrà accorciato l'attuale periodo di concessione, aumentando in tal modo la concorrenza. Le autorità continuano ad impegnarsi per aumentare la sostenibilità e l'efficienza nel settore dei trasporti.

⁽¹⁾ GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

- (18) Si registrano progressi nell'elaborazione della legislazione settoriale al fine di allinearla con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, pur con alcuni ritardi nell'adozione del quadro normativo per il settore edile, degli statuti riveduti degli ordini professionali e delle norme interne per adottare la legge quadro orizzontale relativa alle associazioni professionali pubbliche. Le autorità si impegnano a migliorare ulteriormente il funzionamento dello sportello unico.
- (19) È in corso la valutazione della riforma delle locazioni urbane dopo la piena attuazione del nuovo quadro giuridico. Le autorità intendono rafforzare la lotta all'evasione fiscale nel mercato delle locazioni.
- (20) Il nuovo quadro per le autorità nazionali di regolamentazione sta progredendo e sono in corso di modifica i relativi statuti che dovrebbero essere adottati in tempi brevi. È stata ritardata la pubblicazione di un nuovo decreto che stabilisce i contributi delle autorità di regolamentazione per il 2014.
- (21) Progrediscono come previsto le riforme del sistema giudiziario. Sono stati registrati progressi nell'attuazione della legge sull'organizzazione del sistema giudiziario per la razionalizzazione del sistema, è stata pubblicata una legge per rafforzare il corpo dei servizi di esecuzione e dei curatori fallimentari e sta per essere ultimata una nuova procedura extragiudiziale per una selezione preprocessuale volta a individuare i casi su cui è possibile raggiungere un accordo stragiudiziale. Si è proceduto a snellire le procedure per la concessione di licenze e gli altri oneri amministrativi con l'adozione di disposizioni giuridiche che razionalizzano la concessione di licenze nel settore del turismo, dell'industria e della pianificazione territoriale. È in via di elaborazione la legislazione sulle licenze commerciali ed è oggetto di revisione il regime giuridico per l'urbanistica e l'edilizia.
- (22) Alla luce di tali sviluppi, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/344/UE, i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2014, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d'intesa:

- a) nel 2014 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non supera il 4 % del PIL. Ai fini del calcolo del disavanzo non sono presi in considerazione i possibili costi di bilancio delle misure di sostegno al settore bancario adottate nel contesto della strategia del governo per il settore finanziario. Per conseguire questo obiettivo il Portogallo attua le misure di risanamento pari al 2,3 % del PIL definite nella legge di bilancio 2014 e nella legislazione di sostegno adottata a questo scopo;
- b) oltre alle misure attualmente adottate in materia di pensioni, la vigente legislazione relativa al regime pensionistico dei dipendenti pubblici (CGA) è modificata entro la fine di gennaio 2014 per garantire che le nuove norme sul fattore di sostenibilità e, di conseguenza, l'aumento dell'età pensionabile si applichino effettivamente anche a questo regime; nel corso del 2014 il Portogallo elabora inoltre nuove misure generali nel contesto dell'attuale riforma strutturale del sistema pensionistico, al fine di garantire la sostenibilità delle pensioni rafforzandone nel contempo l'equità;
- c) per evitare potenziali sforamenti di spesa, il governo controlla attentamente il rispetto dei massimali di spesa per i ministeri riferendo mensilmente al Consiglio dei ministri;
- d) il Portogallo definisce e attua rapidamente le modifiche prospettate delle condizioni di ammissibilità alle pensioni di reversibilità, nonché le condizioni per la vendita di licenze per il gioco d'azzardo online; il Portogallo interviene in modo deciso sull'attuazione della vendita delle concessioni portuali;
- e) la riforma generale dell'imposta sul reddito delle società è attuata nei limiti dell'attuale dotazione finanziaria per rispettare gli obiettivi di risanamento di bilancio;
- f) è mantenuta la regola di status quo per le agevolazioni fiscali a livello centrale, regionale o locale. È rafforzato ulteriormente l'impegno per combattere la frode e l'evasione fiscale per vari tipi di imposte, mediante, tra l'altro, il monitoraggio del nuovo sistema di fatturazione elettronica. Nel primo trimestre del 2014 è svolto uno studio sull'economia sommersa nel mercato dell'edilizia abitativa al fine di trovare metodi atti a ridurre l'evasione fiscale nelle locazioni;

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GUL 376 del 27.12.2006, pag. 36).

- g) qualora si concretino rischi giuridici negativi o altri rischi di esecuzione del bilancio, il Portogallo attua misure compensative di qualità al fine di conseguire l'obiettivo di disavanzo;
- h) guardando oltre il 2014, il Portogallo raggiunge un disavanzo delle amministrazioni pubbliche non superiore al 2,5 % del PIL nel 2015 e arresta l'accumulo di arretrati interni. La strategia per conseguire l'obiettivo poggia sul documento di riforma dello Stato incentrato sulla sostenibilità della sicurezza sociale, sulla riforma della pubblica amministrazione, su una maggiore efficienza nei settori della sanità e dell'istruzione e sulle imposte ambientali. Sono in corso ampie consultazioni con le parti politiche e sociali al fine di far progredire e definire le riforme. I progressi realizzati in questo contesto sono esaminati nell'ambito dell'undicesimo riesame e le misure individuate trovano riscontro nel documento strategico di bilancio 2014, il quale fornisce altresì informazioni dettagliate sui programmi di bilancio a medio termine al fine di rispettare le prescrizioni del quadro di bilancio dell'Unione;
- i) il Portogallo adotta misure aggiuntive per rafforzare ulteriormente il sistema di gestione delle finanze pubbliche. Riduce la frammentazione di bilancio limitando il numero delle entità di bilancio e rivedendo la classificazione delle entrate proprie. Continua ad essere applicata la strategia per la convalida e il saldo degli arretrati e in tutti gli enti pubblici è data piena attuazione alla legge sul controllo degli impegni per prevenire la formazione di nuovi arretrati. Il Portogallo rivede la legge quadro di bilancio per recepire integralmente la normativa pertinente dell'Unione e ne effettua altresì una revisione più generale per razionalizzare la struttura degli stanziamenti di bilancio, rafforzare la responsabilità e ancorare ulteriormente le finanze pubbliche in un quadro a medio termine. Il Portogallo garantisce che le misure che attuano il nuovo quadro di bilancio a livello di governo centrale siano attuate anche a livello regionale e locale;
- j) il Portogallo prosegue il programma di riforma verso un'amministrazione delle entrate moderna e più efficiente, in linea con le migliori pratiche internazionali. Il Portogallo riduce il numero degli uffici tributari comunali di almeno il 25 % nel primo trimestre del 2014 e di un ulteriore 25 % entro maggio 2014. Il numero delle risorse assegnate alla revisione contabile presso l'amministrazione tributaria aumenta di almeno il 30 % del personale totale. All'interno dell'amministrazione tributaria è istituito un nuovo ufficio di servizi al contribuente, che riunisce diversi servizi ai contribuenti. L'unità di gestione del rischio diventa pienamente operativa nel primo trimestre del 2014, concentrandosi inizialmente su progetti mirati a migliorare il rispetto dell'obbligo tributario da parte dei lavoratori autonomi e dei titolari di grandi patrimoni. Il rispetto dell'obbligo tributario è oggetto di monitoraggio costante;
- k) il Portogallo prosegue l'attuazione delle riforme della pubblica amministrazione. A seguito della revisione globale delle griglie salariali della pubblica amministrazione entro il dodicesimo riesame, nel primo semestre del 2014 è elaborata una griglia salariale unica volta alla razionalizzazione e alla coerenza della politica retributiva in tutte le carriere, che sarà completata entro la fine del 2014 e sostituisce la revisione salariale prevista nella legge di bilancio 2014. Inoltre, in seguito all'indagine sui supplementi in contante, il Portogallo prepara una relazione sulla riforma globale delle integrazioni salariali. Entro il dodicesimo riesame è presentato un progetto di legge per una griglia unica delle integrazioni;
- l) il Portogallo completa l'attuazione della strategia di condivisione dei servizi nella pubblica amministrazione;
- m) il Portogallo attua pienamente il nuovo quadro giuridico e istituzionale previsto per i partenariati tra settore pubblico e privato. La rinegoziazione dei partenariati pubblico-privato prosegue in vari settori, al fine di contenerne l'incidenza sul bilancio. A seguito della nuova legge quadro sulle imprese di proprietà pubblica e in linea con il potenziato ruolo di azionista del ministero delle Finanze, è istituita un'unità tecnica per il monitoraggio delle imprese di proprietà pubblica. Il governo prosegue il programma di ristrutturazione completa delle imprese di proprietà pubblica, al fine di raggiungere un equilibrio operativo sostenibile. Il governo portoghese porta avanti le privatizzazioni già in preparazione;
- n) il Portogallo presenta una relazione con i seguenti obiettivi:
- i) individuare le sovrapposizioni di servizi e competenze fra livello centrale e locale e altre fonti di inefficienza;
- ii) riorganizzare la rete di servizi decentrati dei ministeri, principalmente attraverso la rete di "Lojas do Cidadão" (sportelli unici per l'amministrazione e i servizi) e altri approcci, comprendendo aree geografiche più efficienti e intensificando l'uso di servizi condivisi e dell'amministrazione digitale;
- o) il Portogallo garantisce un sistema sanitario efficace ed efficiente proseguendo l'uso razionale dei servizi e il controllo delle spese, riducendo la spesa pubblica per i prodotti farmaceutici e smaltendo gli arretrati;

- p) il Portogallo continua a riorganizzare e razionalizzare la rete ospedaliera attraverso la specializzazione, concentrazione e riduzione dei servizi ospedalieri, la gestione congiunta e la direzione congiunta degli ospedali e assicura l'attuazione del piano d'azione pluriennale per la riorganizzazione degli ospedali;
- q) in seguito all'adozione delle modifiche alla legge sulle nuove locazioni urbane 6/2006 e al decreto legge che semplifica la procedura amministrativa per le ristrutturazioni, il Portogallo intraprende una revisione completa del funzionamento del mercato dell'edilizia abitativa;
- r) pur nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale del 20 settembre 2013, il Portogallo definisce e attua opzioni alternative di riforma del mercato del lavoro, con effetti analoghi;
- s) il Portogallo promuove un'evoluzione salariale coerente con gli obiettivi di favorire la creazione di posti di lavoro e migliorare la competitività delle imprese al fine di correggere gli squilibri macroeconomici. Nel corso del programma i salari minimi sono aumentati solo se gli sviluppi della situazione economica e del mercato del lavoro lo giustificano;
- t) il Portogallo continua a migliorare l'efficacia delle sue politiche attive del mercato del lavoro in linea con i risultati della relazione di valutazione e con il piano di azione per migliorare il funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego;
- u) il Portogallo continua ad attuare le misure previste dai piani d'azione per migliorare la qualità dell'istruzione secondaria e dell'istruzione e formazione professionale; in particolare il governo presenta dei piani per migliorare l'efficacia del finanziamento delle scuole e istituisce le scuole professionali di riferimento;
- v) il Portogallo completa l'adozione delle modifiche settoriali necessarie alla piena attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- w) il Portogallo migliora il contesto imprenditoriale portando a termine le riforme sulla riduzione degli oneri amministrativi (piena operatività dello sportello unico previsto dalla direttiva 2006/123/CE e progetto di abolizione delle autorizzazioni preventive), allineando le caratteristiche delle professioni regolamentate alle direttive dell'UE e semplificando ulteriormente le procedure per la concessione di licenze vigenti, i regolamenti e altri oneri amministrativi che ostacolano fortemente lo sviluppo dell'attività economica;
- x) il Portogallo completa la riforma del regime di gestione dei porti, compresa la revisione delle concessioni in materia;
- y) il Portogallo applica le misure volte a migliorare il funzionamento del sistema dei trasporti;
- z) il Portogallo prosegue il recepimento dei pacchetti ferroviari dell'UE;
- aa) il Portogallo attua l'iniziativa volta a istituire un operatore indipendente di servizi logistici per il gas e l'energia elettrica;
- ab) il Portogallo attua misure adeguate per eliminare il debito derivante dalle tariffe dell'energia e per garantire la sostenibilità del sistema elettrico nazionale;
- ac) il governo presenta al Parlamento portoghese gli statuti riveduti degli ordini professionali;
- ad) il Portogallo approva le modifiche corrispondenti negli statuti delle autorità nazionali di regolamentazione;
- ae) il Portogallo continua a eliminare gli ostacoli all'ingresso nel mercato, ad attenuare le prescrizioni esistenti in materia di autorizzazione e a ridurre gli oneri amministrativi nel settore dei servizi;
- af) il Portogallo pubblica relazioni trimestrali riguardanti i tassi di recupero, la durata e il costo delle procedure d'insolvenza delle imprese, la durata e il costo delle cause in materia tributaria e il tasso di ricambio dei procedimenti di esecuzione;
- ag) il Portogallo adotta le leggi sul settore edile e le altre modifiche settoriali per dare piena attuazione alla direttiva 2006/123/CE;
- ah) il Portogallo valuta l'impatto del regime facoltativo di contabilità di cassa relativo all'IVA;
- ai) il Portogallo effettua un inventario e un'analisi del costo dei regolamenti che potrebbero avere un maggiore impatto sull'attività economica.

9. Al fine di ripristinare la fiducia nel settore finanziario, il Portogallo mira a mantenere un livello adeguato di capitalizzazione nel settore bancario nazionale e provvede a un processo ordinato di riduzione della leva finanziaria in base alle scadenze stabilite nel protocollo d'intesa. In tale ambito il Portogallo attua la strategia per il settore bancario portoghese concordata con la Commissione, la BCE e l'FMI in modo da preservare la stabilità finanziaria. In particolare, il Portogallo:

- a) controlla la transizione delle banche verso le nuove norme patrimoniali stabilite nella direttiva sui requisiti patrimoniali IV (CRD IV) e assicura che le riserve di capitale rimangano adeguate alle difficili condizioni di funzionamento;
- b) consiglia alle banche di rafforzare le riserve di garanzie reali in maniera sostenibile;
- c) resta impegnato a fornire, se necessario, ulteriore sostegno al sistema bancario, incoraggiando le banche a cercare soluzioni private, laddove le risorse del fondo di sostegno per la solvibilità delle banche sono disponibili, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato recentemente modificate, per sostenere ulteriormente, a condizioni rigorose, le banche economicamente sostenibili;
- d) assicura una riduzione equilibrata e ordinata della leva finanziaria nel settore bancario, che resta fondamentale per eliminare permanentemente gli squilibri di finanziamento e ridurre il ricorso al finanziamento dell'Eurosistema a medio termine. I piani di finanziamento e capitalizzazione delle banche sono sottoposti a riesame trimestrale;
- e) continua a rafforzare l'organizzazione della vigilanza di BdP (Banco de Portugal), ne ottimizza i processi e sviluppa e attua nuove metodologie e strumenti di vigilanza. BdP rivedrà le norme sui prestiti in sofferenza al fine di allinearle ai criteri contenuti nella pertinente norma tecnica dell'ABE conformemente al calendario stabilito a livello dell'UE;
- f) continua a monitorare, su base trimestrale, il potenziale fabbisogno di capitale delle banche con un approccio prospettico in condizioni di stress, anche attraverso l'integrazione nel processo di garanzia della qualità del nuovo quadro delle prove di stress dall'alto verso il basso, che permette un riesame dei principali fattori che incidono sui risultati;
- g) continua a razionalizzare il gruppo Caixa Geral de Depósitos (CGD) di proprietà pubblica;
- h) esternalizza la gestione dei crediti di Banco Português de Negócios (BPN), attualmente detenuti da Parvalorem, alle imprese selezionate attraverso la procedura di gara competitiva, incaricandole di recuperare progressivamente le attività, e assicura la cessione tempestiva delle controllate e delle attività detenute nelle altre due società veicolo di proprietà pubblica;
- i) esamina i piani di risanamento delle banche e formula orientamenti al sistema sui piani di risanamento, in linea con i pertinenti (progetti di) norme tecniche dell'ABE e con l'imminente direttiva dell'Unione sul risanamento e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi, e prepara piani di risoluzione delle crisi sulla base delle relazioni trasmesse dalle banche;
- j) finalizza l'attuazione del quadro che permette agli enti finanziari di procedere alla ristrutturazione extragiudiziale del debito delle famiglie e agevola l'applicazione del quadro per la ristrutturazione del debito delle imprese;
- k) prepara relazioni trimestrali sull'attuazione dei nuovi strumenti di ristrutturazione; sulla base del sondaggio svolto di recente, valuta le alternative per aumentare il buon esito del risanamento delle società aderenti alla procedura speciale per il rilancio delle imprese in gravi difficoltà finanziarie (PER) e al sistema di risanamento tramite accordi extragiudiziali per le società in situazione di difficoltà economica o di insolvenza imminente o effettiva (SIREVE);
- l) continua a monitorare l'elevato indebitamento delle famiglie e delle imprese attraverso relazioni trimestrali e l'attuazione del nuovo quadro di ristrutturazione del debito, al fine di garantirne il funzionamento più efficace possibile;
- m) incoraggia, sulla base delle proposte già presentate, la diversificazione delle possibilità di finanziamento delle imprese, sviluppa e attua le soluzioni che offrono alle imprese possibilità di finanziamento alternative al credito bancario tradizionale attraverso una gamma di misure volte a migliorarne l'accesso ai mercati dei capitali;
- n) migliora il funzionamento e la governance delle attuali linee di credito sostenute dal governo sulla base dei risultati della recente revisione esterna; attua la tabella di marcia, riveduta di recente, per migliorare la governance del sistema nazionale di garanzia e rende tali regimi più efficienti riducendo nel contempo al minimo i rischi per lo Stato;
- o) crea un'istituzione di finanziamento allo sviluppo finalizzata a snellire e centralizzare la gestione della parte rimborsabile degli strumenti finanziari dei fondi strutturali dell'Unione per il periodo di programmazione 2014-2020. L'istituzione non accetta depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, né svolge operazioni di prestito diretto.

(*) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 303/13/COL

del 10 luglio 2013

relativa a un regime che istituisce un fondo per voli charter destinato alla Norvegia settentrionale (Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO «L'AUTORITÀ»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO il protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (di seguito il «protocollo 3»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, della parte I, nonché gli articoli 6 e 7, paragrafo 4, della parte II,

Considerando quanto segue:

I. FATTI

1. Procedura

- (1) Con lettera del 2 maggio 2012, e in seguito agli scambi di opinione intercorsi con l'Autorità nella fase precedente la notifica, le autorità norvegesi hanno notificato un regime che istituisce un fondo per voli charter destinato alla Norvegia settentrionale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 ⁽¹⁾.
- (2) Con lettera del 27 giugno 2012 ⁽²⁾, l'Autorità ha informato le autorità norvegesi della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della parte I e articolo 6, paragrafo 1 della parte II del protocollo 3 in merito al progetto di concedere aiuti nel quadro del suddetto regime.
- (3) La decisione dell'Autorità (n. 246/12/COL) relativa all'avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel relativo supplemento SEE ⁽³⁾.
- (4) Con lettera del 27 agosto 2012 ⁽⁴⁾, le autorità norvegesi hanno trasmesso le loro osservazioni in merito alla decisione n. 246/12/COL.
- (5) L'Autorità ha ricevuto osservazioni in merito alla decisione n. 246/12/COL da otto terzi interessati ⁽⁵⁾.
- (6) Con lettere del 15 novembre 2012 ⁽⁶⁾ e del 23 aprile 2013 ⁽⁷⁾, le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sui commenti espressi dai terzi.

⁽¹⁾ Eventi n. 632837 e 322824.

⁽²⁾ Evento n. 638133.

⁽³⁾ GU C 291 del 27.9.2012, pag. 2 e Supplemento SEE n. 53 del 27.9.2012, pag. 36.

⁽⁴⁾ Evento n. 644991.

⁽⁵⁾ Innovative Experiences (evento n. 650797), NHO Reiseliv (evento n. 650549), NHO Luftfart (evento n. 650733), Avinor (evento n. 650806), VinterTroms AS (evento n. 650827), Northern Norway Tourist Board Ltd (evento n. 650958), le catene alberghiere Rica Hotels e Thon Hotels (evento n. 650880) e Voigt Travel b.v. (evento n. 668161).

⁽⁶⁾ Eventi n. 653590 e 653595.

⁽⁷⁾ Evento n. 669821.

2. Descrizione della misura proposta

2.1. Il regime che istituisce un fondo per voli charter

- (7) La misura consiste nella creazione di un regime che istituisce un fondo per voli charter (di seguito «il fondo per i charter» o «il regime») per la concessione di aiuti a operatori turistici che operano voli charter ⁽⁸⁾ verso tre contee della Norvegia settentrionale: Nordland, Troms e Finnmark (di seguito «le contee»). Il fondo per i charter sarà un'impresa non a scopo di lucro che fungerà da tramite per la concessione degli aiuti. La sua capitalizzazione sarà assicurata da risorse provenienti dalle tre contee.
- (8) Il fondo riguarderà voli charter verso tutti gli aeroporti della Norvegia settentrionale. Le autorità norvegesi prevedono che soltanto i grandi aeromobili ⁽⁹⁾ saranno interessati dalla misura, in quanto solo tali velivoli sono generalmente adatti a effettuare voli charter ⁽¹⁰⁾. Tutti gli aeroporti in Norvegia settentrionale dispongono di capacità in eccesso.
- (9) Gli aiuti consisteranno in un pagamento fino a un massimo del 25 % dei costi complessivi relativi ai charter sostenuti dall'operatore turistico per i voli ammissibili e sarà limitato esclusivamente alla copertura di tali costi ⁽¹¹⁾.
- (10) Le autorità norvegesi prevedono che il fondo per i charter promuoverà l'attivazione di 16 serie di charter ⁽¹²⁾ con sette rotazioni di voli per serie di charter nel primo anno, vale a dire un totale di 112 rotazioni di voli. Lo «scenario più pessimista» prevede un tasso di occupazione dei posti pari al 60 % ⁽¹³⁾, che farà scattare l'intensità di aiuto più elevata ⁽¹⁴⁾. Ipotizzando un tasso medio di occupazione dei posti del 60 %, si stima che l'importo totale di aiuti erogati dal fondo per i charter si aggirerà attorno a 8 400 000 di NOK ⁽¹⁵⁾ all'anno.
- (11) Il regime è parte di una coerente strategia di sviluppo regionale elaborata dalle autorità norvegesi. Uno degli obiettivi strategici chiave della «Politica del grande Nord» messa a punto dalla Norvegia consiste nel «rafforzare i fondamenti dell'occupazione, della creazione di valore e di benessere in tutto il paese mediante uno sforzo a livello regionale e nazionale in collaborazione con partner stranieri e i gruppi locali interessati» ⁽¹⁶⁾. La politica a favore della Norvegia settentrionale è incentrata specificamente sul turismo ed è tesa a prevenire lo spopolamento mediante la creazione di posti di lavoro nel settore turistico. La strategia per il turismo del governo norvegese fa riferimento in modo esplicito al fondo per i charter ⁽¹⁷⁾. Puntare sul turismo per prevenire lo spopolamento rappresenta una politica importante perseguita dalle autorità regionali nelle contee di Nordland, Troms e Finnmark ⁽¹⁸⁾.

⁽⁸⁾ Si definisce volo charter un volo non di linea.

⁽⁹⁾ Aeromobile di categoria Boeing 737 e superiore.

⁽¹⁰⁾ I grandi aeromobili possono attualmente essere gestiti dai seguenti aeroporti in Norvegia settentrionale: Tromsø, Bodø, Harstad Narvik/Evenes, Alta, Kirkenes (Høybuktmoen), Bardufoss, Svalbard, Lakselv (Banak), Andøya (altresi chiamati «gli aeroporti dell'aurora boreale»). Per quanto riguarda Svalbard, si veda il protocollo 40 all'accordo SEE.

⁽¹¹⁾ Per una descrizione più dettagliata del fondo si veda la sezione 2.5 qui di seguito.

⁽¹²⁾ Il termine «serie di charter» indica voli charter tra due destinazioni ripetuti nel corso di un periodo di tempo limitato (ad esempio, voli settimanali tra Bodø e Londra da febbraio ad aprile).

⁽¹³⁾ Il tasso di occupazione dei posti è la percentuale di posti venduti in un volo. Il tasso di occupazione dei posti viene calcolato in base al numero effettivo di passeggeri in partenza diviso per la capacità massima di posti a sedere dell'aeromobile.

⁽¹⁴⁾ Sono ammissibili agli aiuti le serie di charter con un tasso di occupazione dei posti medio inferiore al 60 %; tuttavia, gli aiuti massimi che possono essere concessi corrispondono comunque al 25 % dei costi charter sostenuti con un tasso di occupazione dei posti del 60 %. In presenza di un tasso di occupazione dei posti inferiore al 60 %, gli aiuti non copriranno interamente la perdita dell'operatore di charter. Il tutto è illustrato nella figura al paragrafo 26 qui di seguito.

⁽¹⁵⁾ Ciò corrisponde a un'intensità di aiuto del 25 % dei costi complessivi relativi ai voli charter. Si stima che questi ultimi ammontano a 33 600 000 NOK (300 000 NOK di costi per rotazione di voli moltiplicati per 112).

⁽¹⁶⁾ Si veda il libro bianco del governo norvegese «Il grande Nord. Obiettivi e strumenti politici», (Meld. St. 7 (2011 — 2012), la versione breve, pag. 25). Una priorità consiste nel «mantenere l'accento sul settore dei viaggi e del turismo in Norvegia settentrionale e in Svalbard e nel promuovere maggiore cooperazione e coordinamento tra gli operatori del settore dei viaggi e del turismo» (pag. 37). (http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Nordområdene/UD_nordomrodene_EN_web.pdf). La piattaforma politica del governo norvegese per il periodo 2009 — 2013 fa riferimento all'importanza del turismo e in particolare per la Norvegia settentrionale: «La Norvegia settentrionale è una meta turistica unica e deve avere la possibilità di realizzare e sprigionare il proprio potenziale» (pag. 22) (http://arbeiderpartiet.no/file/download/4861/58544/file/soriamoria2_english.pdf).

⁽¹⁷⁾ Si veda la strategia per il turismo del governo norvegese: «Avinor sta istituendo gli 'aeroporti dell'aurora boreale' quale marchio unificato a rappresentanza dei maggiori aeroporti della Norvegia settentrionale [...] Avinor sostiene il fondo per i charter destinato alla Norvegia settentrionale [...] Questa tipologia di fondo per i charter è tesa a promuovere viaggi in charter nella regione. I riscontri raccolti nel settore indicano che si tratta di un'iniziativa importante per incoraggiare nuovo traffico» («Destinazione Norvegia — Strategia nazionale per l'industria del turismo», pag. 76). (http://www.regjeringen.no/pages/37646196/Lenke_til_strategien-engelsk.pdf).

⁽¹⁸⁾ Per esempio, la contea di Nordland ha redatto una «Strategia per il turismo in Nordland per il periodo dal 2011 al 2015» (<http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId=1266&Filld=11230>).

- (12) Il fondo per i charter assumerà presumibilmente la forma di un'impresa di proprietà delle tre contee. Il consiglio di amministrazione del fondo per i charter nominerà un gruppo incaricato di valutare le domande di aiuto sulla base di determinati criteri.

2.2. L'obiettivo e il possibile effetto della misura di aiuto

- (13) L'obiettivo del fondo per i charter è incrementare l'utilizzo degli aeroporti nella Norvegia settentrionale, contribuendo così allo sviluppo economico della regione. La misura di aiuto mira a ridurre il rischio economico connesso all'operatività dei voli charter (voli non di linea) verso la Norvegia settentrionale.
- (14) Le contee interessate sono regioni a bassa densità di popolazione con una densità media di 4,2 abitanti per chilometro quadrato e rientrano pertanto nella definizione di «zone meno popolate» enunciata negli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁹⁾. Queste contee si trovano inoltre a dover affrontare il problema dello spopolamento.
- (15) In passato solo pochi collegamenti charter sono stati operati verso la Norvegia settentrionale, ma senza successo⁽²⁰⁾. Un motivo di ciò potrebbero essere le norme sulla cancellazione che si applicano ai voli charter. Le cancellazioni tardive sono molto costose. Il termine per decidere se cancellare o meno un volo charter scade diversi mesi prima dell'effettuazione delle serie di voli. Se in tale data sono stati venduti solo pochi biglietti, la serie di charter è spesso soppressa, altrimenti l'operatore turistico rischierebbe di dover pagare una penale di cancellazione o di sostenere la perdita corrispondente ai posti invenduti. Gli operatori turistici ritengono che se questo rischio venisse ridotto, molti voli sarebbero mantenuti e potrebbero persino essere redditizi. Tuttavia, gli operatori turistici sembrano preferire la soppressione dei voli per il rischio di posti vuoti piuttosto che attendere nella speranza che il volo diventi redditizio grazie alle vendite tardive.
- (16) Nel 2010, l'impatto economico stimato del turismo nelle tre contee è stato di circa 14 miliardi di NOK. In tale somma sono compresi gli effetti sia diretti che indiretti del turismo⁽²¹⁾. La tabella che segue fornisce alcuni esempi di spese effettuate dai turisti ripartite tra diversi settori nelle tre contee⁽²²⁾.

Contea/settore	Cibo/bevande	Trasporto passeggeri	Attività	Cibo/bevande	Abbigliamento e calzature	Souvenir, cartine ecc.
Finnmark	311,7 mil.	470,8 mil.	51,1 mil.	192,9 mil.	45,8 mil.	23,2 mil.
Troms	453,9 mil.	1457,8 mil.	80,0 mil.	250,8 mil.	59,6 mil.	31,6 mil.
Nordland	664,0 mil.	2654,6 mil.	110,3 mil.	428,7 mil.	101,9 mil.	46,6 mil.

⁽¹⁹⁾ Gli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007 — 2013, GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1, e il Supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 42, disponibili anche all'indirizzo: <http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/>. Le ultime modifiche degli orientamenti risalgono al 6.04.2006, pubblicate nella GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1 e Supplemento SEE n. 11 del 28.2.2008, pag. 1. Gli orientamenti corrispondono agli «Orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007 — 2013» adottati dalla Commissione europea, pubblicati nella GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 (di seguito «gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale»). Le tre contee sono regioni NUTS II. Finnmark presenta la densità di popolazione più bassa con 1,6 abitanti per chilometro quadrato.

⁽²⁰⁾ Nel 2009 l'Autorità ha approvato un regime di aiuti per lo sviluppo dei collegamenti aerei dalla seconda città più importante della Norvegia settentrionale, Bodø, si veda la decisione dell'Autorità n. 179/09/COL («Il fondo per lo sviluppo dei collegamenti aerei da Bodø»). Il fondo per lo sviluppo dei collegamenti aerei non ha ancora concesso aiuti nel quadro del regime. Per tre anni, la compagnia aerea «Norwegian» ha operato un collegamento fra Tromsø e una delle più grandi città europee. Malgrado il sostegno ricevuto da Avinor, questa rotta non era redditizia. Il collegamento è stato soppresso nel marzo del 2011. Air Baltic operava un collegamento stagionale fra Tromsø e Riga due volte la settimana dal 1° aprile al 30 settembre. Questa rotta è stata soppressa nel 2011. SAS opera un collegamento fra Tromsø e Stoccolma due volte la settimana dal 1° luglio al 15 agosto. Inoltre, una compagnia aerea russa vola tre volte la settimana da Tromsø a Murmansk, in Russia. Dato il numero ridotto di rotte internazionali, si presume che i collegamenti tra gli aeroporti della Norvegia settentrionale e le città europee rivestano un interesse commerciale ridotto per i vettori aerei (evento n. 632837).

⁽²¹⁾ Gli effetti diretti si riferiscono ai consumi pagati direttamente con i soldi dei turisti. Gli effetti indiretti indicano il valore della spesa dei turisti in un'ottica più ampia, ad esempio la domanda di beni e servizi sotto forma di subappalti.

⁽²²⁾ Tutte le cifre sono espresse in NOK e si basano su quelle riportate nella relazione «Impatto economico della vita turistica in Trøndelag e Norvegia settentrionale 2010» redatta dal comitato esecutivo per la Norvegia settentrionale (Landsdelsutvalget) e dall'associazione norvegese dell'ospitalità (NHO Reiseliv Nord-Norge).

- (17) Il settore alberghiero in Norvegia settentrionale è afflitto dal problema delle capacità in eccesso e dalla bassa operatività. Inoltre, l'impiego delle capacità varia considerevolmente nel corso dell'anno. L'industria del turismo deve fare i conti col problema del lavoro stagionale. Le autorità norvegesi ipotizzano che il fondo farà aumentare il turismo nella bassa stagione, con un effetto particolarmente positivo sull'occupazione nel settore turistico. Nel 2012 si è stimato che i turisti che si recano in Norvegia settentrionale spendono 9000 NOK (a persona) nella regione ⁽²³⁾. Le autorità norvegesi ipotizzano che un esiguo importo di aiuti erogati dal fondo per i charter possa tradursi in un livello elevato di spesa da parte dei turisti nella zona obiettivo del fondo. La tabella che segue illustra quanto detto ⁽²⁴⁾.

Tasso di occupazione dei posti medio	Numero di turisti nel primo anno	Aiuti dal fondo per i charter	Spesa turisti	Costo del fondo per i charter/spesa turisti
60 %	10 714	8 400 000	96 422 400	8,7 %
61 %	10 892	7 980 000	98 029 440	8,1 %
62 %	11 071	7 560 000	99 636 480	7,6 %
63 %	11 249	7 140 000	101 243 520	7,1 %
64 %	11 428	6 720 000	102 850 560	6,5 %
65 %	11 606	6 300 000	104 457 600	6,0 %
66 %	11 785	5 880 000	106 064 640	5,5 %
67 %	11 964	5 460 000	107 671 680	5,1 %
68 %	12 142	5 040 000	109 278 720	4,6 %
69 %	12 321	4 620 000	110 885 760	4,2 %
70 %	12 499	4 200 000	112 492 800	3,7 %
71 %	12 678	3 780 000	114 099 840	3,3 %
72 %	12 856	3 360 000	115 706 880	2,9 %
73 %	13 035	2 940 000	117 313 920	2,5 %
74 %	13 213	2 520 000	118 920 960	2,1 %
75 %	13 392	2 100 000	120 528 000	1,7 %
76 %	13 571	1 680 000	122 135 040	1,4 %
77 %	13 749	1 260 000	123 742 080	1,0 %
78 %	13 928	840 000	125 349 120	0,7 %
79 %	14 106	420 000	126 956 160	0,3 %
80 %	14 285	0	128 563 200	0,0 %

⁽²³⁾ I dati, pag. 11 (evento n. 632837), si riferiscono a una relazione dell'istituto per l'economia dei trasporti (Transportøkonomisk institutt, TØI) del 2007 n. 941/2008 (<https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2008/941-2008/941-hele%2020rapporten%20elektronisk-ny.pdf>).

⁽²⁴⁾ Le autorità norvegesi hanno precisato che le cifre sono soltanto stime elaborate allo scopo di redigere un bilancio per il fondo per i charter. Le cifre contenute nella tabella non sono esatte perché sono state arrotondate.

2.3. Base giuridica nazionale per la misura di aiuto

- (18) Gli apporti di capitale da parte delle contee al fondo per i charter verranno effettuati tramite i rispettivi bilanci. La base giuridica degli aiuti concessi sarà costituita dalle decisioni delle contee in materia di bilancio ⁽²⁵⁾.
- (19) Il fondo per i charter sarà autorizzato a concedere aiuti sulla base dei propri statuti; verranno stipulati accordi standard tra il fondo per i charter e i beneficiari degli aiuti.

2.4. Beneficiari

- (20) I richiedenti il contributo del fondo per i charter saranno gli operatori turistici, *vale a dire* l'operatore del charter. Tutte le domande di aiuti al fondo per i charter devono essere sostenute da tre parti:
- l'operatore turistico, che costituisce il beneficiario diretto dell'aiuto;
 - il fornitore presso la destinazione prescelta, che potrebbe essere una società di gestione della destinazione stessa, un albergo, un ufficio turistico o qualsiasi altro fornitore commerciale di servizi turistici. Il contributo del fondo per i charter non verrà concesso a «pacchetti che prevedono solamente il volo aereo». Occorre dimostrare che il pacchetto turistico comprende una «organizzazione dei servizi a terra» nella zona d'intervento del fondo con un valore di almeno 800 NOK a turista;
 - la compagnia aerea, che deve indicare tutti i costi, i termini, le penali, gli obblighi e le responsabilità che si applicano alla serie di charter.
- (21) Il gruppo di approvazione del fondo per i charter potrebbe respingere una domanda nel caso in cui:
- siano stati raggiunti i massimali del fondo stabiliti dal consiglio di amministrazione del fondo per i charter per il periodo in questione;
 - si ritenga che uno o più partner di sostegno del beneficiario non sia in grado di conseguire i risultati commerciali attesi descritti nella domanda;
 - la domanda sia incompleta o non conforme agli orientamenti pubblicati del fondo per i charter.
- (22) Il fondo per i charter è destinato a concedere aiuti agli operatori turistici che operano voli charter verso la Norvegia settentrionale. Tali operatori possono avere sede in Norvegia settentrionale, nel SEE o al di fuori di tali territori.

2.5. Intensità di aiuto, costi ammissibili, cumulo con altri programmi

- (23) Gli aiuti consisteranno in un pagamento massimo fino al 25 % dei costi complessivi relativi ai voli charter e saranno limitati esclusivamente alla copertura di tali costi (*vale a dire*, obblighi finanziari ai sensi del contratto stipulato tra l'operatore turistico e la compagnia aerea). Altri costi sostenuti dagli operatori turistici non sono da considerarsi costi ammissibili a norma del regime.
- (24) Gli aiuti saranno calcolati sulla base del «tasso medio di occupazione dei posti» nei voli operati nell'ambito della serie di charter, escluse le tratte senza passeggeri ⁽²⁶⁾. Il tasso di occupazione dei posti viene calcolato in base al numero effettivo di passeggeri in partenza diviso per la capacità massima di posti dell'aeromobile. I dati dei passeggeri si basano sulle cifre ufficiali registrate dalle autorità aeroportuali norvegesi. Le tratte senza passeggeri non vengono prese in considerazione al momento di calcolare il tasso medio di occupazione dei posti, ma se ne tiene conto quando vengono calcolati i costi ammissibili totali per la serie di charter.


⁽²⁵⁾ È possibile che lo Stato norvegese eroghi un contributo tramite il bilancio nazionale.

⁽²⁶⁾ «Le tratte senza passeggeri» sono voli effettuati al fine di posizionare un aeromobile alla fine e all'inizio di una serie di charter. Il volo di ritorno dopo la prima partenza sarà vuoto così come il volo che va a raccogliere gli ultimi passeggeri. Le tratte senza passeggeri rappresentano un costo ingente per le serie di charter.

- (25) Gli operatori turistici sono tenuti a stabilire una soglia di redditività che corrisponde a un tasso di occupazione dei posti dell'80 % ⁽²⁷⁾. Se le vendite raggiungono solamente un tasso di occupazione dei posti pari o inferiore al 60 %, il fondo per i charter rimborsa all'operatore turistico il 25 % dei costi del charter, che corrisponde all'intensità massima di aiuto. Pertanto, il contributo massimo (25 %) verrà concesso per tassi di occupazione dei posti pari o inferiori al 60 %. Gli aiuti scendono a zero nel momento in cui il tasso di occupazione dei posti raggiunge l'80 %. La tabella che segue illustra quanto suddetto ⁽²⁸⁾.

Tasso di occupazione dei posti	Fatturato (in NOK)	Contributo dal fondo per i charter (in NOK)
50 %	187 500	75 000
55 %	206 250	75 000
60 %	225 000	75 000
65 %	243 750	56 250
70 %	262 500	37 500
75 %	281 250	18 750
80 %	300 000	0

- (26) Se l'aeromobile impiegato nell'ambito di una serie di voli charter raggiunge un tasso di occupazione dei posti compreso tra il 60 % e l'80 %, il contributo versato dal fondo per i charter coprirà le perdite subite dall'operatore turistico in relazione alla serie di charter. La figura che segue mostra il funzionamento del fondo per i charter ⁽²⁹⁾.



- (27) Come illustrato nella figura qui sopra, se i voli vengono effettuati in presenza di un tasso di occupazione dei posti inferiore al 60 %, l'operatore turistico subirà una perdita, in quanto il fatturato unito a un'intensità di aiuto del 25 % non è sufficiente a raggiungere la soglia di redditività. Gli aiuti finanziari concessi dal fondo per i charter coprono le perdite dell'operatore turistico solamente nel caso in cui il tasso di occupazione dei posti sia compreso tra il 60 % e l'80 %.
- (28) Gli aiuti saranno versati agli operatori turistici dopo che la serie di charter verso la Norvegia settentrionale è stata completata e dopo che il gruppo di approvazione del fondo per i charter ha valutato e confermato il rispetto di tutti i criteri di attribuzione.

⁽²⁷⁾ Un tasso di occupazione dei posti dell'80 % è considerato lo standard di pareggio industriale.

⁽²⁸⁾ La tabella è stata approntata dal fondo per i charter e fornisce un esempio di come funzionerà il fondo nel caso di voli da Londra alla Norvegia settentrionale effettuati con un Boeing 737-800. Si stima che il costo netto preventivato dalla compagnia aerea all'operatore turistico ammonterà a 300 000 NOK per rotazione di volo. 149 passeggeri devono acquistare un biglietto per raggiungere il punto di pareggio (80 % della capacità di un aeromobile da 186 persone).

⁽²⁹⁾ La figura è stata messa a punto dal fondo per i charter a scopo illustrativo (evento n. 632837).

- (29) Gli aiuti concessi nell'ambito del fondo per i charter sono cumulabili con altre forme di aiuti. Il finanziamento dei medesimi costi ammissibili mediante altri regimi sarà coordinato dal fondo per i charter e i massimali di aiuto di cui agli orientamenti applicabili non saranno superati. Gli aiuti al funzionamento concessi nell'ambito del fondo per i charter non sono cumulabili con aiuti *de minimis* concernenti le medesime spese ammissibili al fine di aggirare le intensità di aiuto massimo sancite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

2.6. Monitoraggio e pubblicità

- (30) Il fondo per i charter sarà oggetto di pubblicazione in una nuova sottopagina sul sito Internet di Avinor AS ⁽³⁰⁾ e su www.visitnorthernorway.com.
- (31) Il fondo per i charter si occuperà di pubblicare un elenco annuale degli operatori turistici beneficiari degli aiuti, indicando caso per caso la fonte del finanziamento pubblico, la società beneficiaria, l'ammontare del contributo versato e il numero di passeggeri interessati.
- (32) Nel caso in cui un operatore turistico non ottemperi ai criteri stabiliti dal fondo per i charter al momento dell'erogazione dei fondi, si applicheranno i meccanismi di sanzione.

2.7. Bilancio e durata

- (33) Il bilancio del fondo per i charter, per i primi tre anni di attività, ammonterà a 30 milioni di NOK. Successivamente si procederà a ulteriori apporti di capitale solamente se necessario. I fondi patrimoniali massimi non supereranno i 30 milioni di NOK. La concessione massima ammissibile di aiuti dal fondo per i charter sarà di 15 milioni di NOK l'anno (il massimale assoluto di aiuto). Si stima tuttavia che la somma degli aiuti erogati dal fondo per i charter sarà considerevolmente inferiore a 10 milioni NOK l'anno.
- (34) Le autorità norvegesi hanno indicato che il fondo per i charter verrà istituito per una durata di 10 anni.

2.8. Motivi che hanno determinato l'avvio del procedimento di indagine formale

- (35) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, l'Autorità ritiene che le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE siano soddisfatte e che il fondo notificato comporti aiuti di Stato. Nella decisione dell'Autorità (n. 246/12/COL), l'Autorità ha espresso dubbi sull'ottemperanza del fondo all'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, in combinato disposto con i requisiti contenuti negli orientamenti dell'Autorità in materia di aiuti regionali. I dubbi riguardavano in particolare la possibilità di erogare aiuti al funzionamento a beneficiari diretti aventi sede al di fuori della regione della Norvegia settentrionale.

3. Osservazioni di terzi

- (36) L'Autorità ha ricevuto osservazioni da otto terzi interessati, sette a favore del fondo per i charter: Innovative Experiences ⁽³¹⁾, NHO Reiseliv ⁽³²⁾, Avinor, VinterTroms AS ⁽³³⁾, Northern Norway Tourist Board Ltd, le catene alberghiere Rica Hotels e Thon Hotels, e Voigt Travel b.v.; e uno contrario: NHO Luftfart ⁽³⁴⁾.

⁽³⁰⁾ Avinor AS è una società pubblica che gestisce la maggior parte degli aeroporti civili in Norvegia.

⁽³¹⁾ Innovative Experiences rappresenta 33 società di turismo «incentrato sulle esperienze» in Norvegia settentrionale.

⁽³²⁾ NHO Reiseliv (l'associazione norvegese dell'ospitalità) rappresenta più di 2 500 aziende che impiegano una forza lavoro di circa 55 000 unità. Il distaccamento di NHO Reiseliv in Norvegia settentrionale conta 400 membri.

⁽³³⁾ VinterTroms AS è di proprietà di sei agenzie di viaggi in Norvegia settentrionale.

⁽³⁴⁾ NHO Luftfart rappresenta aziende del settore del trasporto aereo in Norvegia e altre società interessate.

- (37) Tutti i terzi che si sono espressi *a favore* del fondo per i charter sostengono con convinzione il fondo e ne sottolineano l'importanza fondamentale per lo sviluppo regionale della Norvegia settentrionale e per la regione quale meta turistica. Di seguito sono riportate alcune delle osservazioni trasmesse all'Autorità.
- Al fine di sviluppare un turismo esperienziale che sia redditizio durante tutto l'anno nella Norvegia settentrionale, è fondamentale facilitare l'accesso a importanti gruppi di destinatari internazionali. L'afflusso di turisti aumenta sensibilmente in inverno ed è opportuno sostenere questa tendenza offrendo voli charter più diretti. Andare in auto in Norvegia settentrionale o utilizzare autobus o treni per brevi gite o visite al di fuori della stagione estiva non è un'ipotesi percorribile per i gruppi di destinatari. La Norvegia settentrionale necessita di maggiore operatività durante tutto l'anno per garantire la presenza di personale competente nel settore turistico, e al fine di sostenere una regione che rimanga vitale e interessante negli anni a venire. La relazione tra una regione popolata e attraente in cui si può vivere bene e una destinazione turistica sostenibile e autentica durante tutto l'anno è molto forte.
 - La Norvegia settentrionale è minacciata dallo spopolamento. Ad eccezione di Tromsø, tutti gli aeroporti della regione offrono ampie capacità inutilizzate a livello di terminal che potrebbero essere sfruttate per i voli internazionali a vantaggio della regione. La misura notificata convertirebbe gli aeroporti di Avinor in Norvegia settentrionale in potenti trampolini di lancio per il turismo locale incrementando l'occupazione nella zona, e lo sviluppo del turismo avrebbe pertanto un impatto decisamente positivo sulla regione.
 - Una sfida specifica del settore turistico nella Norvegia settentrionale è la difficoltà di garantire l'operatività durante tutto l'anno e assicurare una base clienti durante i mesi invernali che sia sufficiente a rendere tale operatività sostenibile e redditizia.
 - I voli charter rivestono un'importanza prioritaria per lo sviluppo del turismo invernale in Norvegia settentrionale. Il fondo per i charter sarà cruciale per sviluppare collegamenti invernali redditizi e creare occupazione durante tutto l'anno nel settore turistico a livello regionale.
 - Northern Norway Tourist Board Ltd si propone di incrementare il numero di visitatori nella regione di quasi il 100 %, da 2,9 milioni a 5 milioni entro il 2018. I voli charter sono estremamente importanti per conseguire tale obiettivo e, secondo gli operatori turistici, rappresentano l'unico modo di rendere accessibili tali destinazioni.
 - Il rischio di fallimento è elevato per gli operatori turistici in quanto la Norvegia settentrionale è una destinazione nuova e molti di questi operatori offrono già prodotti simili in mercati concorrenti. Pertanto, non sarà facile riempire i voli charter e rendere tale operazione redditizia a fronte di un prezzo equo.
 - Il fatto che negli ultimi anni si sia assistito a un calo ingente dei servizi regolari di autobus dall'Europa alla Norvegia settentrionale significa che sussiste la necessità di sostituire tale traffico con una nuova modalità, quale i voli charter.
 - I voli charter operano da un aeroporto di partenza comodo da raggiungere per i clienti e atterrano direttamente nella meta prescelta, evitando così spreco di tempo, ritardi, costi ed energia causati dai transiti su vari voli di linea.
 - La gestione di charter è un'operazione che comporta rischi ingenti, in quanto i termini di cancellazione delle compagnie aeree non coincidono con le abitudini di prenotazione dei clienti. Un incentivo in grado di contenere i rischi potrebbe sicuramente incoraggiare il traffico verso una destinazione (la Norvegia settentrionale) relativamente nuova (per la stagione invernale).
 - Organizzare e vendere pacchetti turistici per la Norvegia settentrionale utilizzando i collegamenti di linea tradizionali non rappresenta affatto una soluzione percorribile. I pacchetti comprensivi di trasporto con voli di linea rappresentano un prodotto totalmente differente e presuppongono l'ingresso in un segmento di mercato del tutto diverso.
- (38) Le osservazioni principali espresse da terzi *contro* l'istituzione di un fondo per i charter sono le seguenti ⁽³⁵⁾:
- non è corretto affermare che negli ultimi anni sono state operate solamente alcune rotte poco redditizie. Ad esempio, per molti anni SAS ha gestito collegamenti charter da Tromsø, Evenes e Bodø verso diverse destinazioni in Europa e con un incremento annuale costante nell'arco degli ultimi anni. È quindi possibile operare tali rotte su base commerciale.

⁽³⁵⁾ NHO Luftfart (evento n. 650733) (traduzione non ufficiale dal norvegese all'inglese).

- È fuorviante sostenere che gli operatori turistici si assumono i rischi maggiori per quanto riguarda i voli charter. Ad esempio, SAS offre un contratto standard che consente la cancellazione senza costi aggiuntivi fino a 60 giorni prima del volo. La cancellazione successiva a tale data è soggetta a penale.
- Il sistema norvegese dei collegamenti aerei si basa sul principio della «organizzazione a raggiera». Oslo Lufthavn Gardermoen rappresenta il punto naturale di raccordo centrale da cui si diparte tutto il traffico verso la Norvegia ed è stata la base da cui si è sviluppato un sistema nazionale forte per il trasporto aereo. Sussiste pertanto una interrelazione competitiva diretta tra le rotte aeree odierne per la Norvegia e dalla Norvegia, ed eventuali nuovi collegamenti charter che verrebbero sovvenzionati dal fondo per i charter. Vi è un numero considerevole di passeggeri internazionali sulle rotte aeree regolari dirette in Norvegia settentrionale.
- Il fondo avrà delle ripercussioni economiche dirette sulle società che operano voli di linea regolari.
- Il fondo darà luogo a una discriminazione tra i voli charter ammissibili agli aiuti ed eventuali nuovi collegamenti aerei diretti dall'estero alla Norvegia settentrionale. Gli aiuti statali concessi ai voli charter ostacoleranno l'istituzione di nuovi collegamenti di linea e violeranno il principio fondamentale della parità delle condizioni di concorrenza.
- Per essere redditizi, i voli intercontinentali devono solitamente registrare un tasso di occupazione dei posti superiore all'80 %. La posizione delle basi aeroportuali è determinante per garantire una buona offerta nel trasporto aereo verso la Norvegia a partire dalle città europee. Ad esempio, il fatto di avere una base nel Regno Unito costituirà un grande vantaggio competitivo per attrarre direttamente turisti britannici nei centri minori della Norvegia settentrionale. Pertanto, il regime finirà per favorire nella prassi i vettori aerei stranieri.
- Le autorità norvegesi hanno la piena possibilità di acquisire rotte di trasporto aereo ai sensi del regolamento n. 1008/2008 ⁽³⁶⁾.

4. Osservazioni delle autorità norvegesi


- (39) Le autorità norvegesi hanno trasmesso le loro osservazioni in merito alla decisione n. 246/12/COL in una lettera del 27 agosto 2012 ⁽³⁷⁾ e il loro parere sulle osservazioni di terzi nelle lettere del 15 novembre 2012 e del 23 aprile 2013 ⁽³⁸⁾.
- (40) La maggior parte delle regioni artiche, comprese le zone settentrionali della Norvegia, è afflitta da problemi legati a uno scarso livello di diversificazione dell'industria locale, al carattere ultraperiferico, alle lunghe distanze interne ed esterne e a condizioni meteorologiche ostili. Il fondo per i charter si propone di contribuire alla diversificazione dell'industria nella zona, creando occupazione nel settore turistico e nei segmenti a esso correlati. Le contee ritengono che il fondo per i charter rappresenterà uno strumento importante con cui frenare lo spopolamento della regione.
- (41) La concessione di aiuti a un'impresa avente sede al di fuori della zona d'intervento è pienamente conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nella misura in cui gli effetti previsti si producano nella regione ammissibile agli aiuti regionali. Scopo del fondo per i charter è produrre effetti nelle tre contee della Norvegia settentrionale.
- (42) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e gli orientamenti UE concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali non prevedono alcuna limitazione alla concessione di aiuti al funzionamento sulla base della sede del beneficiario, a condizione che gli effetti previsti si producano nella regione interessata. Inoltre, la prassi della Commissione europea e dell'Autorità ai sensi rispettivamente dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), del SEE, entrambi in materia di aiuto al funzionamento e di aiuti di avviamento concessi agli aeroporti regionali, ha sempre autorizzato l'erogazione degli aiuti al funzionamento senza alcuna limitazione in base alla sede del beneficiario.
- (43) Il nesso tra gli aiuti e la zona d'intervento è chiaro. La figura sottostante illustra il modo in cui il fondo per i charter si propone di produrre effetti positivi in Norvegia settentrionale ⁽³⁹⁾.

⁽³⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24.9.2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, 31.10.2008, pag. 3). Integrato nell'accordo SEE mediante l'allegato XIII punto 64, lettera a).

⁽³⁷⁾ Evento n. 644991.

⁽³⁸⁾ Evento n. 653590/653595 ed evento n. 669821.

⁽³⁹⁾ La figura è stata messa a punto dal fondo per i charter a scopo illustrativo (evento n. 644991).



- (44) L'attività economica generata avrà svariati effetti. La compagnia aerea riceverà un introito dall'operatore del charter per il noleggio dell'aeromobile. L'operatore turistico beneficerà degli introiti generati dai voli charter. L'impatto principale si verificherà sull'economia della Norvegia settentrionale, come illustrato dalle frecce nell'angolo in fondo a destra nella figura di cui sopra. Il fondo per i charter non prevede alcuna limitazione riguardo alla sede dell'operatore turistico che noleggia l'aeromobile, ma l'operatore turistico beneficerà degli aiuti solamente se opera una serie di voli charter verso un aeroporto regionale della Norvegia settentrionale.
- (45) Il fondo è sia necessario che adeguato ⁽⁴⁰⁾.
- (46) Le contee ritengono che il fondo per i charter sia compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Se l'Autorità dovesse dissentire, le contee sostengono in ogni caso la compatibilità del fondo con l'accordo SEE sulla base degli orientamenti concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, oppure direttamente sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.
- (47) Per quanto riguarda le osservazioni di terzi, le autorità norvegesi hanno commentato in particolare le osservazioni espresse da NHO Luftfart ⁽⁴¹⁾. Le autorità norvegesi reputano che tali osservazioni sembrano basarsi su un'interpretazione divergente dei fatti.
- Le contee non hanno mai contestato l'esistenza di voli charter dalla Norvegia settentrionale verso località turistiche in Europa meridionale. Tuttavia, si tratta di un mercato diverso da quello in questione. Il mercato di interesse nel caso in questione è l'offerta e domanda di voli charter verso la Norvegia settentrionale.
 - Le contee non sono a conoscenza di contratti che offrano termini di cancellazione favorevoli come riferito da NHO Luftfart. Altri operatori e agenti del settore hanno dichiarato che la clausola standard nei contratti per voli charter è un deposito anticipato non rimborsabile del 5 – 10 %, oppure una penale di cancellazione del 5 – 10 %. In ogni caso, una scadenza di 60 giorni per la cancellazione gratuita espone comunque gli operatori turistici a un rischio considerevole, data la tendenza generale a prenotare i voli tardivamente.

⁽⁴⁰⁾ Si veda la sezione 3.3 della parte II qui di seguito.

⁽⁴¹⁾ Lettera delle autorità norvegesi del 15.11.2012 (eventi n. 653590/653595).

- Le contee esprimono incertezza sulla rilevanza dell'argomentazione avanzata da NHO Luftfart secondo cui il sistema dei collegamenti aerei in Norvegia è organizzato sulla base di un modello «a raggiera». L'intenzione del fondo per i charter è stimolare nuovo traffico e non limitare il traffico già esistente. Eventuale nuovo traffico internazionale andrà a sostegno di un nuovo sviluppo turistico, di nuove infrastrutture, nonché di un settore turistico e occupazione sostenibili. Le contee ritengono che ciò incoraggerà a sua volta un incremento della domanda di servizi di linea da Oslo alla Norvegia settentrionale. I voli charter internazionali e i voli nazionali da Oslo costituiscono servizi complementari. Un aumento dei voli charter dall'estero non pregiudicherà i modelli norvegesi esistenti per gli spostamenti aerei. Inoltre, una parte consistente degli spostamenti verso la Norvegia settentrionale è rappresentata da trasferte di lavoro, un segmento su cui il fondo in ogni caso non inciderebbe.
- Gli effetti sulla concorrenza per i voli di linea citati da NHO Luftfart sembrano esagerati. Rotte diverse costituiscono mercati diversi. Inoltre, i voli non di linea e quelli di linea rappresentano anch'essi mercati diversi.
- Si stenta a capire in che modo la misura presentata possa costituire una discriminazione. I nuovi collegamenti di linea hanno ricevuto sostegno in svariate occasioni e l'entità di tali aiuti è di gran lunga superiore a quella che verrebbe erogata mediante il fondo per i charter.
- Il fondo per i charter non presenta alcun meccanismo che possa determinare una discriminazione ai danni dei vettori norvegesi. Gli operatori norvegesi di trasporti aerei di linea non hanno le proprie basi solamente in Norvegia, come sostenuto da NHO Luftfart.
- In merito alla possibilità di acquistare servizi di trasporto aereo su rotte non redditizie ai sensi del regolamento n. 1008/2008, alle contee sfugge la rilevanza dell'osservazione.

II. VALUTAZIONE

1. Presenza di aiuti di Stato

1.1. Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

(48) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

1.2. Presenza di risorse statali

(49) La misura di aiuto deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali.

(50) Le autorità norvegesi hanno riferito che il fondo per i charter verrà presumibilmente finanziato direttamente dai bilanci delle tre contee (senza escludere un finanziamento diretto da parte dello Stato norvegese).

(51) Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che tale condizione sia soddisfatta, in quanto il fondo sarà finanziato con risorse delle contee o con risorse dello Stato ⁽⁴²⁾.

1.3. Favorire determinate imprese o la produzione di beni specifici

(52) In primo luogo, la misura di aiuto deve conferire ai beneficiari un vantaggio che li sollevi dai costi cui solitamente fanno fronte con i loro bilanci.

⁽⁴²⁾ Le autorità norvegesi hanno inoltre citato il fatto che, in futuro, il fondo per i charter potrebbe essere cofinanziato da imprese private. La valutazione condotta dall'Autorità non ha esaminato tale possibilità, in quanto l'opzione in questione sembra essere relativamente incerta.

- (53) Gli operatori turistici che beneficeranno del regime riceveranno aiuti diretti che ridurranno i costi relativi ai charter per determinate serie di charter. I fornitori di servizi aventi sede nelle tre contee che beneficeranno dall'aumento dei turisti nella regione trarranno vantaggi indiretti dal regime.
- (54) In secondo luogo, la misura di aiuto deve essere selettiva, nel senso che dovrà favorire determinate imprese o la produzione di beni specifici.
- (55) Solamente gli operatori turistici che operano voli charter diretti in Norvegia settentrionale beneficeranno direttamente del fondo. Analogamente, altri operatori (fornitori di servizi) aventi sede nelle tre contee beneficeranno indirettamente del fondo.
- (56) L'Autorità ritiene pertanto che la misura sia selettiva.

1.4. *Distorsione della concorrenza*

- (57) Gli aiuti di Stato rientrano nell'ambito dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi fra parti contraenti dell'accordo SEE. Perché si applichi l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, è sufficiente che gli aiuti minaccino di falsare la concorrenza mediante il conferimento di un vantaggio selettivo. Si considera che gli aiuti falsino la concorrenza se sono concessi a un'impresa che svolge attività in concorrenza con altre imprese.
- (58) I beneficiari diretti degli aiuti concessi nel quadro del regime sono gli operatori turistici che noleggiavano aeromobili verso la Norvegia settentrionale (voli non di linea). Gli operatori turistici sono attivi in svariati paesi e in un settore caratterizzato da una forte concorrenza. I beneficiari indiretti del fondo sono i fornitori di servizi nel settore turistico della Norvegia settentrionale, i quali beneficeranno degli aiuti sotto forma di incremento della domanda da parte di turisti stranieri. Gli aiuti potrebbero incoraggiare i turisti a scegliere di recarsi in Norvegia settentrionale invece di optare per mete turistiche in altri paesi. La distorsione della concorrenza non avviene solo a livello di operatori turistici ma possibilmente anche a livello di fornitori di servizi. Inoltre, gli aeroporti competono a livello internazionale per attrarre nuovi voli e nuove tratte. Pertanto, gli aiuti potrebbero anche eventualmente dare luogo a una distorsione della concorrenza tra gli aeroporti.
- (59) L'Autorità è del parere che il fondo possa rafforzare la posizione degli operatori che beneficiano direttamente o indirettamente del fondo rispetto ai loro concorrenti cui non viene conferito un vantaggio analogo. Pertanto, eventuali aiuti concessi nell'ambito del fondo potrebbero essere visti come una distorsione o una minaccia di distorsione della concorrenza.

1.5. *Effetto sugli scambi fra le parti contraenti*

- (60) Si considera che gli aiuti statali concessi a imprese specifiche incidano sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario svolge un'attività economica che presuppone scambi tra le parti contraenti. Gli aiuti verranno concessi a operatori turistici che offrono pacchetti turistici che portano turisti in Norvegia dall'estero. Per definizione, si tratta quindi di un'attività transfrontaliera. Inoltre, il settore turistico della Norvegia settentrionale, che beneficerà indirettamente del fondo, è in concorrenza con i settori turistici di altri paesi SEE.
- (61) Di conseguenza, i finanziamenti statali di cui alla misura presentata incideranno sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE.

1.6. *Conclusione*

- (62) L'Autorità ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni descritte all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, e pertanto che il fondo in oggetto presupponga aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE solamente se rientrano in una delle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

2. Requisiti procedurali

- (63) La misura di aiuto prevista dal fondo è considerata un aiuto al funzionamento. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale prevedono che «i regimi di aiuti al funzionamento non sono compresi nelle carte degli aiuti a finalità regionale e sono valutati caso per caso in base alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»⁽⁴³⁾.
- (64) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3, «all'Autorità di vigilanza sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. [...] Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
- (65) Con la presentazione di una notifica in relazione al fondo per i charter in data 2 maggio 2012⁽⁴⁴⁾, le autorità norvegesi hanno ottemperato al requisito di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3.
- (66) Mediante la non attuazione del regime notificato, le autorità norvegesi si sono conformate all'obbligo di non dare esecuzione alle misure di cui all'articolo 3 della parte II del protocollo 3.
- (67) Come previsto dalla procedura formale, l'Autorità ha esaminato le osservazioni trasmesse dalle autorità norvegesi e quelle espresse da terzi.

3. Compatibilità dell'aiuto

3.1. Valutazione della misura di aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE in combinato disposto con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

- (68) Sulla base della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE:

«gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

- (69) Ai fini della valutazione della sua compatibilità, l'aiuto in questione costituisce, come già precisato, un aiuto al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento sono diretti a sollevare un'impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell'ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività⁽⁴⁵⁾. Gli aiuti al funzionamento sono in generale vietati.
- (70) Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale sanciscono quanto segue:

«ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a.) e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno del SEE possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE. Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Gli aiuti di Stato a finalità regionale sono aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali» (sottolineature aggiunte)⁽⁴⁶⁾.

- (71) Gli orientamenti prevedono inoltre:

«In deroga a quanto previsto al punto precedente, gli aiuti al funzionamento che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo possono essere autorizzati soltanto nelle regioni meno popolate, nella misura in cui sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo di tali regioni⁽⁴⁷⁾. Le regioni meno popolate rappresentano o appartengono a regioni a livello NUTS-II per la Norvegia e a livello NUTS IV per l'Islanda con una densità di popolazione uguale o inferiore a 8 abitanti per km² e si estendono ad aree limitrofe e contigue più piccole che soddisfano lo stesso criterio di densità della popolazione» (sottolineature aggiunte)⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴³⁾ Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale al paragrafo 81.

⁽⁴⁴⁾ Eventi n. 632837 e 322824.

⁽⁴⁵⁾ Si vedano: la causa T-348/04 *SIDE/Commissione* (Raccolta 2008, pag. II-625, punto 99), la causa T-162/06 *Kronoply GmbH/Commissione* (Raccolta 2009, pag. II-1, punto 75).

⁽⁴⁶⁾ Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale al paragrafo 1.

⁽⁴⁷⁾ È compito degli Stati EFTA dimostrare che gli aiuti proposti sono necessari o adeguati a impedire o ridurre il continuo spopolamento (si vedano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nota a piè di pagina 65).

⁽⁴⁸⁾ Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale al paragrafo 69.

3.2. Gli aiuti possono essere autorizzati soltanto nelle regioni meno popolate

3.2.1. Le tre contee appartengono alle regioni meno popolate

- (72) Come previsto negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti al funzionamento che non siano progressivamente ridotti e limitati nel tempo possono essere autorizzati soltanto nelle regioni meno popolate, nella misura in cui sono destinati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo di tali regioni. Le regioni meno popolate sono regioni con una densità di popolazione uguale o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato ⁽⁴⁹⁾.
- (73) Le tre contee presentano una densità di popolazione di 4,2 abitanti per chilometro quadrato, pertanto soddisfano le condizioni sancite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per beneficiare della valutazione di compatibilità più flessibile per una misura di aiuto al funzionamento.

3.2.2. I beneficiari diretti del fondo non sono necessariamente ubicati nelle regioni meno popolate — nesso tra la misura di aiuto e lo sviluppo regionale della Norvegia settentrionale

- (74) Gli aiuti come tali saranno assegnati agli operatori turistici che potrebbero avere sede al di fuori della Norvegia/del SEE. I beneficiari diretti degli aiuti non avranno pertanto necessariamente sede nelle regioni meno popolate.
- (75) Nella sua decisione di apertura, l'Autorità si è chiesta se un regime che preveda la concessione di aiuti al funzionamento a beneficiari che potrebbero avere sede al di fuori delle regioni meno popolate possa essere considerato compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. L'Autorità si è chiesta se il fatto che le imprese nella regione interessata costituiscono indirettamente obiettivo del fondo costituisca un nesso sufficientemente forte per lo sviluppo regionale della zona.
- (76) Le autorità norvegesi hanno sostenuto che il nesso tra gli aiuti all'operatore turistico e lo sviluppo regionale della Norvegia settentrionale sia sufficiente per i seguenti motivi:
- il regime si applicherà esclusivamente a voli charter verso Norvegia settentrionale;
 - saranno ammissibili agli aiuti concessi dal fondo solamente i pacchetti che comprendono una «organizzazione dei servizi a terra»; e
 - gli aiuti accordati a norma del fondo per i charter saranno versati agli operatori turistici dopo che saranno stati completati i voli nella zona oggetto del fondo.
- (77) L'Autorità rileva che un operatore turistico riceverà gli aiuti solamente se opera una serie di voli charter verso un aeroporto regionale della Norvegia settentrionale. Gli aiuti non saranno concessi nel caso di trasporto di turisti su voli charter al di fuori di questa regione. È evidente che la zona oggetto di intervento del fondo è la Norvegia settentrionale, che è una delle regioni meno popolate della Norvegia. L'Autorità fa inoltre notare il requisito secondo cui il fondo si applica solamente a pacchetti che comprendono una «organizzazione dei servizi a terra» in tale regione. Ciò significa che il fondo potrebbe avere un impatto diretto sulla regione in quanto attirerà turisti che altrimenti non vi si recherebbero. La «organizzazione dei servizi a terra» dovrebbe assicurare che i turisti soggiornino nella regione durante le loro vacanze in Norvegia settentrionale. Il fondo stipula che la «organizzazione dei servizi a terra» debba avere un valore di almeno 800 NOK a turista. Gli aiuti del fondo per i charter verranno erogati una volta che sarà stata portata a termine la serie di charter e dopo che sarà stata documentata la soddisfazione dei criteri di assegnazione. Uno dei criteri di assegnazione prevede che la domanda sia sostenuta da un fornitore di servizi turistici presso la destinazione stessa. Gli aiuti non saranno concessi a «pacchetti che prevedono solamente il volo aereo». I fornitori di servizi aventi sede nelle tre contee beneficeranno dell'aumento dei turisti e del conseguente incremento della domanda di servizi da essi erogati e, come tali, trarranno vantaggi indiretti dal fondo. Le tabelle alla sezione 2.2 della parte I del presente documento concernenti la spesa dei turisti nella regione dimostrano che un aumento dei turisti avrà un impatto economico diretto sul settore turistico della regione. L'Autorità ritiene probabile che gli effetti economici principali del fondo confluiscano nella zona oggetto di intervento del fondo stesso.

⁽⁴⁹⁾ Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale al paragrafo 22, lettera a).

- (78) L'Autorità rileva inoltre che la Commissione europea ha autorizzato la concessione di aiuti regionali a beneficiari aventi sede al di fuori delle regioni ammissibili agli aiuti regionali. Ad esempio, in una decisione concernente l'Italia (Sicilia), la Commissione ha riscontrato che i contributi erogati per coprire i costi e diretti ad agevolare il trasporto turistico a mezzo di voli charter erano compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE. I contributi erano destinati agli operatori turistici che assumevano il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia. È stata inoltre riscontrata la compatibilità dei contributi volti a coprire i costi sostenuti per il trasporto in Sicilia a favore di agenzie di viaggio italiane e straniere per i trasporti effettuati a mezzo inclusive tour, ovvero a mezzo ferrovia e nave-pullman ⁽⁵⁰⁾.
- (79) Sulla base di ciò, l'Autorità è giunta alla conclusione che, sebbene il beneficiario diretto degli aiuti possa avere sede al di fuori della Norvegia settentrionale, il fondo presenta un legame sufficiente con la regione in cui si dovranno produrre gli effetti per cui le risorse sono state stanziare.

3.3. Gli aiuti devono essere necessari o adeguati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo

- (80) È compito degli Stati EFTA interessati dimostrare che gli aiuti sono necessari e adeguati a prevenire o ridurre lo spopolamento continuo ⁽⁵¹⁾.
- (81) Affinché la misura notificata sia considerata *necessaria*, le autorità norvegesi devono dimostrare che sussiste la necessità di un intervento statale per conseguire l'obiettivo di prevenire o ridurre lo spopolamento continuo.
- (82) Le autorità norvegesi hanno informato l'Autorità che la Norvegia settentrionale, una delle regioni meno popolate d'Europa, è sempre stata molto scarsamente popolata ed è afflitta da decenni dal problema dello spopolamento. Le autorità norvegesi ritengono pertanto che sia necessario adottare misure ulteriori per stabilizzare l'insediamento nella regione e per impedirne l'ulteriore spopolamento. Il fondo rappresenta uno degli strumenti necessari per conseguire tale obiettivo. Le autorità norvegesi riconoscono che l'istituzione del fondo per i charter non risolverà di per sé il problema dello spopolamento, ma ritengono che, inserito in una politica più generale, intensificherà l'attività economica nella regione e manterrà e creerà nuovi posti di lavoro. Le opportunità occupazionali e il reddito atteso sono i fattori che influiscono in modo decisivo sulla scelta del luogo di residenza.
- (83) Affinché il fondo sia considerato *adeguato*, le autorità norvegesi devono dimostrare che non sembrano esistere altre misure più adeguate a conseguire l'obiettivo di prevenire o ridurre lo spopolamento nelle regioni meno popolate ⁽⁵²⁾.
- (84) Le autorità norvegesi sostengono che il fondo sia adeguato in quanto rappresenta il miglior provvedimento disponibile per aumentare il turismo, creare occupazione nel settore turistico e contribuire pertanto a ridurre lo spopolamento nella regione. Secondo le autorità, gli aiuti tradizionali agli investimenti di per sé non rappresentano sempre lo strumento più adatto per affrontare i problemi specifici della regione. L'occupazione è cruciale per sostenere i livelli di popolazione. Il turismo è un settore in crescita ed è un'industria ad alto impiego di manodopera e al contempo dipendente da una forza lavoro locale. Una delle sfide correlate allo sviluppo di un'industria del turismo in Norvegia settentrionale è la redditività e la natura stagionale di tale settore. Il fondo per i charter si propone di intensificare il turismo nella bassa stagione, contribuendo pertanto alla creazione di occupazione durante tutto l'anno. Le autorità norvegesi sostengono che una misura di aiuto che limitasse l'erogazione delle proprie risorse solamente alle società locali della regione non darebbe luogo a un aumento del numero di voli a destinazione degli aeroporti in questione (e di conseguenza del turismo nella zona) né impedirebbe lo spopolamento. A loro avviso, il fondo per i charter è lo strumento con la più alta probabilità di successo e con i minori effetti distorsivi. Alla luce di ciò, considerano il fondo adeguato.
- (85) Nella sua decisione di apertura, l'Autorità ha espresso dubbi in relazione alla misura notificata e in particolare si è chiesta se gli obiettivi dichiarati del fondo non possano essere conseguiti con mezzi diversi dall'erogazione di aiuti al funzionamento destinati a operatori turistici che organizzano pacchetti turistici con voli charter (non di linea) (ad esempio, con pacchetti che includono voli di linea).

⁽⁵⁰⁾ Decisione n. 1999/99/CE del 3 giugno 1998 concernente la legge della Regione siciliana n. 25/93 recante interventi straordinari per l'occupazione (GUL 32 del 5.2.1999, pag. 18).

⁽⁵¹⁾ Si vedano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nota a piè di pagina 65.

⁽⁵²⁾ Si veda ad esempio la decisione dell'Autorità n. 228/06/COL del 19.7.2006 sul regime di aiuti notificato concernente i contributi alla sicurezza sociale con differenziazioni a livello regionale: «Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità norvegesi, l'Autorità ritiene che non sia scontato che misure diverse dagli aiuti al funzionamento siano più adatte al conseguimento dell'obiettivo di prevenire o ridurre lo spopolamento nelle regioni meno popolate» (pag. 23).

- (86) L'Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano chiarito alcuni dei dubbi dell'Autorità a tale proposito e abbiano pertanto dimostrato che sussiste la necessità di un intervento statale e che il regime è necessario quale strumento per prevenire lo spopolamento nella regione della Norvegia settentrionale. L'Autorità reputa inoltre che il fondo per i charter possa essere considerato uno strumento con cui aumentare il turismo nella regione e conseguentemente incrementare l'occupazione in una delle regioni meno popolate della Norvegia. Tale conclusione è avallata da terzi operanti in diversi segmenti dell'industria del turismo nella regione, i quali si sono espressi a favore del fondo. Tuttavia, l'Autorità ha espresso dubbi sull'adeguatezza e gli effetti del fondo in termini di sviluppo e prevenzione dello spopolamento della regione. Non è evidente in che modo gli obiettivi non si sarebbero potuti raggiungere con altre modalità, quali l'organizzazione di pacchetti che utilizzano voli di linea.
- (87) Nella sua valutazione l'Autorità ha tenuto conto degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che stipulano quanto segue:
- «quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti individuali ad hoc ad una singola impresa o aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente di sviluppo regionale» (sottolineature aggiunte) ⁽⁵³⁾.
- (88) La Norvegia settentrionale è considerata una priorità in termini di sviluppo regionale e l'obiettivo del governo norvegese è prevenire lo spopolamento e incoraggiare l'insediamento in tale regione. Il sostegno al settore turistico è considerato un fattore chiave per lo sviluppo della regione e le autorità norvegesi sostengono che la creazione di possibilità occupazionali rivesta una particolare importanza per conseguire l'obiettivo di impedire o ridurre lo spopolamento nella regione.
- (89) L'istituto per l'economia dei trasporti ha stimato che nel 2007 i turisti stranieri giunti in aereo hanno speso 7 480 NOK per acquisti prepagati e 6 730 NOK per acquisti locali. Si stima che nel 2012 i turisti che si recheranno in Norvegia settentrionale spenderanno 9 000 NOK a persona ⁽⁵⁴⁾.
- (90) Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che il settore del turismo possa svolgere un ruolo importante per lo sviluppo della regione. L'impatto economico che il fondo potrebbe esercitare sulla Norvegia settentrionale, mediante un'intensificazione del turismo nella regione, che diventerebbe maggiormente nota come meta turistica internazionale, potrebbe contribuire a stabilizzare, e possibilmente ad aumentare, la popolazione nella regione.
- (91) Ciononostante, considerando che i voli di linea e non di linea potrebbero rappresentare due mercati separati ⁽⁵⁵⁾ e che ai fini dell'incremento del turismo nella regione i voli di linea verso la Norvegia settentrionale potrebbero rappresentare un'alternativa meno percorribile (in particolare durante la bassa stagione), l'Autorità rimane del parere che non sia del tutto chiaro perché i voli nazionali di linea non possano essere utilizzati come parte di un pacchetto turistico, per esempio quando gli operatori turistici organizzano «pacchetti di andata e ritorno». L'Autorità constata che la Norvegia dispone di un sistema aeroportuale ben sviluppato e decentrato a causa del ruolo importante svolto dagli spostamenti aerei quale mezzo di trasporto, in particolare in regioni ubicate in periferia del SEE quali la Norvegia settentrionale. Di fatto, le autorità norvegesi hanno individuato tutta una serie di collegamenti aerei nazionali ammissibili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico e rispetto ai quali lo Stato compensa una compagnia aerea selezionata per il fatto che la stessa effettua collegamenti che altrimenti non sarebbero commercialmente fattibili. Secondo il parere dell'Autorità, non è del tutto chiaro perché lo scopo dichiarato del regime — contribuire allo sviluppo di una delle regioni meno popolate in Norvegia mediante aiuti per i voli charter dall'estero verso la Norvegia allo scopo di aumentare il numero dei turisti durante la bassa stagione contribuendo pertanto all'occupazione durante tutto l'anno — non possa anche essere conseguito, per lo meno in parte, mediante il ricorso ai voli di linea.
- (92) Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che permangano alcuni dubbi relativamente al fatto che il regime sia effettivamente lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi dichiarati riducendo al minimo gli effetti distorsivi sulla concorrenza. In particolare, l'Autorità reputa che il fondo potrebbe avere effetti distorsivi sul mercato per la fornitura di voli di linea.

⁽⁵³⁾ Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale al paragrafo 10.

⁽⁵⁴⁾ Si veda il riferimento alla relazione TØI n. 941/2008 nella nota a piè di pagina 23 del presente testo e la notifica pag. 11 (evento n. 632837).

⁽⁵⁵⁾ Nelle sue decisioni in materia di fusioni, la Commissione europea ha sostenuto che i voli di linea e non di linea non operano nel medesimo mercato. Si veda per esempio la causa n. COMP/M.5141 — KLM/Martinair, in cui la Commissione ha considerato la fornitura di posti aerei agli operatori turistici (vale a dire «il mercato all'ingrosso») come un mercato separato da quello della fornitura di servizi di trasporto aereo di linea ai clienti finali. La Commissione ha rilevato che «il mercato della vendita di posti agli operatori turistici è un mercato che si trova a monte del mercato per la vendita di posti ai singoli clienti. Di conseguenza, le condizioni competitive su questo mercato sono visibilmente diverse, in quanto gli operatori turistici hanno esigenze diverse dai clienti individuali (ad esempio, l'acquisto di grandi pacchetti di posti, la negoziazione di sconti, il tener conto delle esigenze dei clienti in termini di orari dei voli ecc.)». (GU C 51 del 4.3.2009, pag. 4).

- (93) Per tale ragione, l'Autorità ritiene che l'istituzione del fondo sia adeguata soltanto per un periodo limitato di tempo, al fine di sostenere la creazione di un settore turistico vitale nella zona meno popolata della Norvegia. La durata decennale del fondo, caldeggiata dalle autorità norvegesi, sembrerebbe eccessiva per il conseguimento di tale obiettivo. L'Autorità ritiene che il fondo dovrebbe essere limitato a un periodo di «avviamento» di tre anni, che consentirà la valutazione dell'adeguatezza del fondo. Pertanto, le autorità norvegesi dovrebbero valutare gli effetti del fondo allo scadere di tale periodo, tenendo conto sia degli effetti positivi del fondo sia di eventuali effetti negativi sulla concorrenza.

3.4. Gli aiuti devono essere proporzionati all'obiettivo del fondo

- (94) Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, gli aiuti assegnati per agevolare lo sviluppo di talune zone economiche possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo «sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Per essere compatibile con il mercato comune, il regime deve essere proporzionato al proprio obiettivo.
- (95) Le autorità norvegesi sono del parere che il fondo sia stato concepito per concedere solamente il livello necessario di aiuti. Il contributo massimo (25 %) del fondo per i charter viene concesso in presenza di un tasso di occupazione dei posti del 60 % o inferiore. L'intensità degli aiuti scende gradualmente a zero nel momento in cui il tasso raggiunge la media dell'80 % ⁽⁵⁶⁾.
- (96) Le autorità norvegesi sostengono che il fondo, che riduce il rischio per gli operatori turistici, porterà probabilmente al raggiungimento di un tasso di occupazione dei posti superiore al 60 %, e che pertanto è improbabile che l'intensità di aiuto corrisponda al 25 % dei costi relativi ai voli charter.
- (97) L'Autorità reputa che la caratteristica primaria del fondo sia quella di fornire una garanzia per gli operatori turistici, che non saranno costretti a cancellare voli in presenza di un tasso di occupazione dei posti basso. Il contributo massimo ammonta al 25 % dei costi relativi ai voli charter. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti per voli charter con un tasso di occupazione dei posti inferiore al 60 % non saranno rimborsati. Si stima che l'importo annuale complessivo degli aiuti concessi dal fondo per i charter sarà inferiore a 10 milioni di NOK l'anno. L'Autorità ritiene che un tale importo relativamente basso di contributi sia proporzionato e non in grado di incidere sugli scambi in maniera indebita.
- (98) Il regime va pertanto distinto dalla decisione della Commissione europea relativa al regime greco di premi agli operatori turistici ⁽⁵⁷⁾ che prevedeva che gli operatori turistici ricevessero 40 EUR a turista. Secondo l'Autorità, questo regime non si limitava a compensare i costi di trasporto aggiuntivi sostenuti per portare turisti in Grecia ⁽⁵⁸⁾. Sotto questo aspetto il regime greco era diverso dal fondo per i charter, che si propone di incoraggiare gli operatori turistici a stipulare contratti prima di ricevere le prenotazioni dei turisti, compensandoli poi nel caso in cui non vengano rimborsati dei costi sostenuti per il trasporto di turisti nella Norvegia settentrionale.
- (99) L'Autorità rileva inoltre, come già illustrato, che i beneficiari del fondo possono avere sede in Norvegia o all'estero e che possono stipulare accordi per voli charter con vettori aerei norvegesi o non norvegesi. Il regime consente di applicare il medesimo trattamento a situazioni identiche. Pertanto, l'Autorità non ritiene che il fondo sia discriminatorio.
- (100) Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che gli aiuti siano commisurati all'obiettivo del regime.

⁽⁵⁶⁾ Si veda la descrizione del fondo nella sezione 2.5 della parte I del presente documento.

⁽⁵⁷⁾ Decisione 2003/262/CE del 27.11.2002 relativa al regime greco di premi agli operatori turistici (GU L 103 del 24.4.2003, pag. 63).

⁽⁵⁸⁾ Nel caso in oggetto, la Commissione europea sosteneva inoltre che le autorità greche non avevano presentato alla Commissione prove rilevanti che consentissero di valutare la pertinenza degli aiuti in oggetto sotto il profilo del loro contributo allo sviluppo regionale (si veda il paragrafo 22 della decisione).

4. Durata dell'autorizzazione

- (101) Nella sua decisione n. 246/12/COL del 27 giugno 2012 l'Autorità ha sollevato dubbi in merito alla possibilità di autorizzare un regime per un periodo che si protragga oltre il 31 dicembre 2013. Dalle osservazioni ricevute emerge che è necessario un periodo più lungo per conseguire un impatto misurabile sullo sviluppo della regione. Dati i dubbi espressi dall'Autorità nella sua decisione n. 246/12/COL in merito all'effetto del fondo sullo sviluppo e sulla prevenzione dello spopolamento in tale regione, un periodo di tre (3) anni sembra più opportuno. In ogni caso, la necessità e il livello degli aiuti al funzionamento dovrebbero essere oggetto di rivalutazioni periodiche per assicurare la loro rilevanza a lungo termine per la regione interessata ⁽⁵⁹⁾. Un periodo più lungo agevolerà la valutazione degli effetti durevoli del fondo.
- (102) Pertanto, trascorso un periodo di tre (3) anni, la Norvegia dovrà presentare una relazione in cui sono analizzati gli effetti del regime sullo sviluppo del turismo e sulla prevenzione dello spopolamento nella regione, nonché gli effetti sulla concorrenza, per permettere all'Autorità di valutare la necessità e adeguatezza del regime.

5. Conclusione

- (103) L'Autorità ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e che quindi il regime che istituisce un fondo per i voli charter presupponga aiuti statali.
- (104) Sulla base della suddetta valutazione, l'Autorità ritiene che il regime che istituisce un fondo per i voli charter sia compatibile con l'accordo SEE ai sensi della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.
- (105) L'Autorità ha tuttavia manifestato dubbi in merito all'adeguatezza e agli effetti del regime per lo sviluppo e la prevenzione dello spopolamento della regione, e in particolare in relazione alla possibilità di conseguire tali obiettivi con mezzi diversi. Pertanto, l'Autorità ha concluso che il fondo possa essere autorizzato per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di tale decisione. Inoltre, le autorità norvegesi sono tenute a redigere e produrre una valutazione del fondo che ne documenti gli effetti sullo sviluppo del turismo e la prevenzione dello spopolamento nella regione, nonché gli effetti sulla concorrenza. La valutazione deve essere condotta da un esperto indipendente e dovrà essere presentata all'Autorità.
- (106) Si rammenta alle autorità norvegesi l'obbligo di fornire relazioni annuali sull'attuazione del fondo ai sensi dell'articolo 21 della parte II del protocollo 3 e degli articoli 5 e 6 della decisione in materia di disposizioni di attuazione ⁽⁶⁰⁾.
- (107) Si rammenta inoltre alle autorità norvegesi che tutte le proposte di modifica di tale regime devono essere notificate all'Autorità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime che istituisce un fondo per i voli charter destinato alla Norvegia settentrionale come notificato dalle autorità norvegesi costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

Articolo 2

Il regime di aiuti è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dello stesso a condizione che sia attuato per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data della presente decisione. Alla scadenza di tale periodo di tre (3) anni, la Norvegia presenta all'Autorità una relazione contenente una valutazione degli effetti del regime sullo sviluppo del turismo e sulla prevenzione dello spopolamento nella regione, nonché degli effetti sulla concorrenza.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

⁽⁵⁹⁾ Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale al paragrafo 71.

⁽⁶⁰⁾ Disponibile all'indirizzo: <http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf>

Articolo 4

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membro del Collegio

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT